

Strutture operative e logiche costituzionali del regime di Cesare

ROBERTO SCEVOLA
Università di Padova

1. Meditazioni introduttive sulla controversa progettualità cesariana in ambito costituzionale

Negli anni Ottanta del secolo passato, a quanti hanno spiegato la gestione cesariana della *res publica* dopo Farsalo – con speciale riferimento alle modifiche apportate all’impianto magistratuale – in termini di caotica provvisorietà si sono contrapposti coloro i quali hanno scorto nelle scelte del condottiero un progetto complessivo ispirato, nonostante l’embrionale realizzazione, da precise logiche costituzionali¹.

Il primo orientamento rinviene il proprio alfiere in Christian Meier, la cui monografia su Cesare ha segnato una frattura con gli studi precedenti² per la radicalità dell’assunto di fondo: a suo dire, infatti, «egli non pensò né realizzò mai alcunché di nuovo, ma solo pensò e agì ‘in modo’ nuovo»³, in quanto gli sarebbe mancato totalmente «il senso delle istituzioni politiche e del loro complesso meccanismo»⁴. Ravvisando nel senato «non i fautori del bene comune, bensì gli eredi del partito [quello sillano] vincitore della guerra civile»⁵, già dal suo primo consolato egli «non vide più nelle istituzioni di Roma dei valori autonomi», ma «meri strumenti nel gioco delle forze»⁶. Dopo l’ottobre del 48 a.C., l’esigenza di riorganizzazione della *res*

1. Il problema era stato posto chiaramente, in epoca ben anteriore, da GELZER, *War Caesar*, 449 ss., poi in GELZER, *Kleine Schriften*, II, 286 ss., ma aveva attraversato l’intera sua riflessione sin dall’inizio, come testimonia il titolo del celeberrimo lavoro (*Caesar. Der Politiker und der Staatsmann*) che lo storico pubblicò per la prima volta nel 1921; della contrapposizione tra Meier e Jehne dava conto ZECCHINI, *L’immagine*, 227 ss.; ZECCHINI, *Cesare*, 7.

2. Cfr. MEIER, *Caesar*, 11 ss., poi tradotto in italiano da Gatti e Prandi, sotto la supervisione di Zecchini (*Cesare*, 7 ss., versione alla quale si riferiranno le singole citazioni in prosieguo). Circa il dibattito sulle opinioni dello studioso – allievo di Hans Schäfer, ma in stretto contatto anche con Gelzer e Strasburger –, cfr. *Christian Meier zur Diskussion*, 161 ss.

3. MEIER, *Cesare*, 365.

4. MEIER, *Cesare*, 365.

5. MEIER, *Cesare*, 365.

6. MEIER, *Cesare*, 366, il quale puntualizza che «egli non avvertiva la forza delle istituzioni

publica non sarebbe invero sfuggita a Cesare: questi sapeva di dovere stabilizzare la propria supremazia scegliendo tra due modalità operative, vale a dire se inquadrala nel vecchio ordinamento oppure crearne *ex novo* uno apposito⁷. È dunque probabile che Cicerone, attraverso la *pro Marcello*, non esprimesse solo il punto di vista senatorio, ma anche le legittime aspettative di larghi strati della popolazione, sebbene la soluzione auspicata dall'oratore (di matrice pompeiana: «un principato in accordo con il senato»⁸) non trovasse alcun aggancio nella mentalità cesariana e, forse, non fosse condivisa neppure da buona parte del popolo stesso. Effettivamente, l'espressione '*res publica*' si sarebbe dovuta intendere con estrema larghezza, ossia come «ordinamento legale e comunità nel senso più ampio»⁹: in sostanza, pur riconoscendo a Cesare il suo ruolo da vincitore della guerra civile, la società si attendeva il ripristino della legalità, nella quale incapsulare «sicurezza, responsabilità e competenze»¹⁰. Secondo Meier, la miriade di provvedimenti assunti con grande velocità durante le permanenze a Roma non avrebbe contribuito «alla creazione di un rapporto fra i cittadini in quanto cittadini, alla soluzione del problema politico, alle attese che nascevano dall'autonomia e dalla libertà repubblicana delle classi superiori e in parte anche di quelle inferiori: a Cesare, come a Pompeo, importavano i compiti della repubblica, agli altri importava la repubblica in se stessa, che tutti insieme avevano costituito e volevano ricostruire, secondo le vecchie regole del gioco, ognuno secondo un diritto proprio»¹¹. Dunque, «lo scarso senso delle istituzioni»¹² avrebbe

quale garanzia del diritto e della sicurezza, bensì ne coglieva solo ciò che poteva essergli utile o molesto».

7. Per MEIER, *Cesare*, 445, «dalla soluzione dell'assunto politico dipendeva tutto il resto, poiché qui erano in gioco la pace e la stabilità del sistema. Se il consolidamento politico non riusciva, allora ci sarebbe stata la minaccia di una nuova guerra civile, e tutto ciò che nel frattempo era stato creato o ripristinato sarebbe stato nuovamente in pericolo».

8. MEIER, *Cesare*, 481.

9. MEIER, *Cesare*, 448.

10. MEIER, *Cesare*, 449, secondo cui «ci si attendeva che Cesare ripristinasse il quadro di un ordinamento che fosse ovvio e stabile, che avesse insomma un proprio peso specifico», nel quale certamente agli avrebbe avuto una notevole influenza e il potere più elevato, «ma non tutto il potere», in modo non si dipendesse *in toto* dall'incertezza delle sue decisioni. In sostanza, «occorrevano al tempo stesso istituzioni in forza delle quali ogni cosa potesse essere definita in seno alla cittadinanza e non per una grazia proveniente dall'alto». Sugli apporti storiografici alla 'consapevolezza della crisi', cfr. BERNETT, *Krisenbewußtsein*, 161 ss.

11. MEIER, *Cesare*, 457.

12. MEIER, *Cesare*, 7, il quale nota altresì che «se le istituzioni non significavano molto per

precluso al vincitore delle Gallie la comprensione di questi problemi, unitamente a una progressiva divaricazione dalla società romana¹³, di cui aveva perso le coordinate anche a causa del lungo periodo trascorso sui campi di battaglia, sicché il progetto di spedizione contro i Parti avrebbe rappresentato – in ragione delle modalità con cui era stato predisposto – un rimedio allo smarrimento cesariano nel contesto in cui aveva fatto ritorno dopo Munda¹⁴, unitamente al desiderio di allontanarsene prontamente.

Il giudizio di Meier sull'«ultimo Cesare» è pertanto estremamente severo, come si evince dall'affermazione secondo cui «quanti e quali che fossero i progetti istituzionali che [egli] poteva avere in mente, in tale contesto non possono essere stati che vaghi»¹⁵: soltanto lievemente opera da attenuante l'opinione a tenore della quale la tarda *res publica* sarebbe stata colpita da una «Krise ohne Alternative»¹⁶, connotata dall'inesistenza delle «premes-

lui, allora la questione che ai nostri occhi si pone nella forma di una semplice alternativa tra repubblica e monarchia era priva, per lui, d'importanza. Oppure vide che, sebbene le forme tradizionali non potessero più essere praticate, non si poteva neppure fondare qualcosa di nuovo? In questo caso non avrebbe potuto fare altro che, per il momento, fare tutto a sé». In ogni caso, secondo lo studioso Cesare «semplicemente non imparò che cosa fosse il gioco delle istituzioni repubblicane», avendolo prima disprezzato e poi dominato standone lontano; tuttavia, «a che cosa servisse, come si reggesse, come le diverse forze si trovassero in equilibrio e che cosa avesse da chiedere a ogni persona – tutto questo non lo colse», finendo per entrare in conflitto con le istituzioni sino al punto da esserne respinto (p. 492).

13. Sull'immagine ricostruttiva di Cesare come 'outsider' nella società politica e aristocratica romana, cfr. JEHNE, *Christian Meier*, 201 ss.

14. Cfr. MEIER, *Cesare*, 467, che ne trae indizio anche riflettendo sui contenuti aspri e denigratori dell'*Anticato* (cfr., sul piano letterario, CANFORA, *Giulio Cesare*, 285 ss., 410 ss.), ma riconosce come, d'altro canto, questa 'Ratlosigkeit' dovesse regnare persino nello schieramento opposto, il quale preconizzava una 'normalizzazione' del ruolo cesariano, vale a dire che egli si dedicasse a consolidare la comunità accettando le – e rientrando nelle – logiche senatorie e comiziali postsillane: «e proprio questo, così gli consigliarono i confidenti di Cesare, Cicerone non doveva proporlo», in quanto «sarebbe stato ingiusto nei confronti del *dictator*» (p. 465), che lo avrebbe avvertito come il (solito) mancato riconoscimento delle sue benemerienze da parte degli ambienti senatorii.

15. MEIER, *Cesare*, 481.

16. Così MEIER, *Res publica amissa*, 201 ss. (con ulteriori approfondimenti nell'«Einführung» all'edizione del 1980, ora riproposta nella quarta edizione: Stuttgart 2017, 43 ss.); *Cesare*, 480. Per il concetto di 'alternativa', cfr. MEIER, *Antworten*, 296, laddove essa viene definita «eine positive Kraft, die allmählich heranwächst (gelegentlich auch in ihrem Wachsen bewußt gefördert wird wie das Proletariat durch Marx und andere)». Non condivisibile dallo studioso, invece, la proposta di HEUSS, *Neue Historische Literatur*, 85 ss., secondo cui l'alternativa equivarrebbe a una 'Ausweg', immagine suggerita – ad avviso di Meier

se essenziali per un incisivo riordinamento delle istituzioni», sicché sarebbe mancata al dittatore «la possibilità di far coincidere i propri interessi con interessi generali, la propria aspirazione al potere, al prestigio e a un'azione efficace con un'esigenza generale di nuove istituzioni»¹⁷. In definitiva – essendosi inimicato tutte le forze rilevanti e avendo celato le proprie intenzioni – il dittatore si sarebbe posto nella pratica impossibilità di riorganizzare la comunità¹⁸ e avrebbe trascurato «i problemi veramente importanti, e non quelli che si adattavano al suo intento di progettazione, alla sua mano potente: ma questo modo di lasciare aperte le questioni decisive spinse altri a cercare una risposta»¹⁹, per colmare il vuoto venutosi a creare. Di conseguenza Cesare, seppur dotato di qualità eccezionali e fecondo sotto singoli aspetti, nel complesso sarebbe stato un distruttore, in quanto «non aveva indicato alcun nuovo ordinamento, ma puramente aggravato quello vecchio con la guerra civile e con l'ufficializzazione della sua vittoria, accelerando molto il tramonto delle istituzioni tradizionali»²⁰; se ne deve desumere che le modificazioni apportate all'assetto costituzionale non fossero unificate da una logica unitaria, trattandosi di provvedimenti disorganici e contingenti,

– per il traffico stradale piuttosto che per «eine komplizierte historische Situation», ove «Auswege nicht nur wie das Licht am Ende des Tunnels sich auftun, sondern über Berge vob Gegensätzen, Kämpfen und anderen Hindernissen erreicht werden müssen». In argomento, cfr. RILINGER, *Die Interpretation*, 279 ss., ora anche in RILINGER, *'Ordo'*, 123 ss.; WINTERLING, *'Krise ohne Alternative'*, 219 ss.; MEIER, *Caesar*, 38 ss.; JEHNE, *Die Chance*, 73 ss. (precedentemente, si veda anche JEHNE, *Caesars Alternative[n]*, 141 ss.).

17. MEIER, *Cesare*, 481.

18. Cfr. MEIER, *Cesare*, 482.

19. MEIER, *Cesare*, 482.

20. La radicale conclusione cui perviene MEIER, *Cesare*, 491, costituisce l'approdo – per il medio di MEIER, *'Res publica amissa'*, 267 ss., nonché di MEIER, *Die Ohnmacht*, 5 ss. (poi riedito in forma ampliata, come *Die Ohnmacht*, 29 ss. – di una riflessione inaugurata da STRASBURGER, *Caesar*, 8-9, 49 ss., 71-72, 76-77, 80-81 (già pubblicato come contributo in *HZ*, CLXXV, 1953, 225 ss.). Dunque, la fase finale della dittatura cesariana andrebbe vista come un 'Entfremdungsprozeß', durante il quale la 'Ehrungshysterie' avrebbe testimoniato in realtà la crescente debolezza 'relazionale' del personaggio, vale a dire – secondo una di quelle espressioni che contraddistinguono la «ungewöhnlicher Suggestivkraft» di Meier, tanto bene evidenziate da CHRIST, *Caesar*, 307 – l'«impotenza del dittatore onnipotente». Un uomo dotato di incredibili capacità che, tuttavia, dal contrasto tra i gruppi dominanti della comunità riesce a estrapolare «nur noch der Bürgerkrieg als Lösung», ma vieppiù «von dem man nur nicht sagen kann, ob er wirklich einen Ausweg aus der tiefen Krise Roms wußte, also: ob er diese recht erkannte, ob er sie anzupacken willens und vor allem in der Lage war» (MEIER, *Die Ohnmacht*, 7-8).

la cui unica finalità sarebbe stata quella di rafforzare la primazia cesariana nel breve-medio periodo, rinviando così l'individuazione di una stabile fisionomia per l'ordinamento romano, condannato a giacere *sine die* nella provvisorietà²¹.

Il secondo orientamento è stato propugnato da Martin Jehne, che intitolò emblematicamente la sua monografia (pubblicata a Vienna nel 1987) *Der Staat des Dictators Cesar*, in aperto dissenso dai risultati cui era pervenuto Meier: le tesi di quest'ultimo «über den ohnmächtigen *Dictator*, der keine Alternative sieht und nur - eigentlich durchaus konventionell römisch, wenn auch grenzlos übersteigert – seine persönliche Stellung ausbaut», sarebbero infatti problematiche sotto molteplici profili²². In specie, viene contestata l'affermazione secondo cui tutte le misure assunte da Cesare, «per quanto pratiche ed efficaci potessero essere, si comprendono perfettamente se si ipotizza che egli pensasse soltanto al proprio consolidamento quale vincitore, vale a dire a se stesso, ai suoi partigiani, nonché al perfezionamento e alla realizzazione delle sue possibilità d'azione»²³. Né si può ritenere, secondo Meier, che il dittatore volesse instaurare una monarchia, in quanto tale obiettivo avrebbe presupposto un interesse per le istituzioni – e non per una mera posizione personale di dominio assoluto – di cui non vi era traccia. A fronte di questa pretesa 'Hilflosigkeit', Jehne sarebbe approdato a risultati antitetici, sostenendo che Cesare (a partire dal 48 a.C. e avvalendosi della dittatura) avrebbe apportato mutamenti così numerosi all'assetto repubblicano da ri-

21. Alquanto simile la valutazione effettuata da GABBA, *Le riforme*, 143-144, il quale dubitava che i provvedimenti cesariani adottati durante le dittature, sebbene recanti innovazioni di non poco rilievo, potessero qualificarsi correttamente come riforme. Ad avviso dello studioso, non si sarebbe potuto parlare «di un vero e proprio cambiamento delle istituzioni politico-costituzionali, nel senso che si sia pensato da parte di Cesare di modificare l'assetto istituzionale dello stato»; d'altra parte, «anche le proposte, che potremmo chiamare di rinnovamento politico, formulate sia da Cicerone sia da Sallustio, si muovevano entro un quadro istituzionale del tutto invariato», privo di «accenni precisi ad una visione nuova, ad una rinnovata teorizzazione e organizzazione della politica». In definitiva, per Gabba «vi è certamente un forte tentativo di fare funzionare le istituzioni esistenti adeguandole ad una realtà sociale profondamente modificata rispetto a quelle fasi storiche nelle quali quelle istituzioni erano venute in essere, [ma] questo tentativo si baserà su mezzi e motivi già esistenti, accentuandone il ruolo e anche il significato».

22. JEHNE, *Der Staat*, 9-10; altrettanti rilevanti nella produzione successiva del medesimo autore, sotto questo profilo, JEHNE, *Caesar*, 1 ss. (trad. it. *Giulio Cesare*, 7 ss.), nonché JEHNE, *Der Dictator*, 187 ss.

23. MEIER, *Cesare*, 479.

configurarlo anche ‘qualitativamente’²⁴, come si sarebbe potuto constatare al momento della sua morte. Nel marzo 44, infatti, la posizione dominante di Cesare in quanto dittatore perpetuo sarebbe equivalsa a quella di un monarca, sebbene apparisse ancora parzialmente ancorata alle istituzioni tradizionali: «nessun romano, almeno nessuno dei ceti superiori coinvolti più o meno intensamente nella vita politica, poteva ignorare ciò che significava la presenza di un uomo solo al vertice dello stato per tutta la durata della sua vita»²⁵. Per Jehne, dunque, alle Idi di marzo l’ordinamento costituzionale denotava profonde alterazioni, tutt’altro che casuali o disorganiche, il cui risultato – la ‘Alleinherrschaft’ – era stata coerentemente perseguito dal suo artefice («rational und umsichtig»²⁶) attraverso lo strumento della dittatura: in questo senso, sarebbe stato plausibile ravvisare uno ‘Stato del dittatore Cesare’, dotato di solidi fondamenti sotto due diversi profili. In primo luogo, egli avrebbe detenuto i pieni poteri, ossia quella ‘Vollmacht’ di cui necessitava «zur Leitung und Kontrolle des Staatswesens»²⁷, il che avrebbe implicato una riduzione del ‘Wirkungsraum’ del Senato e delle magistrature, dolorosa per gli interessati ma indispensabile «zur Aufrichtung seiner Herrschaft»²⁸; in secondo luogo, avrebbe acquisito una posizione socio-politica eccellente, sia per effetto della generosa concessione di *beneficia* a singoli e a gruppi, sia in forza dei crescenti *honores* destinatigli nel corso del tempo²⁹. In definitiva,

24. Cfr. JEHNE, *Der Staat*, 13-14.

25. JEHNE, *Giulio Cesare*, 109, secondo cui l’assunzione della dittatura perpetua «non rispondeva a un obiettivo pratico, come dovette essere chiaro anche a tutti gli osservatori», poiché l’unico significato evidente di questa azione sarebbe consistito nel «far capire in modo inequivocabile ai contemporanei, e in primo luogo all’aristocrazia repubblicana, che l’autocrazia di Cesare non doveva essere considerata un momento di passaggio nel processo di riconsolidamento dello stato, ma che segnava il passaggio dalla vecchia repubblica a una monarchia».

26. Così JEHNE, *Der Staat*, 448, nella cui visione sarebbe stata proprio la «costruzione dello stato cesariano» a negare *in nuce* che Cesare si sarebbe trovato (447) «in einer ausweglosen Lage».

27. JEHNE, *Der Staat*, 448.

28. JEHNE, *Der Staat*, 448.

29. Per JEHNE, *Der Staat*, 448, infatti, «er hatte den verschiedensten Schichten, Gruppen und Einzelpersonen unzählige *beneficia* erwesen; in Rom, in Italien, im ganzen Reich war man Caesar in einem noch nie dagewesenen Umfang verpflichtet. Auch Caesars Ehrungen, die ihn in die Sphäre der Götter (ent)rückten, hatten ihre Funktion: Caesar trug mit dieser Überhöhung seiner Person wohl den Erwartungen Rechnung, die dem Beherrscher der Welt vor allem aus den Unterschichten, außerhalb Italiens aber teilweise auch aus den

lo ‘stato cesariano’ nel 44 avrebbe avuto una forma monarchica e sarebbe stato privo di lacune tanto «im institutionellen Bereich»³⁰, quanto «in Bezug auf die soziopolitische Stellung des Herrscher»³¹: una monocrazia – o autocrazia, che dir si voglia – non solo ‘carismatica’, ma anche radicata nella prassi repubblicana, cui proprio in omaggio a quest’ultima mancava il titolo regale, nonché soprattutto (e, forse, consequenzialmente) un chiaro criterio di successione³².

Oberschichten entgegenbracht wurden».

30. JEHNE, *Der Staat*, 448.

31. JEHNE, *Der Staat*, 448, avrebbe altresì precisato che la grande abilità di Cesare come uomo politico si sarebbe espressa «in particolare nel fatto che egli seppe allo stesso tempo essere utile a sé e alla collettività» (JEHNE, *Giulio Cesare*, 107): in risposta a Meier, per cui il condottiero avrebbe pensato soltanto al consolidamento della sua posizione personale, per Jehne «sarebbe esagerato e irrealistico pretendere che uomini politici in attività agissero contro i propri interessi per provare il loro orientamento in favore degli interessi collettivi». Sul versante sociologico, d’altra parte, «una struttura politica in cui il bene comune e gli interessi particolari di coloro che si occupano della cosa pubblica entrano regolarmente in conflitto non è affatto sana; in altre parole, un sistema politico fondato sull’autopunizione della sua élite ha un grave difetto congenito» (JEHNE, *Giulio Cesare*, 107).

32. Ciò che sarebbe mancato a Cesare, secondo JEHNE, *Der Staat*, 448-449 ntt. 9-13, per trasformare il suo predominio «in ein überpersönliches monarchisches System» sarebbe stata l’ereditarietà della sua posizione: la redazione di un comune testamento, come avrebbe provveduto a fare qualsiasi aristocratico romano, non avrebbe certo garantito la coesione della sua «riesiges Erbe». Nella tradizione romana, d’altro canto, non vi erano tracce di ‘monarchia ereditaria’, in quanto quella arcaica «galt als Wahlkönigtum, so daß Caesar sogar durch die Übernahme des *rex*-Titels in dieser Hinsicht nicht wesentlich weiter gekommen wäre»; inoltre, il principato augusteo «formal nicht erblich gewesen (ist)». L’assenza di una ‘strategia’ successoria potrebbe quindi denunciare effettivamente, sul punto, «ein vermeidbares Defizit seines System oder ein Indiz seine Konzeptionslosigkeit». Lo studioso doveva comunque riconoscere che la mancata acquisizione di un vasto consenso della classe dirigente nei confronti della sua ‘monarchia’ (o ‘monocrazia’) avrebbe rappresentato – non diversamente da quanto opinava Meier – una ‘Strukturschwäche’, non rimediabile neppure se si fosse trattenuto lungamente a Roma: la nobiltà, come osservato da DE MARTINO, *Storia*, 223, «non si rassegnava a veder governato lo Stato mediante poteri di carattere personale, posti al di sopra delle istituzioni, per correggerle e sostanzialmente infrenare il suo predominio a vantaggio di più ampie categorie della stessa classe dirigente»; benché qualche aristocratico si fosse avvicinato a Cesare, «il problema non era quello del potere in senso formale, [ma] era molto più complesso e le sue radici affondavano nel seno della società: l’aristocrazia non sentiva di affidarsi ad un uomo, il quale aveva mirato a limitare i suoi privilegi». L’unica possibilità sarebbe stata, dunque, quella di rinunciare alla sua supremazia ritagliandosi un ruolo conforme a quello auspicato da Cic. *Marc.* IX, 27, ma, come gli stessi contemporanei ben capivano ragionando realisticamente, l’idea di restaurare

I due orientamenti delineati rappresentano i poli opposti di un dibattito all'interno del quale sono perfettamente legittime posizioni intermedie: tra il completo annichilimento progettuale e la consapevole trasformazione dell'impianto costituzionale risiede, con ogni probabilità, un punto di equilibrio che rappresenta il migliore approccio alla vasta gamma dei provvedimenti assunti da Cesare. Senza dubbio volti a stabilizzarne la supremazia, quand'anche egli si fosse prefisso soltanto questo obiettivo, i risultati permettono di identificare schemi operativi riconducibili a un embrionale (se vogliamo mantenere un profilo di prudenza), ma originale fondamento teorico di natura costituzionale ed è quindi necessario ora soffermarsi sui primi, donde poi transitare all'individuazione del secondo: l'analisi deve stagliarsi, pertanto, sul piano tecnico riguardando le realizzazioni concrete piuttosto che vertere sullo scavo di intenzioni sottratte – per ineludibile necessità storica – a qualsivoglia controllo di effettività.

La gestione cesariana del potere attinge in partenza alla prassi repubblicana, seguita abbastanza fedelmente sino alla vittoria di Farsalo, dopo la quale gli 'scrupoli legalistici'³³ serbati sino a quel momento subiscono una rapida

la vecchia *res publica* era incompatibile con la mentalità cesariana, non rappresentando tale evenienza (e in questo Meier coglie nel segno) una seria 'alternativa'. Piuttosto, «egli poteva essere certo del fatto che, durante la sua assenza, si sarebbe fatto sentire in Roma il vuoto di potere [una sorta di 'Freiraum'] e che da ciò sarebbero sorti nuovi conflitti e agitazioni, per porre rimedio ai quali egli avrebbe potuto fare ritorno, proprio come era accaduto nel 47 a.C.» (JEHNE, *Giulio Cesare*, 109). Per lo studioso, dunque, «in tal modo si sarebbe potuta consolidare gradatamente l'idea che il mantenimento della pace e dell'ordine, la ragione per la quale esisteva la monarchia, era un valore profondo e forse anche i tradizionali circoli senatori si sarebbero via via adattati alla nuova situazione», plasticamente espressa dalla dittatura perpetua. Di tali aporie e ambivalenze discute, d'altra parte, MEIER, *Caesar*, 13, che nota forti incongruenze all'epoca di Cesare in quanto, «während der Handlungsrahmen entsprechend der Transformation der übergreifenden Ordnung zunehmend durch monarchische Elemente angereichert wurde, blieb der Diskurs – jedenfalls soweit er für uns greifbar ist – an einem Punkt stehen, der weiterhin die Republik als Ausgangsbasis, Hintergrund und Möglichkeit voraussetzte». Sul problema DE MARTINO, *Storia*², III, 277, si era già pronunciato, quando aveva fatto notare come, «sebbene la repubblica fosse ancora dominata dalle idee tradizionali dell'ordinamento cittadino, tuttavia essa era pur sempre e da tempo un impero mondiale», che «nei confronti dei sudditi si presentava con tutti gli elementi del potere monarchico»: tuttavia, «non era ancora possibile trasferire questi caratteri istituzionali del potere regio anche in Roma e in Italia», a causa dei compromessi cui si sarebbe dovuti scendere con le strutture repubblicane, «ed al più si poteva tendere a porre al di sopra di esse un organo nuovo, di carattere monarchico».

33. Per tutto il 49 a.C. Cesare aveva tentato di ricondurre alla legalità la sua posizione

attenuazione: sul versante dinamico, infatti, magistrature e poteri sono fruiti con crescente disinvoltura, entro un quadro in cui prevalgono tre modalità operative, vale a dire rispettivamente assunzione diretta, controllo indiretto e ricorso a delegati o collaboratori (secondo le circostanze, in forma collegiale oppure individuale). Trattandosi di una struttura in via di progressiva delineazione, destinata ad assumere una fisionomia più nitida nell'imminenza della spedizione partica, per comprenderne i caratteri va intrapreso un percorso diacronico³⁴, se non altro perché Cesare – deciso ad assentarsi dall'Urbe per almeno tre anni – si sarebbe dovuto dotare nel marzo 44 di un'organizzazione ragionevolmente affidabile e autosufficiente, che gli consentisse di dedicarsi con relativa tranquillità alla campagna militare. Di certo non gli sarebbe stato possibile agire alla medesima stregua della guerra gallica, durante la quale periodiche e frequenti discese in Cisalpina gli avevano permesso di trasmettere 'da vicino' il proprio sostegno a quanti operavano in sua vece a Roma e, inoltre, di fare avvertire la propria presenza agli avversari politici. È pertanto da condividere quanto ha affermato Jehne, secondo cui «der Fundament jeder Beurteilung Caesars muß die Rekonstruktion seines Staates zum Zeitpunkt seines Todes sein»³⁵: ma, si badi, l'affermazione sarebbe stata appropriata anche in assenza della congiura bruto-cassiana, giacché l'inizio della campagna partica avrebbe comunque rappresentato un momento di svolta, in corrispondenza del quale valutare le alterazioni morfologiche recate *medio tempore* dal dittatore all'apparato costituzionale e cristallizzate per il triennio successivo.

costituzionale, come attestato non solo dai caratteri della dittatura assunta alla fine dell'anno per svolgere le elezioni e le *feriae Latinae*, ma anche dal discorso del 1 aprile innanzi ai senatori che non avevano seguito Pompeo, alla luce di Caes. *bell. civ.* I, 32, 2, circa la legittima aspirazione a ricoprire nuovamente il consolato nel rispetto dell'ordinario intervallo decennale: *Docet se nullum extraordinarium honorem appetisse, sed expectato legitimo tempore consulatus eo fuisse contentum, quod omnibus civibus pateret.*

34. Si segue, sotto tale profilo, DE MARTINO, *Storia*, III, 226, secondo cui «la costituzione di Cesare non è stata dettata in modo repentino, ma risulta da una serie di atti, i quali gradualmente modificano le antiche istituzioni repubblicane», sicché «essa deve essere ricostruita nel suo divenire storico, rifiutando uno schema formale, che non sarebbe per nulla corrispondente alle vicende reali di questo periodo»: ciò non impedisce, tuttavia, di individuare alcune paradigmi operativi che, eminentemente dopo Farsalo, egli avrebbe applicato – pur con la disinvoltura propria di chi non avrebbe voluto conformarsi a (ed essere vincolato da) modelli precostituiti – con una certa coerenza.

35. JEHNE, *Der Staat*, 13.

2. Assunzione diretta

La dittatura *comitiorum habendorum causa* assunta da Cesare nel dicembre 49 persegue l'obiettivo di consentirgli l'accesso al consolato per l'anno successivo, sì da 'legalizzare' la propria posizione avendo, come promagistrato, oltrepassato il pomerio – una volta esaurito il proprio mandato in Gallia – senza preventivamente deporre l'*imperium*, in violazione della *lex Cornelia de provinciis ordinandis*³⁶; egli avrebbe altresì rispettato l'intervallo decennale,³⁷ di cui è dubbia la fonte legislativa³⁸, ma la cui osservanza era certamente richiesta dalla prassi. Diverso, invece, l'inquadramento costituzionale dell'iterazione del consolato per tre anni consecutivi, dal 46 al 44, la cui estraneità alle regole del *cursus honorum* non sarebbe stata certamente attenuata dagli illustri precedenti rappresentati da Mario e, sebbene non in immediata successione diacronica, da Pompeo: dopo Farsalo, una volta sancita la sua vit-

36. Circa i dubbi sui contenuti del provvedimento sillano che avrebbe scisso *domi militiaeque* il *summum imperium*, cfr. GIOVANNINI, 'Consulare imperium', 97 ss.; GIRARDET, 'Imperia', 155 ss.; BECK, *Consular*, 89 ss., secondo cui questa legge «continues to rise suspicions, and its historicity has been rejected on good grounds, especially with regard to a formal deprivation of an *imperium militiae* from the consuls» (v. anche HURLET, *Consulship*, 323-324). In precedenza LINTOTT, *The Constitution*, 213, aveva posto in luce come «the notion that Sulla sought to defuse the danger of long-term military commands by legislation» fosse una chimera, né i suoi sostenitori nella decade successiva avrebbero riconosciuto il problema. Infatti, «Metellus Pius was about nine years in Spain fighting Sertorius, Pompey about six; Lucullus was ultimately about seven years in the East, and there were many commands of about three years». Risiedesse la ragione nella carenza di «sufficient competent commanders for the large number of battle-zones» oppure in «intrigue and personal ambition», resta il fatto che «the precedent had already been set in the seventies for the long-term commands that dominated the last years of the Republic» (per l'esistenza di una *lex Cornelia de provinciis ordinandis*, cfr. la perorazione di MOMMSEN, *Romisches Staatsrecht*, I, 57 ss.; II, 94, 214-215; III, 1086-1087, 1102-1103, favorevole alla tradizione inaugurata da François Hotman nella seconda metà del Cinquecento; ROTONDI, 'Leges publicae', 353).

37. Che la sua aspirazione al secondo consolato fosse lecita si desume proprio da Caes. *bell. civ.* III, 1, 1: *is enim erat annus quo per leges ei consulem fieri liceret*, il quale aveva annoverato la frustrazione della stessa da parte del senato come una delle ragioni che lo avrebbero indotto a traversare il Rubicone (cfr., da ultimo, FEZZI, *Il dado è tratto*, 177 ss.).

38. Sotto il profilo legislativo, cfr. ROTONDI, 'Leges publicae', 224-225. (*Plebiscitum ne quis eundem magistratum intra X annos caperet*, cui accenna Liv. VII, 42, 1, sebbene l'attribuzione a Genucio sia dubbia); 279 (*lex Villia annalis* del 180 a.C., che non avrebbe modificato l'assetto precedente circa le norme per la rielezione alla medesima carica); 290-291 (*lex de consulatu non iterando* del 151 a.C., implicitamente confermativa delle disposizioni anteriori).

toria e mitigatasi l'esigenza di ossequiare la tradizione repubblicana per non concedere argomenti agli avversari, Cesare avrebbe ottenuto il consolato per cinque anni di seguito, nonché la dittatura non per sei mesi, ma per un anno intero³⁹. In realtà, il relativo provvedimento avrebbe contemplato l'esone-

39. Dio Cass. XLII, 20, 3: ὑπατός τε γὰρ ἕτη πέντε ἐφέξῃς γενέσθαι καὶ δικτάτωρ οὐκ ἐς ἔκμηρον ἀλλ' ἐς ἐνιαυτὸν ὅλον λεχθῆναι ἔλαβεν; impreciso, invece, Suet. *Div. Iul.* LXXVI, 2: *Tertium et quartum consulatum titulo tenuis gessit contentus dictaturae potestate decretae cum consulatibus simul atque utroque anno binos consules substituit sibi in ternos novissimos menses, ita ut medio tempore comitia nulla habuerit praeter tribunorum et aedilium plebis praefectosque pro praetoribus constituerit, qui absente se res urbanas administrarent. Pridie autem Kalendas Ianuarias repentina consulis morte cessantem honorem in paucas horas petenti dedit.* Lo storico, infatti, indipendentemente dal giudizio 'funzionale' sul terzo e quarto consolato, erra nell'indicare che Cesare avrebbe abdicato in entrambi i casi negli ultimi tre mesi dell'anno: innanzitutto, la rinuncia alla carica avrebbe riguardato il 45 e il 44, vale a dire la quarta e la quinta volta in cui avrebbe gerito tale magistratura, giacché nel 46 – in cui fu *Cos. tert.* – ricoprì la carica per l'intero anno insieme a Lepido. In secondo luogo, il riferimento alla sostituzione intervenuta *in ternos novissimos menses* si sarebbe verificata soltanto nel 45, quando, all'inizio di ottobre, Cesare avrebbe rinunciato al consolato *sine conlega* per gratificare i *suffecti*, Q. Fabio Massimo e C. Trebonio (la cui legittimità, non basata su alcuna deliberazione comiziale né giustificata da impedimenti oggettivi circa l'esercizio della magistratura consolare, era percepita come carente, a parere di Suet. *Div. Iul.* LXXX, 3: *Quinto Maximo suffecto trimenstrique consule theatrum introeunte, cum lictor animadverti ex more iussisset, ab universis conclamatum est 'non esse eum consulem'*). È in occasione del consolato rivestito nel 44, invece, che il dittatore avrebbe predisposto di rinunciare al consolato non appena fosse partito per la spedizione partica, facendosi sostituire dal *suffectus* Dolabella nonostante l'opposizione di Antonio, il che sarebbe dovuto avvenire in marzo e non in ottobre. Il 'consolato continuo' che lo storico evoca (Suet. *Div. Iul.* LXXVI, 1), accostandolo alla *dictatura perpetua* e alla *praefectura morum*, va incapsulato in un elenco – eterogeneo contenutisticamente e non ordinato cronologicamente – di attribuzioni, onori e privilegi che non consente di capire gli esatti connotati diacronici e sostanziali dell'assegnazione, in quanto risponde a una logica peculiare, ossia giustificare legalmente il cesaricidio: *praegravant tamen cetera facta dictaque eius, ut et abusus dominatione et iure caesus existimetur. Non enim honores modo nimios recepit: continuum consulatum, perpetuam dictaturam praefecturamque morum, insuper praenomen Imperatoris, cognomen Patris patriae, statuam inter reges, suggestum in orchestra; sed et ampliora etiam humano fastigio decerni sibi passus est.* Non è neppure esatta l'affermazione di Svetonio secondo cui Cesare tenne il terzo e il quarto consolato soltanto a titolo onorifico, «accontentandosi del potere dittatoriale», quanto meno nella misura in cui, dal gennaio all'aprile del 46 egli sarebbe stato unicamente console, insieme a Lepido (così JEHNE, *Der Staat*, 39 n. 4, secondo cui la dittatura non sarebbe stata rinnovata nell'autunno 47 per ragioni propagandistiche: «er konnte der Agitation der Pompeianer, die ja so sehr auf Legitimität pochten, als Inhaber des regulären

ro dall'osservanza della decennalità per il quinquennio a venire, attraverso una *rogatio de lege solvendo* (analogamente a quanto avvenuto in precedenza, giusta Liv. VIII, 16; IX, 7)⁴⁰, piuttosto che il conferimento della magistratura senza interruzione per gli anni seguenti, mediante una legge *de consulatu iterando* (in direzione opposta a quella forse appoggiata da Catone nel 151 a.C.)⁴¹: ne è testimonianza il fatto che Cesare, per il 47, avrebbe lasciato il consolato – sebbene le elezioni si svolgessero in ottobre, dopo il suo ritorno dall'Oriente – a Fufio Caleno e Publio Vatino, ricoprendo soltanto la dittatura, e solo per l'anno successivo si sarebbe avvalso della deroga, rivestendo l'ufficio consolare con Lepido. Se, da un lato, la disposizione rimette alla discrezionalità del destinatario l'individuazione del momento in cui iniziare a fruirne, dall'altro non ne quantifica casualmente la durata in un quinquennio, trattandosi infatti di allineare quest'ultima al turno di tempo entro cui si erano dispiegati nel recente passato gli *imperia extraordinaria*, del tipo di quelli già esercitati da Cesare in Gallia. Controversa risulta, invece, la concessione del consolato per un decennio – sì da eguagliare quanto deciso in ordi-

Oberamtes wirksamer begegnen, als wenn er die traditionelle Notstandsmagistratur innehatte», sebbene un ruolo abbia giocato anche la pessima condotta tenuta a Roma dal *magister equitum* Antonio durante la sua assenza e fosse opportuno trovare il modo per allontanare temporaneamente quest'ultimo, senza però umiliarlo, come sarebbe avvenuto se – in presenza di una nuova dittatura – altri fosse stato nominato capo della cavalleria).

40. Si tratta di situazioni eccezionali, occorse dopo l'approvazione delle *leges Licinia-Sextiae* e, forse, anche del plebiscito di Genucio *ne quis eundem magistratum intra X annos caperet*, delle quali giustappunto riferisce Liv. VIII, 16, 4-5: *itaque omni ope adnisi sunt, ut maximum ea tempestate imperatorem M. Valerium Corvum consulem quartum facerent; collega additus Corvo M. Atilius Regulus; et ne forte casu erraretur, petatum ab consulibus ut extra sortem Corvi ea provincia esset* (a. 336-334); Liv. IX, 7: *Interreges Q. Fabius Maximus M. Valerius Coruus. Is consules creavit Q. Publilium Philonem et L. Papirium Cursorem iterum haud dubio consensu civitatis, quod nulli ea tempestate duces clariores essent* (a. 320, dopo la *Caudina clades*). A favore di una dispensa, piuttosto che di un conferimento quinquennale, si dichiarava FERRARY, *À propos des pouvoirs*, 13.

41. Cfr. ROTONDI, *'Leges publicae'*, 290-291, il quale desumerebbe l'operatività di una legge *de consulatu non iterando* (151 a.C.) dall'orazione catoniana *'ne qui consul bis fieret'*, forse occasionata dall'elezione di M. Claudio Marcello, avvenuta per l'anno precedente in violazione del plebiscito Genucio (342 a.C.). Un cenno alla vicenda è prospettato da Liv. *perioch.* LVI: *Cum bellum Numantinum uitio ducum non sine pudore publico duraret, delatus est ultro Scipioni Africano a senatu populoque R. consulatus; quem cum illi capere ob legem, quae uetabat quemquam iterum consulem fieri, non liceret, sicut priori consulatu legibus solutus est.*

ne alla dittatura⁴² – che, ad avviso di Dione Cassio⁴³, sarebbe stata deliberata dopo Munda, se non altro perché Appiano la inserisce tra le proposte rifiutate dal dittatore⁴⁴: è presumibile che una porzione di verità contraddistingua entrambe le narrazioni. La prossimità della scadenza di quanto stabilito nel 48, infatti, ne avrebbe giustificato il rinnovo in termini di ‘Verdoppelung’ (in conformità con l’enorme accrescimento degli onori spettantigli), ma Cesare avrebbe declinato, di conseguenza rinunciando a occupare stabilmente il posto. A conferma del rifiuto rileverebbe la sistemazione dei consolati sino al 42, effettuata nell’imminenza della spedizione partica, circostanza dalla quale si evince come egli preferisse utilizzare la massima magistratura ordinaria per premiare con ampiezza i propri collaboratori⁴⁵.

Poiché i consolati del triennio 46-44 si sovrappongono al periodo in cui egli fruì anche della dittatura decennale, va indagata la ragione per la quale avrebbe rivestito entrambe, il che non sarebbe stato in sé incostituzionale: certamente la massima magistratura ordinaria non gli avrebbe conferito competenze ulteriori rispetto alla dittatura medesima e, quindi, su tale versante avere gerito anche il consolato non sarebbe dipeso dalla necessità di

42. Sull’argomento, per parte mia oggetto di specifica e separata trattazione nel contributo – apparso in *AUPA*, 2021 – dal titolo *Sull’inquadramento*, 203 ss., rinvio altresì a WILSON, ‘*Dictator*’, 303-332 e a LICANDRO, *Cesare deve morire*, 27-75.

43. Dio Cass. XLIII, 45, 1: τὰς τε γὰρ ἀρχὰς αὐτῶ καὶ τὰς τοῦ πλήθους ἀνέθεσαν, καὶ ὑπατον αὐτὸν ἐπὶ δέκα ἔτη, ὥστε καὶ δικτάτορα πρότερον, προεχειρίσαντο.

44. App. II, 16, 107: τὰς δὲ ἄλλας τιμὰς χωρὶς τῆς δεκαετοῦς ὑπατείας προσέμενος ...

45. D’altra parte, la notizia svetoniana circa il *continuum consulatum* rivestito da Cesare va collegata all’intento dello storico di enfatizzare l’umiliazione inferta ai *nobiles*, i quali avrebbero visto precluso lo scopo della loro esistenza politica sia attraverso tale decisione, sia mediante il sistematico ricorso ai *suffecti*, sicché ciò «selbstverständlich unter den Ehren und Rechten vermerkt werden mußte, die die Opposition auf den Plan riefen», potendosi concludere come «Caesar kein Dauerconsulat besessen hat» (JEHNE, *Der Staat*, 41-42). Al contrario, propendevano per l’attribuzione decennale dell’ufficio MEYER, *Caesars Monarchie*, 446 e SIBER, *Cäsars Diktatur*, 117, secondo cui «für die folgenden zehn Jahre wurde er zum Alleinkonsul gewählt» (v. altresì GELZER, *Caesar*, 285; DE MARTINO, *Storia*², III, 239). Per DOBESCH, *Caesars Apotheose*, 143, «hier ist nicht nur die Parallele zur zehnjährigen Dictatur an sich offenkundig und auch klar bezeugt, auch die Tatsache, daß für das Konsulat, das ein Jahresamt war, fast dieselbe Formulierung verwendet wird wie vorher für die Dictatur, ist uns ein bedeutender Hinweis darauf, daß die Dictatur nunmehr als Jahresamt aufgefaßt wurde»; negava, infine, che l’attribuzione decennale fosse avvenuta attraverso una *lex comitialis* WERNER, *Caesar*, 249, in quanto «diese Amtsübertragung, die als solche einer Verfassungsänderung bedurft hätte, kam nicht durch Volkswahl in den Zenturiatcomitien zustande, sondern durch einfachen Senatsbeschluß».

assicurarsi i poteri necessari per controllare l'apparato statale⁴⁶. Esplicativamente, vanno seguite due strade, la prima delle quali attiene all'aspetto della *dignitas*, mentre la seconda – più articolata – riguarda il profilo funzionale.

Circa il primo profilo, è indubbio che Cesare non volesse apparire inferiore ad altre eminenti personalità romane circa il numero dei consolati ricoperti, sulla base di una sorta di 'concorrenza' particolarmente avvertita nei confronti di Pompeo (come attestato anche dall'assenza di collega per il 45, analogamente a quanto avvenuto nel 52 per il suo avversario)⁴⁷. Sussistono inoltre ragioni di carattere funzionale, che meglio si colgono alla luce del rapporto corrente tra dittatura e consolato nel senso che, in primo luogo, assumendo entrambe le magistrature Cesare avrebbe cercato di prevenire la concorrenza tra titolari d'imperio⁴⁸: a lui medesimo, come dittatore, sarebbe infatti spettato in via esclusiva il comando delle operazioni militari, mentre all'altro console e/o al *magister equitum* sarebbe toccato, in sua assenza, il governo di Roma, da esercitare rimanendo all'interno della città, sì da riservarsi – mediante la separazione soggettiva e geografica tra *imperium domi e militiae*, nonché subordinando stabilmente gli altri «Imperiumsträgern» al dittatore – la decisione ultima. In sostanza, alla guida della *res publica* si sarebbe installata una magistratura collegiale diseguale, composta dal *dictator* (annuale, ma iterabile per un decennio, e poi perpetuo) impegnato a combattere e, di volta in volta, da un console o da un comandante della cavalleria, preposti all'amministrazione dell'Urbe: il che avrebbe rappresentato una novità, considerato che l'ufficio tanto dell'uno quanto dell'altro aveva assunto nel tempo una spiccata connotazione militare, la quale – con specifico riguardo ai consoli – ne aveva determinato la presenza in città quasi soltanto

46. Si è ipotizzato, da parte di MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II.1, 17-18, che l'assunzione del consolato da parte di Cesare fosse finalizzata a risanare la 'Zurücksetzung' del dittatore rispetto al console riguardo alla disponibilità della 'Staatskasse', ma in ogni caso, come osserva JEHNE, *Der Staat*, 39 n. 2, «blieb diese schlechtere Stellung des Dictators theoretisch».

47. Per JEHNE, *Der Staat*, 40-41, «daß Caesar 45 in Kampf gegen die Pompeiussöhne in Spanien nicht nur Dictator, sondern auch *consul sine collega* war, ist wohl unter anderem Ausdruck dieser Konkurrenz: Caesar wurde damit eine besondere Ehre zuteil, die vor ihm nur Pompeius im Jahre 52 gewährt worden war», sì da eguagliare il nemico vinto anche sotto questo profilo. Circa il consolato unico del picenate, che lo assunse detenendo simultaneamente il governatorato – tramite legati – delle due Spagne, cfr. *ex plurimis* GAGLIARDI, *Cesare*, 66 ss.; FEZZI, *Pompeo*, 146 ss.

48. Cfr. JEHNE, *Der Staat*, 40 n. 8.

all'inizio e alla fine del loro mandato. Questo assetto avrebbe assunto, nelle intenzioni di Cesare, carattere ordinario già dal 46, non venendo alterato neppure nelle (breve) fasi in cui egli rimase a Roma, con la differenza che in sua presenza consoli e *magistri equitum* avrebbero circoscritto il proprio ruolo all'adempimento di mansioni sussidiarie e residuali. In secondo luogo, al versante funzionale va altresì ascritta una motivazione contingente, ossia relativa soltanto alle dittature assunte nel 45 e nel 44, le quali avrebbero presupposto l'abdicazione della precedente e la *dictio* consolare per l'assunzione di quella nuova, quand'anche egli figurasse già come *designatus*⁴⁹: in entrambi i casi la simultanea titolarità del consolato avrebbe fatto sì che non vi fosse soluzione di continuità nella spettanza dell'*imperium* quando, per effetto del transito da una dittatura all'altra, Cesare fosse rimasto privo di quello derivante da quest'ultima.

A fronte della diretta assunzione di dittatura e consolato, da interpretare come il naturale coronamento della vita politica di ciascuno dei personaggi preminenti durante il periodo repubblicano, Cesare acquisì in prima persona numerosi altri poteri, talora estratti – secondo una tecnica che, poi, Ottaviano Augusto avrebbe largamente perfezionato – da magistrature già gerite in passato o la cui regolare copertura avrebbe comunque recato in dote, oltre alle competenze auspiccate, anche rilevanti limitazioni; talaltra conferiti allo scopo di neutralizzare vincoli determinati dall'interferenza delle sue decisioni con competenze di altri organi costituzionali.

Dopo Farsalo, per via legislativa e in deroga alla *lex Cornelia de maiestate*, è assegnato a Cesare – che lo aveva in ogni caso già acquisito con la pura forza, come correttamente rileva Cassio Dione⁵⁰ – l'esercizio assoluto e discrezionale del potere di dichiarare la guerra e concludere la pace nei confronti di chiunque⁵¹, sì da essere definito *κύριον* dei rapporti internazionali, con due

49. Sulla posizione giuridica del *designatus* nella tarda repubblica, v. RAMPAZZO, *Quasi praetor non fuerit*, 379 ss.; per una visione d'insieme, cfr. FEIG VISHNIA, *Roman Elections*, specialm. 105 ss.

50. Dio Cass. XLII, 20, 2: *καὶ ἦν μὲν που καὶ τοῦτο καὶ πρὶν ἐπ' ἐκείνω ἄτε καὶ δύναμιν τηλικαύτην ἔχοντι· τοὺς γοῦν πολέμους οὐς ἐπολέμησε πάντας ὀλίγου καθ' ἑαυτὸν ἀνείλετο· ὁμῶς δ' οὖν αὐτῷ (πολιταὶ τε γὰρ καὶ αὐτοτελεῖς ἔτι δοκεῖν εἶναι ἤθελον) ταῦτά τε οὕτως ἐψηφίσαντο καὶ ἄλλα πάντα <ἄ> καὶ ἀκόντων αὐτῶν ἔχειν ἐδύνατο.*

51. Dio Cass. XLII, 20, 1: *καὶ πολέμων καὶ εἰρήνης κύριον, προφάσει τῶν ἐν τῇ Ἀφρικῇ συνισταμένων, πρὸς πάντας ἀνθρώπους ἀπέδειξαν αὐτόν, κἄν μηδὲν μήτε τῷ δήμῳ μήτε τῇ βουλῇ περὶ αὐτῶν κοινώσῃται.* Non si sarebbe comunque trattato di una novità assoluta perché già in occasione del conferimento di *imperia extrardinaria* a Pompeo, nel 67 e 66 a.C., erano stati

conseguenze: da un lato, non avrebbe dovuto ‘compartecipare’ alcuna decisione – neppure sul piano informativo – col popolo e il senato, che sarebbero stati anche formalmente esautorati⁵²; dall’altro, sebbene sulla base di un separato provvedimento⁵³, avrebbe potuto definire in totale autonomia la sor-

approvati due plebisciti – rispettivamente rogati da Gabinio *de bello piratico* e da Manilio *de bello Mithridatico* – che gli attribuivano poteri non dissimili da quelli concessi in prosieguo a Cesare; ancora più esplicita sarebbe stata la *lex Trebonia de provinciis consularibus*, la quale avrebbe attribuito a Pompeo e Crasso nel 55 a.C. ampia facoltà di condurre guerre e concludere paci in Spagna e in Siria. Su quest’ultimo provvedimento, v. Plut. *Cato min.* XLIII, 1: Γαῖου δὲ Τρεβωνίου γράψαντος νόμον ὑπὲρ νομῆς ἐπαρχιῶν τοῖς ὑπάτοις, ὥστε τὸν μὲν Ἰβηρίαν ἔχοντα καὶ Λιβύην ὑφ’ αὐτῶ, τὸν δὲ Συρίαν καὶ Αἴγυπτον, οἷς βούλοιντο πολεμεῖν καὶ καταστρέφεισθαι ναυτικαῖς καὶ πεζικαῖς δυνάμεσιν ἐπιόντας; Dio Cass. XXXIX, 33, 2: Γάιος δὲ δὴ Τρεβώνιος δημαρχῶν ἔγραψε τῶ μὲν τήν τε Συρίαν καὶ τὰ πλησιόχωρα αὐτῆς, τῶ δὲ τὰς Ἰβηρίας (καὶ γάρ τι καὶ ἔναγχος ἐκεκίνητο) ἄρχειν ἐπὶ πέντε ἔτη δοθῆναι, στρατιωταῖς τε ὅσοις ἂν ἐθελήσωσι καὶ τῶν πολιτῶν καὶ τῶν συμμάχων χρωμένους, καὶ πόλεμον καὶ εἰρήνην πρὸς οὓς ἂν βουληθῶσι ποιουμένοις.

52. Ciò non toglie che il Senato continuasse ad occuparsi delle relazioni con i regimi satelliti per esplicita volontà di Cesare, giungendo persino a ratificare deliberazioni predisposte dai collaboratori di quest’ultimo all’insaputa dei componenti dell’assemblea la quale, in alcuni casi, non si sarebbe neppure riunita. Ciò sarebbe attestato da una lettera inviata da Cicerone a Papirio Peto nel primo mese intercalare del 46 a.C., mentre il dittatore era ancora presente a Roma, come risulta da Cic. *fam.* IX, 15, 4: *An minus multa senatus consulta futura putas, si ego sim Neapoli? Romae cum sum et urgeo forum, senatus consulta scribuntur apud amatorem tuum, familiarem meum; et quidem, cum in mentem venit, ponor ad scribendum et ante audio senatus consultum in Armeniam et Syriam esse perlatum, quod in meam sententiam factum esse dicatur, quam omnino mentionem ullam de ea re esse factam. Atque hoc nolim me iocari putes; nam mihi scito iam a regibus ultimis allatas esse litteras, quibus mihi gratias agant, quod se mea sententia reges appellaverim, quos ego non modo reges appellatos, sed omnino natos nesciebam.* L’Arpinate lamentava la falsificazione dei decreti senatori, redatti a casa di Balbo, mediante i quali si concedevano titoli regali a sovrani orientali di cui non conosceva neppure l’esistenza, malgrado risultasse il suo nome come promotore dell’iniziativa e, per questa ragione, gli fossero giunte lettere di ringraziamento da regioni lontanissime. Per JEHNE, *Der Staat*, 443, la circostanza farebbe chiarezza circa la gestione cesariana delle forme repubblicane, con speciale riguardo al *senatus consultum*, che conserva immutata la sua natura di atto giuridico e il suo formulario, «aber Caesar nahm sich nicht mehr die Zeit, die korrekte Prozedur einzuhalten, sondern ließ die Beschlüsse wohl nur global ratifizieren und ohne Rücksicht auf die Details des äußeren Ablaufs publizieren».

53. Dio Cass. XLII, 20, 1: τοὺς τε γὰρ τὰ τοῦ Πομπηίου φρονήσαντας ἐπέτρεψαν αὐτῶ πάνθ’ ὅ τι ποτ’ ἂν ἐθελήσῃ δράσαι, οὐχ ὅτι καὶ αὐτὸς παρ’ ἑαυτοῦ οὐ τοῦτ’ ἤδη λαβῶν εἶχεν, ἀλλ’ ἵνα καὶ ἐν νόμῳ δὴ τι αὐτὸ ποιῆν δόξῃ. Anche alla luce delle argomentazioni elaborate da FERRARY, *À propos des pouvoirs*, 14 ss., risulta assai più credibile che la *lex Hirtia*, cui si riferisce Cic. *Phil.* XIII, 16, 32 segnalandone il persistente vigore nel 44 (nonostante le obiezioni di

te dei pompeiani. Come corollario, gli veniva concesso di celebrare il trionfo su Giuba e sui romani che avessero combattuto al fianco di quest'ultimo, nonostante non sapesse se e quando sarebbe stata combattuta, e neppure se avrebbe assunto personalmente la responsabilità delle operazioni⁵⁴.

Unitamente alla dittatura annuale e al consolato quinquennale, dopo Farsalo venne concessa a Cesare la *tribunicia potestas a vita* (τήν τε ἐξουσίαν τῶν δημάρχων διὰ βίου), il che non era mai avvenuto, e a essa si sarebbero accompagnati i segni distintivi del ruolo, in specie il diritto di sedere sui *subsellia* e di essere considerato come i tribuni 'sotto gli altri profili'⁵⁵. Sul piano tecni-

BAUMANN, *The 'Crimen maiestatis'*, 166 ss.), sia stata introdotta sotto forma di plebiscito dal tribuno Irzio nel 48 a.C., piuttosto che da quest'ultimo – in veste di pretore – nel 46. Tale conclusione, sostenuta in origine da WILLEMS, *Le Sénat*, I, 592-593, ma avversata da MOMMSEN, *CIL*, I, n. 627, e da LANGE, *Römische Alterthümer*², III, 455; LANGE, *Römische Alterthümer*³, II, 687 (nonché, dubitativamente, da ROTONDI, *Leges publicae*, 419), è avvalorata dal passo dioneo e giustificata dalla considerazione per cui

«en dissociant les pouvoirs dictatoriaux et les pouvoirs discrétionnaires sur le sort des Pompéiens, et en se faisant conférer les seconds par un plébiscite, César faisait tout pour éviter qu'on vît en lui un second Sylla» (FERRARY, *À propos des pouvoirs*, 16).

54. Dio Cass. XLII, 20, 5: καὶ ἕτερον δέ τι, εἰθισμένον μὲν γίνεσθαι, ἐν δὲ δὴ τῇ τοῦ καιροῦ διαφθορᾷ καὶ ἐπίφθορον καὶ νεμεσητὸν ὄν, ἔγνωσαν· τοῦ γὰρ πολέμου τοῦ πρὸς τε τὸν Ἰόβαν καὶ πρὸς τοὺς Ῥωμαίους τοὺς μετ' αὐτοῦ πολεμήσαντας· ὃν ὁ Καῖσαρ οὐδέπω τότε οὐδ' ὅτι γενήσοιτο ἠπίστατο, πέμψαι τινὰ αὐτῶ νικητήρια ὡς κεκρατηκότι προσέταξαν. Concesso pur contemplandone astrattamente la futura assenza dallo scenario degli eventi, il trionfo sarebbe stato attribuito a Cesare perché, «quel que fût sur le terrain le responsable des opérations en Afrique, ... elles se feraient de toute façon sous les auspices du détenteur de l'*imperium* suprême: une telle mesure complèterait celles qui donnaient à César le commandement général des opérations et qui assimilaient pratiquement les (pro)magistrats à des légats» (così FERRARY, *À propos des pouvoirs*, 14).

55. Dio Cass. XLII, 20, 3: ὕπατός τε γὰρ ἔτη πέντε ἐφεξῆς γενέσθαι καὶ δικτάτωρ οὐκ ἐς ἔκμηνον ἀλλ' ἐς ἐνιαυτὸν ὄλον λεχθῆναι ἔλαβεν, τήν τε ἐξουσίαν τῶν δημάρχων διὰ βίου ὡς εἰπεῖν προσέθετο· συγκαθέζεσθαι τε γὰρ ἐπὶ τῶν αὐτῶν βάθρων καὶ ἐς τὰλλα συνεξετάζεσθαι σφισιν, ὃ μηδενὶ ἐξήν, εὔρετο. A un apposito plebiscito sembra credere ROTONDI, *Leges publicae*, 417, ipotesi peraltro non condivisa da DE MARTINO, *Storia*², III, 234 e n. 57 (con bibliografia), secondo cui «se la tendenza della legislazione in quell'anno era di conferire una veste legale ai poteri già di fatto esercitati da Cesare, allora ci sembra poco verosimile che si sia offerto il consolato per cinque anni, la scelta dei magistrati e la *tribunicia potestas a vita*»; in sostanza, ad avviso dello studioso, si sarebbe trattato del solo diritto di sedere tra i tribuni, come proverebbe «l'espressione del testo ὡς εἰπεῖν (= per così dire)», senonché tanto la precisione tecnica del passo dioneo nel suo complesso quanto il conferimento successivo della *sacrosanctitas* a Cesare legittimano l'interpretazione 'sostanzialista', incline alla concessione della *tribunicia potestas* vitalizia in questo frangente.

co, dunque, non avrebbe assunto la magistratura – mai gerita in precedenza, dato che nel 65 a.C. era stato edile curule in quanto patrizio –, bensì le facoltà ‘attive’ riconnesse alla medesima, ossia il *ius auxilii* e la *summa coercendi potestas*. Che poi, forse per opportunità, non se ne fosse avvalso è irrilevante, ben potendolo fare almeno in una circostanza, vale a dire in quella attinente a Epidio Marullo e Cesezio Flavio, la decadenza dei quali fu infatti reclamata dal tribuno C. Elvio Cinna; indipendentemente da ciò, Cesare avrebbe potuto opporre l’*intercessio* a chiunque, arrestando qualsivoglia iniziativa legislativa a lui sgradita e promuovendone *ad libitum* in forza dell’*ius agendi cum plebe*, senza tuttavia soffrire delle limitazioni connesse alla carica, segnatamente in materia di *imperium*, mentre solo in un momento successivo gli sarebbe stata attribuita la *sacrosanctitas tribunicia*. Ancorché Ferrary lo abbia giudicato «assez maladroitement formulée»⁵⁶, il passo dioneo su cui si basa la ricostruzione appena esposta non lascia adito a dubbi ed è giuridicamente impeccabile laddove traduce la *tribunicia potestas* come ἐξουσία τῶν δημόρων: a poco vale scorgervi un’anticipazione della vicenda occorsa ad Augusto dopo l’abdicazione dal consolato, nel 23 a.C., adducendo altresì un’interpretazione restrittiva del testo, sulla base della quale Cesare avrebbe fruito di un’equiparazione meramente esteriore ai tribuni. Secondo lo studioso francese, si sarebbero sovradimensionato il valore di una misura ben più limitata, ma che nondimeno avrebbe sottolineato «la prétention de César à avoir défendu contre les Pompéiens (et à continuer à défendre contre les plus irréductibles de ses adversaires) la liberté du peuple et la puissance tribunitienne»⁵⁷, sì da fargli guadagnare il diritto di sedere sui banchi dei tribuni. Al contrario, non vi è nulla di anomalo né di anticipatorio nel ritenere che, proprio per rimarcare la continuità della posizione tenuta sin dagli esordi della guerra civile, egli abbia assunto – giusto per la ragione descritta Ferrary – la *potestas tribunicia* proprio dopo Farsalo, da cui Dione Cassio fa discendere la fruizione dei segni esteriori; Ottaviano Augusto avrebbe poi sviluppato sistematicamente il privilegio cesariano, perfezionando l’assunzione di poteri estrapolati da varie magistrature, ma senza assumerle.

Alla medesima metodologia va ascritta l’acquisizione triennale della *cura morum* dopo la vittoria di Tapso, da intendersi come attribuzione della *potestas censoria* attraverso un senatoconsulto, piuttosto che come competenza

56. FERRARY, *À propos des pouvoirs*, 16.

57. FERRARY, *À propos des pouvoirs*, 17.

spettante a una nuova magistratura, creata nell'occasione⁵⁸: quest'ultima viene richiamata espressamente da Suet. *Div. Iul.* LXXVI, 1 che, tuttavia, correla la *praefectura morum* alla dittatura 'perpetua' e al consolato 'continuo' (elencati subito prima), sì da porre in rilievo il cumulo esorbitante di poteri a causa dei quali Cesare – in quanto tiranno – sarebbe stato *iure caesus*. Di contro, Cic. *ad fam.* IX, 15, 5 e Dio Cass. XLIII, 14, 4 fanno notare come egli abbia assunto questa specifica prerogativa censoria (rispettivamente, in qualità di *praefectus moribus* e di τῶν τρόπων τῶν ἐκάστου ἐπιστάτης), denotando il primo un'intonazione spiccatamente ironica circa l'espletamento del compito⁵⁹ e insinuando il secondo che il beneficiario non sarebbe stato degno della censura⁶⁰. Non è dunque irrilevante che nelle fonti la qualifica soggettiva prevalga sulla denominazione magistratuale, perché proprio

58. Si veda DE MARTINO, *Storia*, III, 236.

59. Cic. *ad fam.* IX, 15, 5: *tamen, quamdiu hic erit noster hic praefectus moribus, parebo auctoritati tuae; cum vero aberit, ad fungos me tuos conferam. Domum si habebō, in denos dies singulos sumptuariae legis dies conferam; sin autem minus invenero, quod placeat, decrevi habitare apud te, scio enim me nihil tibi gratius facere posse.*

60. Dio Cass. XLIII, 14, 4: τῶν τε τρόπων τῶν ἐκάστου ἐπιστάτην (οὕτω γὰρ πως ὠνομάσθη ὥσπερ οὐκ ἀξίας αὐτοῦ τῆς τοῦ τιμητοῦ προσήσεως οὐσης) ἐς τρία αὐτὸν ἔτη. L'illusione circa la sua inadeguatezza alla censura, dovuta alla sua discussa moralità, pare del tutto smentita da Suet. *Div. Iul.* XLIII, 1-2, limitatamente alla parte in cui non delinea le attività cesariane come edile curule o pretore urbano: ... *Diremit nuptias praetorii viri, qui digressam a marito post biduum statim duxerat, quamvis sine probri suspicione. Peregrinarum mercium portoria instituit. Lectarum usum, item conchyliatae vestis et margaritarum nisi certis personis et aetatibus perque certos dies ademit. Legem praecipue sumptuariam exercuit dispositis circa macellum custodibus, qui obsonia contra vetitum retinerent deportarentque ad se, submissis nonnumquam lictoribus atque militibus, qui, si qua custodes fefellissent, iam adposita e triclinio auferrent* (ipotizzava con molta cautela, sulla base del testo, una *lex Iulia de portoriis mercium peregrinarum* ROTONDI, '*Leges publicae*', 420). Circa l'adozione di una *lex Iulia sumptuaria*, v. altresì Dio Cass. XLIII, 25, 2: καὶ τὰ ἀναλώματα τῶν τι ἐχόντων ἐπὶ πλείστον ὑπ' ἀσωτίας ἐξηγμένα οὐκ ἐν νόμῳ μόνον ἐμετρίασεν, ἀλλὰ καὶ τῷ ἔργῳ ἰσχυρῶς ἐν φυλακῇ ἐποίησατο, la cui severa applicazione sarebbe testimoniata anche da Cic. *ad Att.* XIII, 7, 1 e *ad fam.* VII, 26, 2, nonché dalla già citata lettera *ad fam.* IX, 15, 5 (cfr. ROTONDI, '*Leges publicae*', 420; DE MARTINO, *Storia*, III, 281; BALTRUSCH, '*Regimen morum*', 99-100; per BOTTIGLIERI, *La legislazione*, 171-172, la legge non avrebbe colpito tanto il consumo smodato di ogni derrata, «quanto quello di alcuni cibi, dal momento che si fa cenno a tasse imposte su alcuni alimenti e a merci proibite»; pertanto, «l'attenzione di Cesare sembra maggiormente rivolta verso questi temi, piuttosto che verso un'imposizione di sobrietà che in quest'epoca non poteva più avere presa sulla coscienza dei cittadini romani», sebbene la medesima studiosa avesse poco prima ricordato come venisse anche limitato l'impiego di lettighe, vesti di porpora e perle a talune persone e in determinate occasioni).

questa distinzione permette di capire come sia invalso per la ‘censorische Gewalt’, nel 46, il medesimo meccanismo sottostante all’assunzione della *potestas tribunicia* nel 48: vale a dire, fruizione del contenuto della carica senza subirne le limitazioni, che si sarebbero sofferte qualora essa fosse stata assunta. La durata triennale, infine, si ispira alla logica della ‘Verdoppelung’, in quanto la *cura morum* protratta per tre anni duplicava i diciotto mesi di effettiva operatività della censura, alla medesima stregua della decennialità della dittatura rispetto al quinquennio degli *imperia extraordinaria*, sperimentati negli anni Cinquanta⁶¹. Inoltre, per far meglio risaltare in senato la sua superiorità come dittatore decennale, ricevette il diritto di fruire della *sella curulis* insieme ai consoli in carica e di manifestare per primo la propria opinione (*ius primam sententiam dicendi*), in modo da orientare la decisione del senato e garantire a ciascun componente di esprimersi conoscendo già il punto di vista cesariano⁶².

Nei mesi che seguirono la vittoria di Munda, e sino al febbraio 44, fu deliberato il riconoscimento di ulteriori poteri, che rappresentano per la quasi totalità il completamento di attribuzioni precedenti e, nel contempo, sanciscono formalmente prerogative di fatto già detenute da Cesare. Sotto tale profilo, discutere se queste ultime fossero già ricomprese nell’ambito della dittatura oppure anch’esse estratte da specifiche magistrature pare piuttosto sterile, in quanto si perverrebbe ad avvalorare tanto la prima quanto la seconda ipotesi, ma senza riflessi concreti sull’assetto costituzionale delineatosi negli anni Quaranta: in effetti, con il transito alla dittatura perpetua viene posto il sigillo al percorso intrapreso da Cesare dopo la morte di Pompeo, nel senso che la progressiva personalizzazione dei metodi di governo adottati dal medesimo sarebbe sfociata ufficialmente in un regime monarchico⁶³, sebbene le sembianze dell’ordinamento repubblicano non fossero del tutto annichilite. Entro questa prospettiva devono intendersi il comando militare

61. Cfr. FERRARY, *À propos des pouvoirs*, 24.

62. Cfr. JEHNE, *Der Staat*, 138.

63. Dio Cass. XLIII, 45, 1: οὐ μὲν ἄλλ’ ἐκεῖνα μὲν εἰ καὶ ὑπέρογκα ἔξω τε τοῦ καθεστηκότος σφίσιν ἐδόκει εἶναι, οὗτι γε καὶ ἀδημοκράτεια ἦν· ἕτερα δὲ δὴ τοιάδε ἐψηφίσαντο δι’ ὧν καὶ μόναρχον αὐτὸν ἀντικρυς ἀπέδειξαν, da cui si desume chiaramente che – per lo storico niceno – gli onori concessi a Cesare sino al 45 a.C., sebbene esagerati e inconsueti, non ne ponevano il regime al di fuori della prassi repubblicana; in seguito, invece, le mansioni via via assegnate lo avrebbero qualificato come un monarca, ivi compresa la validità di tutti gli atti deliberati per il futuro (Dio Cass. XLIV, 6, 1) e l’impegno a non opporsi ad alcuna sua deliberazione, assunto con giuramento dai magistrati al momento dell’entrata in carica.

esclusivo e l'amministrazione del denaro pubblico⁶⁴, cui si aggiunsero il potere censorio a vita⁶⁵ nonché la *sacrosanctitas tribunicia*, ai quali vanno riservate alcune precisazioni.

Si è detto che, in relazione agli ultimi sviluppi della guerra civile, dopo Farsalo il *ius belli ac pacis* era stato rimesso *in toto* alle determinazioni cesariane, sicché *στρατιώτας τε μόνον ἔχειν* sarebbe stato il fondamento sia della qualifica di *imperator*⁶⁶ sia delle cerimonie di ringraziamento per qualsiasi vittoria ottenuta, anche nel caso in cui Cesare non avesse neppure partecipato alla spedizione militare⁶⁷. Quanto al primo profilo, Dione Cassio – potendo valutare la sorte del vocabolo nei secoli a venire – ci tiene a precisare come, innovativamente, non si trattasse del titolo vantato di volta in volta da chi avesse vinto una guerra o esercitato un comando supremo, ma fosse una sorta di ‘nome proprio’ assunto per sempre e trasmissibile agli eredi. Non è accidentale, per lo storico niceno, che la denominazione fosse passata a ciascun *αὐτοκράτωρ* (imperatore) come appellativo strettamente legato alla carica, insieme alla qualifica di ‘Cesare’: eppure, con buona pace di Suet. *Div. Iul.* 76, 1, il vincitore delle Gallie non avrebbe mai accluso ‘*imperator*’ nel suo *praenomen* né ‘*pater patriae*’ nel suo *cognomen*, bensì sarebbe stato Ottaviano

64. Dio Cass. XLIII, 45, 2: *στρατιώτας τε μόνον ἔχειν καὶ τὰ δημόσια χρήματα μόνον διοικεῖν ἐκέλευσαν, ὥστε μηδενὶ ἄλλω μηδετέρῳ αὐτῶν, ὅτω μηδὲ ἐκεῖνος ἐπιτρέψειεν, ἐξείναι χρῆσθαι.*

65. Dio Cass. XLIV, 5, 3: *καὶ αὐτὸν μὲν τιμητὴν καὶ μόνον καὶ διὰ βίου εἶναι, τὰ τε τοῖς δημάρχοις δεδομένα καρπούσθαι, ὅπως, ἂν τις ἢ ἔργῳ ἢ καὶ λόγῳ αὐτὸν ὑβρίσῃ, ἱερός τε ἦ καὶ ἐν τῷ ἄγει ἐνέχῃται, τὸν δὲ δὴ υἱόν, ἂν τινα γεννήσῃ ἢ καὶ ἐσποιοῖσθαι, ἀρχιερέα ἀποδειχθῆναι ἐψηφίσαντο.*

66. Dio Cass. XLIII, 44, 2: *τό τε τοῦ αὐτοκράτορος ὄνομα οὐ κατὰ τὸ ἀρχαῖον ἔτι μόνον, ὥσπερ ἄλλοι τε καὶ ἐκεῖνος [ὡς] πολλάκις ἐκ τῶν πολέμων ἐπεκλήθησαν, οὐδ' ὡς οἱ τινα αὐτοτελῆ ἡγεμονίαν ἢ καὶ ἄλλην τινὰ ἐξουσίαν λαβόντες ὠνομάζοντο, ἀλλὰ καθάπαξ τοῦτο δὴ τὸ καὶ νῦν τοῖς τὸ κράτος αἰεὶ ἔχουσι διδόμενον ἐκείνῳ τότε πρώτῳ τε καὶ πρώτον, ὥσπερ τι κύριον, προσέθεσαν; 3. καὶ τοσαύτη γε ὑπερβολὴ κολακείας ἐχρήσαντο ὥστε καὶ τοὺς παῖδας τοὺς τε ἐγγόνους αὐτοῦ οὕτω καλεῖσθαι ψηφίσασθαι, μήτε τέκνον τι αὐτοῦ ἔχοντος καὶ γέροντος ἤδη ὄντος. ὅθεν περ καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς μετὰ ταῦτα αὐτοκράτορας ἢ ἐπίκλησις αὕτη, ὥσπερ τις ἰδία τῆς ἀρχῆς αὐτῶν οὕσα καθάπερ καὶ ἡ τοῦ Καίσαρος, ἀφίκετο. Alla faticosa spiegazione storica del fatto che la doppia accezione sia sopravvissuta durante il principato lo storico riserva i successivi §§ 4-5, forse consapevole della difficoltà insita nell'aver individuato non troppo precisamente l'origine del termine *imperator* e scorto erroneamente in Cesare il primo personaggio ad avere rivestito tale posizione nel significato assunto durante il principato.*

67. Dio Cass. XLIII, 44, 6: *ἱερομηνίαν τε ἐξαιρέτον ὁσάκις ἂν νίκη τέ τις συμβῇ καὶ θυσίαι ἐπ' αὐτῇ γίνωνται, κἂν μήτε συστρατεύσθαι μήθ' ὅλως ἐπικοινωνήσῃ τῶν καταπραχθέντων, ἔδοσαν.*

a esigere che lo si riconoscesse come erede di Cesare⁶⁸. Più cautamente, è ragionevole seguire l'ipotesi esplicativa di De Martino, secondo cui «la dittatura implicava l'*imperium militiae* e quindi il supremo comando militare, ma dopo le profonde innovazioni avvenute nell'*imperium* in seguito all'ordinamento delle province, si volle con maggiore chiarezza definire la posizione di Cesare come quella di un supremo comandante: così gli si diede il titolo di *imperator*, nella nuova accezione di massimo comandante militare»⁶⁹. Quanto al secondo profilo, inerente alla celebrazione di cerimonie di ringraziamento anche nel caso in cui egli non avesse contribuito in alcun modo al successo della campagna, l'esclusiva titolarità del potere militare gli avrebbe automaticamente intestato qualsiasi vittoria in quanto i generali presenti sul campo – quand'anche promagistrati – avrebbero agito come suoi semplici legati: si tratta della generalizzazione di quanto già deliberato in ordine alla guerra contro Giuba, ancora del tutto ipotetica quando, nel 48, si era deciso di ascrivere il trionfo a Cesare, indipendentemente da chi avesse condotto la (in ipotesi vittoriosa) spedizione.

Il secondo potere attribuitogli – e, considerato il difficile rapporto da sempre intercorso con la disponibilità di denaro⁷⁰, vi è da ipotizzare una sua preventiva richiesta – sarebbe consistito nel controllo esclusivo delle ricchezze pubbliche, con la precisazione che soltanto chi fosse stato autorizzato da lui avrebbe potuto impiegarle. Non è tanto l'attribuzione della prerogativa,

68. Così Dio Cass. LII, 40, 2; LII, 41, 4, problema su cui v. DE MARTINO, *Storia*, III, 244 n. 89 (con bibliografia).

69. DE MARTINO, *Storia*, III, 244.

70. Circa lo scontro nel tempio di Saturno col tribuno Metello, che rifiutava di consegnargli l'erario e si sarebbe opposto anche all'effrazione dei battenti, cfr. Cic. *ad Att.* X, 8, 6; Luc. *bell. civ.* III, 141-169; Plut. *Caes.* XXXV, 6-11 e *Pomp.* LXII, 1-2 (diversamente Caes. *bell. civ.* I, 33, 3-4, in cui si qualifica come ostruzionistica la volontà del giovane magistrato, il cui disegno avrebbe impedito al proconsole di perseguire gli obiettivi prefissati, ma senza cenni allo specifico episodio). L'episodio, che sarebbe stato citato dai pompeiani come esempio di quanto pretestuose fossero state le lamentele di Cesare circa il 'maltrattamento' subito in senato dai tribuni Antonio e Curione nel Gennaio 49, resta celebre per la narrazione resa da Plutarco, il quale lo eleva a *exemplum* di come l'arroganza della forza prevalga sulle ragioni del diritto: a Metello, infatti, impegnato a citare alcune norme in argomento (νόμους τινὰς προφέροντος), per tutta risposta Cesare avrebbe ribattuto che il tempo delle armi non è lo stesso di quello delle leggi (οὐκ ἔφη τὸν αὐτὸν ὄπλων καὶ νόμων καιρὸν εἶναι) e che la guerra non consente libertà di parola (παρρησίας γὰρ οὐ δέεται πόλεμος), giungendo fino a minacciarlo di morte se non si fosse spostato.

finalizzata a recepire formalmente la situazione di fatto⁷¹, quanto l'aggiunta a rilevare (Dio Cass. XLIII, 45, 2: ... ὥστε μηδενὶ ἄλλω μηδετέρῳ αὐτῶν, ὅτῳ μηδὲ ἐκεῖνος ἐπιτρέψειεν, ἐξείναι χρῆσθαι), per due ragioni tra loro collegate: gli altri soggetti cui la prassi repubblicana aveva devoluto destinazione ed erogazione del denaro pubblico, vale a dire questori, censori e senato, sarebbero divenuti organi meramente esecutivi delle decisioni assunte da Cesare il quale avrebbe potuto designare uno o più delegati – responsabili solamente nei suoi confronti – per assolvere le mansioni in parola. Di conseguenza, nessuna magistratura o assemblea avrebbe interferito con le sue decisioni, quand'anche assunte da collaboratori a ciò preposti, in materia di finanza pubblica, sicché tale innovazione normativa avrebbe agito da 'regolamento di competenza' esautorando gli organi citati, così da rivestendo un'importanza basilare nella pratica cesariana di governo: quest'ultima, infatti, si sarebbe retta sulla smisurata distribuzione di benefici e rendite (come tangibile espressione di *clementia* o *amicitia*), rispetto alla quale l'esercito – anch'esso alimentato da laute prebende – avrebbe funto da strumento sussidiario di persuasione.

Nel 45 venne altresì perfezionata la posizione tribunitia di Cesare, nel senso che un plebiscito gli avrebbe riconosciuto la *sacrosanctitas*, consentendogli di fruire dell'inviolabilità spettante ai titolari della magistratura⁷², cosicché chi lo avesse colpito o offeso sarebbe divenuto *ιερὸς*, potendo essere ucciso impunemente da chiunque: rispetto alla *tribunicia potestas*, quindi, si sarebbe trattato di una misura difensiva (vale a dire, di un potere 'negativo'), il cui significato si disvela appieno qualora si rammenti che il

71. Non vi è dubbio che «es war ihm vor allem kein *Questor* zugeordnet, der die Verwaltung der staatlichen Gelder kontrollierte, und er mußte nicht über die Verwendung dieser Gelder Rechenschaft ablegen» (JEHNE, *Der Staat*, 17-18), ma è pur vero che tale impiego sarebbe stato autorizzato e reso esecutivo «normalerweise» tramite senatoconsulto: secondo la tradizione repubblicana, in sostanza, «die freie Verfügungsgewalt über die Staatskasse besaß der Dictator nicht», proprio al fine di introdurre – mediante il controllo senatorio – «ein notwendiges Korrektiv» alla libertà del dittatore in materia di contabilità, come faceva osservare VON LÜBTOW, *Die römische Diktatur*, 120-121.

72. Dio Cass. XLIV, 5, 3: τὰ τε τοῖς δημάρχοις δεδομένα καρποῦσθαι, ὅπως, ἂν τις ἢ ἔργῳ ἢ καὶ λόγῳ αὐτὸν ὑβρίσῃ, ἱερὸς τε ἦ καὶ ἐν τῷ ἄγῃ ἐνέχῃται (nonché XLIV, 50, 1: καὶ ὃν ἐξ ἴσου τοῖς δημάρχοις ἄσυλον ἐπεποιήκεσαν, circa l'accusa ai cesaridici di avere violato la *sacrosanctitas* attribuitagli); App. *bell. civ.* II, 16, 106: καὶ τὸ σῶμα ἱερὸς καὶ ἄσυλος εἶναι e II, 16, 108: ἢ τε γὰρ πρόφασιν τῆς κολάσεως περὶ τῆς βασιλικῆς ἐπωνυμίας ἦν, ἢ τε τῶν δημάρχων ἀρχὴ ἱερὰ καὶ ἄσυλος ἦν ἐκ νόμου καὶ ὄρκου παλαιοῦ; Liv. *perioch.* CXVI: *et sacrosanctus ... esset.*

dittatore aveva rinunciato alla guardia del corpo e aveva accettato di essere protetto da senatori e cavalieri⁷³.

La *sacrosanctitas* avrebbe assunto tangibile rilievo nelle ultime e convulse settimane di vita del dittatore, in relazione alla *contentio* con Epidio Marullo e Cesezio Flavo, che ne avevano obliquamente lamentato l'*adfectatio regni* e, direttamente, la compressione della *παρρησία* da parte sua: ai due tribuni Cesare avrebbe risparmiato la sanzione capitale, dovuta alla lesione della sua inviolabilità tribunizia tramite la diffusione a opera loro di voci false sulle sue ambizioni regali, ma li avrebbe fatti 'abrogare' dal loro collega Elvio Cinna, espellendoli inoltre dal senato per indegnità⁷⁴, nell'esercizio della sua *cura morum*; inoltre, un problema di sacertà si sarebbe posto rispetto ai cesaricidi, che ne avrebbero violato la *sacrosanctitas* e, di conseguenza, sarebbero divenuti (fatta salva la *provocatio*) liberamente uccidibili⁷⁵.

73. Dio Cass. XLIV, 7, 4: ὅπερ που ἐγένετο, καίτοι τοῦ Καίσαρος καὶ δι' αὐτὰ ταῦτα θαρσῆσαντος ὡς οὐκ ἂν ποτε οὐθ' ὑπ' ἐκείνων τοιαῦτά γε ψηφίζομένων οὐθ' ὑπ' ἄλλου τινὸς δι' αὐτοὺς ἐπιβουλευθσομένου, κάκ τούτου οὐδὲ σωματοφύλαξιν ἔτι χρησαμένου· τῷ γὰρ δὴ λόγῳ τὸ πρὸς τε τῶν βουλευτῶν καὶ πρὸς τῶν ἰππέων τηρεῖσθαι προσέμενος, καὶ τὴν ἐκ τοῦ πρὶν φρουρὰν προσκατέλυσεν.

74. La versione tecnicamente più corretta circa la conclusione del contrasto è prospettata, dunque, da Dio Cass. XLIV, 10, 3: καὶ ψῆφον ἐπήγαγε. καὶ οὐκ ἀπέκτεινε μὲν αὐτούς, καίτοι καὶ τούτου τινῶν τιμησάντων σφίσι, προαπαλλάξας δὲ ἐκ τῆς δημαρχίας διὰ Ἐλουίου Κίννου συνάρχοντος αὐτῶν ἀπῆλειψεν ἐκ τοῦ συνεδρίου, mentre è inesatto quanto riportato sia da Suet. *Div. Iul.* LXXIX, 1: ... *tribunos graviter increpitos potestate privavit*, sia da Plut. *Caes.* LXI, 10: ἐπὶ τούτῳ Καίσαρ παροξυνθεὶς, τὴν μὲν ἀρχὴν ἀφείλετο τῶν περὶ τὸν Μάρυλλον, ἐν δὲ τῷ κατηγορεῖν αὐτῶν ἅμα καὶ τὸν δῆμον ἐφυβρίζων, πολλάκις, Βρούτους τε καὶ Κυμαίους ἀπεκάλει τοὺς ἄνδρας (l'imprecisione consiste nell'attribuire a Cesare la paternità non solo sostanziale, ma anche formale della deposizione dei due tribuni, sebbene il plebiscito *de abrogando* sia stato rogato da Elvio Cinna). Circa le accuse mosse da Cesare in Senato contro Marullo e Flavo, v. App. *bell. civ.* II, 108, 452; Nik. Dam., *FGrHist* 90 F 130.69 (404 Jakoby).

75. Sulla qualificazione giuridica del cesaricidio, cfr. FIORI, '*Homo sacer*', 455 ss., il quale, tuttavia, affronta il problema dal versante opposto, ossia quello rappresentato dall'ipotetica violazione della *sacrosanctitas tribunicia* perpetrata da Cesare che, facendo bandire *sine iudicio* e con un mero decreto senatorio Cesezio Flavo e Epidio Marullo, avrebbe infranto le *leges sacrae* plebee (come sostenuto da Cassio prima della battaglia di Filippo, alla luce di App. *bell. civ.* IV, 93, 389). In ogni caso, secondo lo studioso (p. 461), «è emblematico che la mancata qualificazione dell'uccisione come tirannicidio, ossia la mancata dichiarazione di Cesare come *homo sacer*, farà sì che il cesaricidio sia considerato omicidio non legittimo, ossia ... *parricidium*» (v. Suet. *Div. Iul.* LXXXVIII: *Curiam, in qua occisus est, obstrui placuit Idusque Martias Parricidium nominari, ac ne umquam eo die senatus ageretur*; cfr. anche KIENAST, *Augustus*, 7). Il problema andrebbe riesaminato considerando come anche

È attestato da Dio Cass. XLIV, 5, 3 che Cesare sarebbe stato eletto censore, da solo e a vita (καὶ αὐτὸν μὲν τιμητὴν καὶ μόνον καὶ διὰ βίου εἶναι), tra la fine del 45 e l'inizio del 44, sì da integrare le mansioni già ricevute dopo Tapso, ma circoscritte alla *cura morum* e alla durata triennale: pertanto, dimesso il ruolo di *praefectus* o forse conservando anche tale titolatura unicamente rispetto ai costumi, avrebbe assunto direttamente la prestigiosa magistratura nella forma tradizionale, affiancandola alla dittatura e al consolato. In realtà il problema, come aveva notato già il De Martino, è malposto, in quanto la logica cesariana implicava l'assunzione di poteri determinati in ordine a tutti gli uffici che non fossero assistiti dall'*imperium* e a tale *modus procedendi* non si sarebbero sottratte neppure le prerogative ricomprese nella censura: il quadro è reso più complesso da un duplice rilievo, il primo dei quali attiene all'estensione conferita da Cesare alle facoltà collaterali alla *cura morum*⁷⁶. Questi, infatti, non si sarebbe limitato a fare approvare leggi contro il lusso⁷⁷, rogandole ovviamente come dittatore o come console, ma avrebbe anche organizzato censimenti ὥσπερ τις τιμητῆς, per verificare se effettivamente la popolazione fosse diminuita e introdurre agevolazioni a vantaggio delle famiglie numerose; poi, nella seconda parte del 45, avrebbe portato a termine un'ampia *lectio senatus*, all'esito della quale il consesso sarebbe stato ampliato sino ad accogliere 900 membri⁷⁸; infine, notevole fu l'attenzione riservata da Cesare ai requisiti necessari per accedere alle *frumentationes*, rispetto alle quali Dio Cass. XLIII, 22, 4 attesta che, dopo approfondite indagini, il

il dittatore fosse coperto dalla *sacrosanctitas* al momento della sua uccisione, più tardi perseguita in base alla *lex Pedia de interfectorebus Caesaris* con l'*aqua et igni interdictio* e la *publicatio bonorum* (v. Liv. *perioch.* CXX; Dio Cass. XLVI-XLVIII, 2-4; App. *bell. civ.* III, 95, 392-394; Plut. *Brut.* XXVII; Vell. II, 69, 5; Suet. *Ner.* III e *Galb.* III; ROTONDI, '*Leges publicae*', 435; FIORI, '*Homo sacer*', 461 n. 1025), sanzioni mediante le quali è discutibile se si volesse punire il parricidio o la sacertà dei congiurati.

76. Dio Cass. XLIII, 25, 2: καὶ τὰ ἀναλώματα τῶν τιχόντων ἐπὶ πλείστον ὑπ' ἀσωτίας ἐξηγημένα οὐκ ἐν νόμῳ μόνον ἐμετρίασεν, ἀλλὰ καὶ τῷ ἔργῳ ἰσχυρῶς ἐν φυλακῇ ἐποίησατο. ἐπειδὴ τε δεινὴ ὀλιγανθρωπία διὰ τὸ τῶν ἀπολωλότων πλῆθος, ὡς ἐκ τε τῶν ἀπογραφῶν (καὶ γὰρ ἐκεῖνας τὰ τε ἄλλα ὥσπερ τις τιμητῆς ἐποίησε) καὶ ἐκ τῆς ὄψεως αὐτῆς ἠλέγχετο, ἦν, πολυκαιδίας ἄθλα ἐπέθηκεν.

77. V. *supra*, n. 58.

78. Dio Cass. XLIII, 47, 3: καὶ προσέτι παμπληθεῖς μὲν ἐς τὴν γερούσιαν, μηδὲν διακρίνων μήτ' εἴ τις στρατιώτης μήτ' εἰ τις ἀπελευθέρου παῖς ἦν, ἐσέγραψεν, ὥστε καὶ ἐνακοσίους τὸ κεφάλαιον αὐτῶν γενέσθαι, πολλοὺς δὲ καὶ ἐς τοὺς εὐπατρίδας τοὺς τε ὑπατευκότας ἢ καὶ ἀρχὴν τινα ἀρξάντας ἐγκατέλεξεν.

nome di metà dei richiedenti era stato depennato⁷⁹. Qualora, infine, si ponga riguardo alla legislazione in materia di opere pubbliche⁸⁰, non può sfuggire come egli si comportasse *ut si censor esset*, e allora il riconoscimento finale attestato da Dio Cass. XLIV, 5, 3 costituisce la mera formalizzazione di poteri *de facto* già largamente acquisiti, sotto forma di *potestatas censoria* fruibile in via esclusiva e senza limite di tempo. Un secondo rilievo avrebbe afferito al rapporto con la dittatura, cui la dottrina più risalente ha ricondotto le iniziative sopra menzionate, sulla base dell'assunto per cui il potere censorio sarebbe rientrato nell'«Anwendungsbereich» di quest'ultima⁸¹: se così fosse stato, tuttavia, non si capisce perché nella prassi repubblicana si sia ricorso alla figura di un dittatore «con il compito specifico di procedere al censo, come fu nella *lectio senatus* straordinaria di M. Fabius Buteo»⁸². Il punto è che, a causa di un inveterato pregiudizio, si vuole riservare il conferimento di poteri determinati appartenenti alle magistrature, ma senza rivestirle, all'acume di Augusto, mentre in età repubblicana ogni provvedimento si sarebbe

79. Cfr. VIRLOUVET, *'Tessera frumentaria'*, 165-166, 325-326; sul punto, JEHNE, *Giulio Cesare*, 106, aveva osservato come, da 320 mila aventi diritto, il numero dei beneficiari del frumento pubblico fosse sceso a 150 mila unità e, così facendo, «senza dubbio offese molte delle persone che avevano tratto vantaggio da questo sostentamento integrativo, incoraggiandole tuttavia a rifarsi un'esistenza lontano da Roma e riducendo il carico della cassa statale a costi gestibili e programmabili». In effetti, una parte consistente degli esclusi sarebbe stata 'recuperata' attraverso una politica coloniarica di vasto respiro, se è vero che «nelle colonie transmarine Cesare insediò tuttavia anche 80 mila abitanti di Roma, adottando una misura di politica sociale assai opportuna, dato che molti degli abitanti dell'Urbe non avevano in città alcuna possibilità di sostentamento», mirando contestualmente a premiare i soldati congedati tramite la distribuzione dei lotti promessi.

80. Sui progetti edilizi di Cesare, non solo a Roma ma anche in Italia, cfr. Cic. *ad Att.* XIII, 33, a3; Suet. *Div. Iul.* XLIV, 1, 44, 3; Dio Cass. XLIX, 2-3; mentre, per quanto riguarda la deviazione del Tevere presso il ponte Milvio perché passasse attraverso i *montes Vaticanani*, nonché per la fabbricabilità del campo Marzio (sostituito dal *campus Vaticanus*), sarebbe stato predisposto un apposito plebiscito, sfociato nella *lex Caecilia* (o *Pomponia*) *de urbe augenda* del 45 a.C., di cui dà conto ROTONDI, *'Leges publicae'*, 425 (il proponente sarebbe un *gentilis* dello stesso Attico, adottato da Q. Cecilio, senza dubbio un tribuno plebeo in quanto nessun pretore per quell'anno sarebbe stato eletto prima del ritorno di Cesare dalla Spagna nel mese di Settembre, conformemente a BROUGHTON, *The Magistrates*, 307).

81. Cfr. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II.1, 706 e n. 1, che presuppone tuttavia si trattasse di dittatura costituente e coglie una serie di contraddizioni nelle fonti, che lo inducono a negare l'affidabilità delle stesse e, quindi, l'esistenza di un potere cesariano sui costumi.

82. Così DE MARTINO, *Storia*, III, 243 e n. 87.

dovuto ascrivere all'operatività delle vecchie magistrature o di figure similari (si pensi alla *praefectura morum* o al titolo ufficiale di *praefectus moribus*, che Cesare verosimilmente non creò né assunse).

3. Controllo indiretto

La seconda modalità operativa prescinde dall'assunzione diretta di magistrature specifiche e poteri determinati, mirando invece ad accertare che gli altri organismi costituzionali non si discostassero dalla volontà di Cesare sicché, sempre attraverso una serie di provvedimenti con cui veniva formalizzato quanto già *de facto* rientrava nella sua disponibilità, gli si sarebbe affidato il controllo delle elezioni e delle province.

Subito dopo Farsalo le prime – a eccezione di quelle relative alle magistrature plebee – sarebbero passate nelle sue mani, come attesta genericamente Dio Cass. XLII, 20, 4, precisando tuttavia il metodo attraverso cui egli avrebbe potuto determinarne gli esiti: la convocazione dei comizi a tale scopo, infatti, sarebbe stata differita sino al suo ritorno⁸³, avvenuto nell'autunno del 47 a.C., con la conseguenza che per gran parte dell'anno Roma fu governata soltanto dal *magister equitum* Antonio e dai tribuni plebei, in una situazione di crescente tensione determinata dall'aspro conflitto tra questi ultimi (in specie, Trebellio e Dolabella). Inoltre, il capo della cavalleria, dovendo fronteggiare torbidi provocati in Campania dai soldati fatti tornare da Cesare con l'intenzione di precederlo, affidò Roma all'anziano e debole zio Lucio Giulio Cesare nominandolo *praefectus urbi* e, in tal modo, appalesando un

83. Dio Cass. XLII, 20, 4: αἱ τε [γὰρ] ἀρχαιρεσῖαι πᾶσαι, πλὴν τῶν τοῦ πλήθους, ἐπ' αὐτῷ ἐγένοντο, καὶ διὰ τοῦτο ἐς τὴν παρουσίαν αὐτοῦ ἀναβληθεῖσαι ἐπ' ἐξόδῳ τοῦ ἔτους ἐτελέσθησαν; dato che Cesare ritornò dall'Oriente solo nell'autunno del 47, va presupposto che lo storico niceno avesse alluso alla fine dell'anno successivo in quanto, diversamente argomentando, si dovrebbe ipotizzare un errore di datazione da parte sua. Vi è inoltre da chiedersi a chi spettasse amministrare la giustizia in assenza di consoli e pretori (Dio Cass. XLII, 27, 2: ὑπατος μὲν γὰρ οὐδεὶς οὐδὲ στρατηγὸς οὐδέπω ἦν), una volta constatata l'impossibilità – spiegata da BROUGHTON, *The Magistrates*, II, 273-274, 285 n. 5 – che fossero stati prorogati dell'anno precedente, uno dei quali era morto (M. Celio Rufo, *p. peregrinus*), mentre l'altro era stato inviato in Spagna come proconsole (C. Trebonio, *p. urbanus*). In argomento, sulla base di Dio Cass. XLII, 27, 2 e XLIII, 48, 2, si deve ipotizzare che la *iurisdictio* fosse esercitata da Antonio in forza del suo *imperium* di *magister equitum*, che – come attestano la disponibilità di sei fasci con i littori, unitamente alla *sella curulis* e alla *toga praetexta* – lo collocava in subordine al dittatore e ai consoli, ma al medesimo livello dei pretori (cfr. DE MARTINO, *Storia*, II, 454).

novum exemplum, perché tale carica non era mai stata conferita dal *magister equitum*, la cui designazione da parte del console Servilio Isaurico, peraltro, non sembrava del tutto ortodossa. Dalle fonti emerge dunque che, almeno in questa fase, a Cesare sarebbe stato conferito un potere speciale di convocazione dei comizi e non quello di cooptare i magistrati: chiaramente, la sua presenza avrebbe reso particolarmente difficile – se non impossibile – il successo di candidati a lui sgraditi. Va aggiunto che nel 47, in sua assenza, soltanto Antonio avrebbe fruito del *ius agendi cum populo* e se, in estrema ipotesi, questi – infrangendo il provvedimento di rinvio delle elezioni e, in sostanza, gli ordini del dittatore – avesse convocato a tale scopo le assemblee popolari, un tribuno della plebe avrebbe potuto comunque paralizzarne la decisione. Infine, residua qualche incertezza sulla fonte di tale potere, potendosi trattare di una legge o un senatoconsulto, ancorché la chiosa di Dio Cass. XLII, 20, 2 operi da ‘clausola generale’ attestante l’adozione di prescrizioni legislative per tutti quanto descritto in prosieguo⁸⁴ e sia avvalorata tanto dall’impiego di ἐψηφίσαντο, quanto dal riferimento ai πολῖται αὐτοτελείς. Che Cesare temesse gli esiti di comizi elettorali convocati in sua assenza – o, meglio paventasse l’inaffidabilità dei suoi collaboratori preposti alla sorveglianza degli affari cittadini – è provato dal fatto che negli anni successivi, nonostante le sue permanenze a Roma fossero sporadiche, fece in modo di gestire in prima persona le votazioni: sebbene le assemblee popolari si fossero progressivamente trasformate in organi di ratifica, «i diritti di delibera» attribuiti al trionfatore delle Gallie erano indipendenti da qualsiasi organo costituzionale, a eccezione dei comizi⁸⁵ (e talvolta dei tribuni plebei, qualora si tengano in considerazione le *contentiones* avute con alcuni di loro nel 45-44 a.C.). Nell’autunno del 47, dunque, condusse le elezioni per la parte residuale dell’anno e anche per il 46, portando a dieci il numero dei pretori e ampliando di un’unità ciascuno dei collegi sacerdotali, sì da premiare un maggior numero di sostenitori (ἵνα γὰρ πλείους αὐτῶν ἀμείψηται)⁸⁶.

84. Dio Cass. XLII, 20, 2 i.f.: ὁμῶς δ’ οὖν αὐτῷ (πολίται τε γὰρ καὶ αὐτοτελείς ἔτι δοκεῖν εἶναι ἤθελον) ταῦτά τε οὕτως ἐψηφίσαντο καὶ ἄλλα πάντα <ἄ> καὶ ἀκόντων αὐτῶν ἔχειν ἐδύνατο.

85. Cfr. JEHNE, *Giulio Cesare*, 99.

86. Dio Cass. XLII, 51, 3: καὶ τῶν προσεταιριστῶν τῶν τε συναγωνιστῶν τοὺς μὲν βουλευτὰς ἱερωσύνας τε καὶ ἀρχαῖς ταῖς τε ἐς τὸν λοιπὸν τοῦ ἔτους ἐκείνου χρόνον καὶ ταῖς ἐς νέωτα (ἵνα γὰρ πλείους αὐτῶν ἀμείψηται, στρατηγούς τε δέκα ἐς τὸ ἐπιὸν ἔτος ἀπέδειξε καὶ ἱερέας ὑπὲρ τὸ νενομισμένον· 4. τοῖς τε γὰρ ποντίφει καὶ τοῖς οἰωνισταῖς, ὧν καὶ αὐτὸς ἦν, τοῖς τε πεντεκαίδεκα καλουμένοις ἕνα ἑκάστοις προσένευμε, καίπερ αὐτὸς βουλευθεὶς πάσας τὰς ἱερωσύνας λαβεῖν

Verso la fine del 46, avendo deciso di partire per la Spagna al fine di affrontare i figli di Pompeo e Tito Labieno, si fece eleggere console unico per il 45 rinviando le altre votazioni a eccezione di quelle relative ai tribuni, sicché per molti mesi – sarebbe infatti rientrato a Roma soltanto il 25 luglio dell’anno in discorso – la città fu governata dal *magister equitum* Lepido, coadiuvato da sei o otto *praefecti* nominati da Cesare, dei quali si parlerà in prosieguo: un’innovazione rilevante, che avrebbe distinto la gestione degli affari cittadini da quella occorsa due anni prima. L’autentica riforma delle procedure elettorali si ebbe, comunque, solo nella prospettiva della spedizione partica, vale a dire tra la fine del 45 e l’inizio dell’anno successivo, innanzitutto prevedendosi per legge (i cui estremi sono però ignoti) un notevole allargamento dei collegi⁸⁷: secondo Dio Cass. XLIII, 51, 3-4, furono eletti per il 43 ben sedici pretori, quaranta questori e quattro edili plebei (di cui due nuovi, denominati *Caeriales*), unitamente ai due edili curuli. Per l’anno successivo, il 42, vennero eletti solo consoli e tribuni, mentre per il 41 nessuno⁸⁸, pro-

ὡσπερ ἐνλήφιστο).

87. Si ipotizza che le *leges Iuliae de magistratibus* fossero state addirittura due, in quanto la prima (del 45: Dio Cass. XLIII, 47, 1-2) avrebbe portato i pretori a quattordici – da dieci che erano – e i questori a quaranta, quando invece la seconda (del 44: Dio Cass. XLIII, 49, 1) avrebbe aumentato i pretori medesimi di due ulteriori unità, introdotto gli *aediles caeriales*, nonché accresciuto i *IIIviri capitales* e *monetales* (cfr. ROTONDI, *Leges publicae*, 421); in alternativa, l’occasione sarebbe stata offerta dalla spedizione partica, tramite la quale Cesare si sarebbe prefisso di accontentare il maggior numero di sostenitori, delusi di non prendere parte all’iniziativa, o i potenziali oppositori rimasti a Roma.

88. Dio Cass. XLIII, 51, 6: οἱ μὲν οὖν τῷ πρώτῳ μετ’ ἐκεῖνο ἔτει ἄρξοντες πάντες προκατέστησαν, ἐς δὲ δὴ τὸ δεύτερον οἱ τε ὑπάτοι καὶ οἱ δήμαρχοι μόνοι· τοσοῦτον ἐδέησε καὶ ἐς τὸ τρίτον τινὰ ἀποδειχθῆναι. Lo storico niceno non è molto ordinato sul piano cronologico, come notato da CÀSSOLA, *Ottavio ‘magister equitum’*, 306, «riferendo prima le decisioni per gli anni seguenti (XLIII, 51, 2-7) e poi quelle per l’anno 44, in corso (XLIII, 51, 8: ἕξ τε τὸ παρόν)». Per il triennio di cui ai paragrafi 2-7, lo storico niceno avrebbe parlato prima delle magistrature ordinarie (2-6) e dopo di quelle straordinarie (7): quanto alle prime le espressioni ἐς μὲν τὸ πρώτον ἔτος (LI, 3) e τῷ πρώτῳ μετ’ ἐκεῖνο ἔτει (LI, 6) si riferiscono al 43 a.C., anno in cui tutti i magistrati vennero ‘scelti in anticipo’ (LI, 6), mentre per il secondo (ἐς τὸ δεύτερον), cioè il 42, vennero eletti solo consoli e tribuni della plebe, nonché infine per il terzo (ἐς τὸ τρίτον), ossia il 41, nessuno. Circa le magistrature straordinarie il § 7, in riferimento ai due anni seguenti nei quali Cesare avrebbe continuato a gestire la dittatura avendo nominato in tutto o in parte i magistrati (43-42), sarebbero stati designati *magistri equitum* Ottavio (nonostante fosse giovanissimo) e un altro del quale non viene fatto il nome (*ἄλλον τέ τινα*). Poiché non solo i Fasti Capitolini tradizionalmente, ma anche quelli Privernati da poco valorizzati, menzionano per il 43 Domizio Calvino, l’anno di Caio Ottavio non sarebbe

tabilmente a cagione della morte di Cesare, che avrebbe inteso coprire tutte le cariche magistratuali per tre anni prima della sua partenza, onde evitare in sua assenza la ‘riuscita’ di aspiranti sgraditi e potenzialmente in grado di provocare disordini⁸⁹: e proprio per orientare meglio questa miriade di elezioni gli sarebbe stato attribuito, da una *lex Antonia*⁹⁰, il diritto di procedere alla *commendatio* per metà dei candidati alle magistrature, ad esclusione del consolato. La natura e il funzionamento di questa prerogativa non sono del tutto perspicui, in quanto varie interpretazioni sono plausibili: in primo luogo, che a Cesare spettasse un vero e proprio diritto-dovere, consistente nel proporre obbligatoriamente metà dei candidati (compresi forse quelli per le magistrature plebee) con effetto vincolante per l’assemblea popolare, la quale si sarebbe limitata a ratificare – sotto pena d’invalidità del risultato – i nominativi segnalati da Cesare alla luce di Suet. *Div. Iul.* XLI, 2⁹¹. Questa ipotesi avrebbe peraltro subito qualche modulazione, perché è possibile che tale diritto fosse stato attribuito a Cesare soltanto per tre anni in quanto, diversamente da altri casi, non viene attestata dalle fonti una durata vitalizia, sebbene l’argomento *e silentio* non sia mai decisivo; ancora, il carattere vincolante della proposta avrebbe reso superflua la votazione per la metà dei posti, sicché non è da escludere che si procedesse solo per quelli ‘liberi’ e poi,

potuto essere che il 42, a meno di tortuose interpretazioni legate alla successione di Lepido. Nel 44, anno durante il quale si sarebbe realizzato questo assetto magistratuale (ἐν ᾧ ταῦτ’ ἐγίγνετο), Cesare avrebbe lasciato il consolato a Dolabella e Lepido sarebbe partito per le sue due province, sostituito da due capi della cavalleria con mansioni specifiche.

89. Dio Cass. XLIII, 51, 2: τὰ τε γὰρ ἄλλα, καὶ ὅπως ἐκεῖνός τε πλείοσιν ὑπὴρέταις χρῆσθαι ἔχη, καὶ ἢ [τε] πόλις μὴτ’ ἄνευ ἀρχόντων ἐν τῇ ἀπουσίᾳ αὐτοῦ γένηται μὴτ’ αὐ καθ’ ἑαυτὴν αἰρουμένη τινὰς στασιάσει, διανοοῦντο μὲν καὶ ἐς τρία ἔτη αὐτοὺς προκαταστήσαι (τοσοῦτου γὰρ χρόνου πρὸς τὴν στρατείαν χρῆζειν ἐδόκουν), οὐ μέντοι καὶ πάντας προαπέδειξαν.

90. Cfr. Cic. *Phil.* VII, 16, 6 (in riferimento al tribuno Lucio Antonio): *Est enim patronus quinque et triginta tribuum, quarum sua lege, qua cum C. Caesare magistratus partitus est, suffragium sustulit; patronus centuriarum equitum Romanorum, quas item sine suffragio esse voluit*, dal che si desume trattarsi di un plebiscito *de candidatis* (non necessariamente *ex Sco*, come ipotizzato da ROTONDI, *Leges publicae*, 428, sulla scorta di Nik. Dam., FGrHist 90 F 130.69, fonte nella quale si confonde il decreto senatorio rifiutato da Cesare secondo Dio Cass. XLIII, 47, 1 – in riferimento a tutti i magistrati – con il plebiscito in parola).

91. Suet. *Div. Iul.* XLI, 2: *Comitia cum populo partitus est, ut exceptis consulatus competitoribus de cetero numero candidatorum pro parte dimidia quos populus vellet pronuntiarentur, pro parte altera quos ipse dedisset. Et edebat per libellos circum tribum missos scriptura brevi: ‘Caesar dictator illi tribui. Commendo vobis illum et illum, ut vestro suffragio suam dignitatem teneant’.*

in sede di proclamazione dei risultati, si menzionassero come eletti anche i *commendati* (benché questo urti contro la *narratio* svetoniana). In base alla seconda ipotesi, si sarebbe trattato di suggerimenti non obbligatori per Cesare né vincolanti per gli elettori, ma di una mera facoltà che il dittatore avrebbe potuto esercitare quando lo avesse ritenuto più opportuno e ‘sino’ alla metà dei posti disponibili. È verosimile, comunque, che la prima ricostruzione colga nel segno, anche perché ‘raccomandazioni’ ve ne erano sempre state, persino da parte dei magistrati uscenti, ma nel caso di Cesare è del tutto innovativo che esse siano state ufficialmente inserite nella procedura sino a integrarne un momento fondamentale, cui ben si riannoda il regime della vincolatività: diversamente argomentando, non vi sarebbe alcun effettivo distacco dal passato. Emblematica risulta, infine, la notazione di Dio Cass. XLIII, 51, 3, secondo cui «in base alla legge Cesare ne elesse la metà, ma in realtà li elesse tutti» (ἤρειτο <δέ> τῷ μὲνλόγω τοὺς ἡμίσεις ὁ Καῖσαρ, ἐν νόμῳ τινὶ τοῦτο ποιησάμενος, ἔργῳ δὲ πάντας).

Per quanto riguarda le province, già durante la fulminea dittatura del dicembre 49 abbozzò il metodo applicato negli anni successivi, trattandosi di comandi militari: oltre a ripartire a propria discrezione (invece che per sorteggio) gli uffici fra i pretori⁹², dispose in completa autonomia la nomina dei governatori provinciali⁹³. Dopo Farsalo, venne conferita a Cesare la scelta in ordine alle province pretorie anche in questa circostanza senza estrazione a sorte, mentre quelle consolari sarebbero state aggiudicate dal popolo, violandosi per Dione Cassio la prassi repubblicana sino ad allora invalsa⁹⁴: è chiaro, tuttavia, che il dittatore avrebbe potuto agevolmente controllare pure i proconsolati, manovrando la leva comiziale⁹⁵. Su questo punto era au-

92. Cfr. Dio Cass. XLII, 22, 2: οὗτος γὰρ ἔπραξε <μὲν> ἀνὰ πρῶτους τὰ τοῦ Καίσαρος, διὸ καὶ στρατηγὸς ἀπεδείχθη· ὀργισθεὶς δὲ ὅτι τε μὴ ἡστυνόμησεν καὶ ὅτι καὶ ὁ Τρεβώνιος ὁ συνάρχων αὐτοῦ οὐ κληρωτός, ὡσπερ εἶθιστο, ἀλλ’ αἰρετὸς ὑπὸ τοῦ Καίσαρος ἐς τὴν ἀστυνομίαν προεκρίθη.

93. Si veda App. *bell. civ.* II, 7, 48: ἡγεμόνας τε ἐς τὰ ἔθνη περιέπεμπεν ἢ ἐνήλλαττεν, ἐφ’ ἑαυτοῦ καταλέγων, ἐς μὲν Ἰβηρίαν Μάρκον Λέπιδον, ἐς δὲ Σικελίαν Αὔλον Ἀλβίνον, ἐς δὲ Σαρδῶ Σέξστον Πεδουκαῖον, ἐς δὲ τὴν νεόληπτον Γαλατίαν Δέκμον Βρούτον (cfr. BROUGHTON, *The Magistrates*, II, 275 ss., circa Lepido in Spagna e Peduceo in Sardegna, mentre Aulo Albino sarebbe, in realtà, il pretore Allieno).

94. Dio Cass. XLII, 20, 4: τὰς τε ἡγεμονίας τὰς ἐν τῷ ὑπηκόῳ τοῖς μὲν ὑπάτοις αὐτοὶ δῆθεν ἐκλήρωσαν, τοῖς δὲ δὴ στρατηγοῖς τὸν Καίσαρα ἀκληρωτὶ δοῦναι ἐψηφίσαντο· ἔς τε γὰρ τοὺς ὑπάτους καὶ ἐς τοὺς στρατηγοὺς αὐθις παρὰ τὰ δεδογμένα σφίσις ἐπανῆλθον.

95. Non va dimenticato, secondo JEHNE, *Giulio Cesare*, 100, come egli fosse stato «personalmente in quasi tutte le province, emanandovi numerosi provvedimenti, con cui

spicabile un intervento riordinatore, materializzatosi in parte nel 46 proprio attraverso l'iniziativa cesariana, benché la *lex Iulia de provinciis* introducesse soltanto un limite temporale alla durata dell'ufficio assunto da propretori e proconsoli, fissandola rispettivamente in uno e due anni⁹⁶: la ragione va riconnessa al fatto che i promagistrati erano in sostanza concepiti da Cesare come suoi legati ed egli avrebbe potuto modificarne la posizione in qualsiasi momento per esigenze militari o di ordine pubblico, dovendosi comunque evitare che si radicassero eccessivamente nella provincia di volta in volta amministrata. Dopo Munda, si procedette peraltro a una riformulazione territoriale, a tenore di Dio Cass. XLIII, 47, 1, passo che – oltre a ribadire il totale controllo cesariano sulle elezioni – lascia intendere come tutti i governatori fossero designati dal dittatore e, contestualmente, le destinazioni stabilite senza sorteggio: quanto riportato dallo storico niceno nelle righe successive fa supporre che l'ampliamento del numero dei pretori non fosse legato soltanto al reale aumento delle province⁹⁷, ma anche a esigenze premiali⁹⁸.

aveva legato a sé gli abitanti dell'impero; era stato esaltato con privilegi di ogni tipo, aveva distribuito premi a singoli e a comunità locali, ovunque aveva consolidato l'impressione che con lui solo ora ci si doveva accordare se si voleva ottenere qualcosa dal potere centrale di Roma». Inoltre, «Cesare aveva al suo esclusivo comando un esercito di almeno 34 legioni, distribuite in tutte le province, grazie alle quali il controllo *in loco* da parte di Roma era assicurato in misura del tutto nuova, e che d'altra parte costituivano un forte potenziale militare che Cesare poteva concentrare in ogni momento in caso di disordini o moti separatistici».

96. Dio Cass. XLIII, 25, 3: ὅτι τε αὐτὸς πολλοῖς τῶν Γαλατῶν ἐφεξῆς ἔτεσιν ἄρξας ἔς τε τὴν ἐπιθυμίαν ἀπ' αὐτοῦ τῆς δυναστείας μᾶλλον προήχθη καὶ ἔς τὴν παρασκευὴν τῆς ἰσχύος ἐπηυξήθη, κατέκλεισε νόμῳ τοὺς μὲν ἐστρατηγηκότας ἐπ' ἑνιαυτὸν τοὺς δὲ ὑπατευκότας ἐπὶ δύο ἔτη κατὰ τὸ ἕξῃς ἄρχειν, καὶ μηδενὶ τὸ παράπαν ἐπὶ πλεῖον ἡγεμονίαν τινα ἔχειν ἐξείναι; Cic. *Phil.* I, 8, 19: *Quae lex melior, utilior, optima etiam re publica saepius flagitata, quam ne praetoriae provinciae plus quam annum neve plus quam biennium consulares obtinerentur?* (a conferma, v. Cic. *Phil.* I, 10, 24; III, 15, 38; V, 3, 7; VIII, 9, 28, legge poi modificata per volontà di Antonio nel giugno 44, al fine di protrarre da uno a due anni il governo delle province pretorie e da due a cinque quello delle province consolari [ma sei anni computando anche la magistratura], secondo ROTONDI, *Leges publicae*, 432).

97. Cfr. DE MARTINO, *Storia*, III, 237 n. 71, che richiama Dio Cass. XLIII, 47, 1: περὶ μὲν οὖν τοὺς ὑπάτους ταῦθ' οὕτως ἐγένετο· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι ἄρχοντες λόγῳ μὲν ὑπὸ τε τοῦ πλήθους καὶ ὑπὸ τοῦ δήμου κατὰ τὰ πάτρια (τὴν γὰρ ἀπόδειξιν αὐτῶν ὁ Καίσαρ οὐκ ἐδέξατο), ἔργῳ δὲ ὑπ' ἐκείνου κατέστησαν, καὶ ἔς γε τὰ ἔθνη ἀκκληρωτὶ ἐξεπέμφθησαν.

98. Esempio, sotto il profilo della distribuzione delle rendite politiche, la vicenda di L. Minucio Basilo, narrata da Dio Cass. XLIII, 47, 5: συχνὰ δ' οὖν ὁμῶς καὶ ἐν ἀργυρίῳ τῇ τε πράσει τῶν χωρίων ἔστιν οἷς ἐνεμε· καὶ Λουκίῳ τινὶ Βασιλῷ ἡγεμονίαν μὲν ἔθνους οὐδεμίαν καίτοι

4. Nomina ufficiale di delegati

Dopo la vittoria di Farsalo, Cesare avrebbe progressivamente delineato un nuovo ‘modello di governo’ per la *res publica*, solo in parte collimante con le strutture che l’avevano caratterizzata nei secoli precedenti: pur mantenendo in funzione sia il tradizionale *cursus honorum*, sia il senato e le assemblee popolari, l’impronta fortemente verticistica e gerarchizzata derivante dall’assunzione stabile della dittatura (prima annuale e poi decennale, per finire con quella perpetua) avrebbe posto le basi per l’enucleazione di un assetto di potere parallelo, fondato sul principio della designazione diretta da parte di Cesare e della ‘responsività’ nei suoi confronti. Tale approccio avrebbe sostituito l’assetto invalso nella prassi repubblicana, a tenore della quale i magistrati eletti dal popolo sarebbero stati responsabili del loro operato nei confronti del senato, il che spiega l’esigenza di uniformarsi alle direttive fornite da quest’ultimo: nella logica ispirata alla *nova ratio* cesariana, invece, gli uomini cui egli affidò la gestione di Roma – «una mera appendice nella [sua] grande strategia, come si era già sperimentato nella guerra civile»⁹⁹ – si sarebbero dovuti caratterizzare per la duttile capacità di adattare la propria condotta alle decisioni del dittatore, assicurandone l’attuazione in modo da aggregare il consenso che egli avrebbe acquisito se le avesse eseguite personalmente. Questo meccanismo spiega la (e, nello stesso tempo, si riflette sulla) ‘spoliticizzazione’ di Roma, ottenuta sospendendo ripetutamente le elezioni

στρατηγούντι ἐπέτρεψε, χρήματα δὲ ἀντ’ αὐτῆς πάμπολλα ἐχαρίσατο, ὥστε καὶ ἐπιβόητον αὐτὸν ἔν τε τούτῳ γενέσθαι, καὶ ὅτι προπηλακισθεὶς ἐν τῇ στρατηγίᾳ ὑπ’ αὐτοῦ ἀντεκαρτέρησε. Questi sarebbe stato elevato alla pretura per volontà di Cesare che, tuttavia, non trovando alcuna provincia da assegnargli, gli diede molto denaro per ricompensarlo: avendolo poi insultato, ne ricevette una risposta piccata (sul rapporto tra *beneficium* e *officium* inquadrabile nell’istituto del patronato, con speciale riguardo ai caratteri abnormi assunti durante il regime cesariano, cfr. JEHNE, *Giulio Cesare*, 100, 108).

99. Cfr. JEHNE, *Giulio Cesare*, 108, secondo cui la spedizione partica avrebbe confermato il ruolo strategicamente ‘periferico’ dell’Urbe, rispetto alla quale l’unica preoccupazione cesariana – giustificata da quanto avvenuto nel periodo in cui Antonio, come *magister equitum*, l’aveva (male) amministrata – risiedeva nella necessità di prevenire qualsiasi tensione, data l’impossibilità di tornare per restaurarvi l’ordine. Alla vigilia della partenza, nel marzo 44, «considerando la situazione con obiettività, si deve riconoscere che Cesare aveva effettivamente mantenuto la sua promessa» di rafforzare l’ordinamento repubblicano, formulata al suo rientro dalla Spagna. Infatti, egli «possedeva tutti i pieni poteri che gli avrebbero consentito di guidare l’impero come autocrate; a tutte le classi dello stato aveva distribuito grandi benefici legandole in tal modo alla sua persona; aveva raccolto attorno a sé numerosi aiutanti» (così JEHNE, *Giulio Cesare*, 108).

sì da privarla dei magistrati e ampliando a dismisura il senato in modo da minarne la funzione deliberativa: neutralizzata l'Urbe come centro di decisione, trasferitosi presso il dittatore e il suo *consilium* ovunque egli si trovasse, essa si sarebbe dovuta semplicemente 'amministrare', finalità che avrebbe giustificato la nomina di delegati e la riduzione di due tradizionali pilastri della costituzione repubblicana, vale a dire il senato e le magistrature, a meri apparati burocratici dotati di mansioni esecutive. Si profila pertanto, durante la *dominatio* cesariana, una tipologia di gestione 'per delegati e consigli', di cui va delineata la struttura nei suoi lineamenti essenziali.

I) Il 'delegato superiore' – che deve rispondere direttamente a Cesare, ma alle disposizioni del quale tutti gli altri magistrati devono sottostare – è il *magister equitum*: nel periodo in cui questa figura non avesse operato, il console presente in città avrebbe concentrato il potere nelle proprie mani. Diversamente da quanto avvenuto sino a quel momento, il capo della cavalleria non avrebbe seguito al fronte il *dictator* che lo avesse nominato¹⁰⁰, ma sarebbe stato preposto alla difesa (per meglio dire, alla gestione) dell'Urbe: questa *reductio* a mansioni prettamente civili avrebbe quindi rappresentato

100. Riguardo alla designazione dei *magistri equitum* cesariani non manca il sospetto di anomalie, dato che in primo luogo – nell'autunno del 48 – Antonio sarebbe stato nominato non dal dittatore, bensì dal console P. Servilio Isaurico (v. Dio Cass. XLII, 20, 2; XLII, 21, 1; Cic. *Phil.* II, 25, 62, secondo cui Cesare era all'oscuro di tutto, trovandosi ad Alessandria; Plut. *Ant.* VIII.3, per il quale, invece, la designazione venne effettuata dal dittatore stesso, che avrebbe ordinato ad Antonio di partire subito alla volta di Roma, dove risulta essere già in carica il 17 dicembre, sulla scorta di Cic. *ad Att.* IX, 7, 1-2). Per DE MARTINO, *Storia*, I, 453, comunque, la designazione del capo della cavalleria da parte del console (indipendentemente dai casi non nitidi descritti da Liv. VIII, 17, 3; IX, 7, 13 e XXIII, 57, 9) non sfocerebbe nella conclamata incostituzionalità, analogamente – non occorrendo requisiti particolari – alla mancanza della qualificazione di *consularis* in capo al designato: sicché non coglie nel segno la notazione dionea, per la quale Antonio non aveva ancora rivestito la pretura nel momento in cui venne scelto come *magister equitum*, né quella per cui Cesare non sarebbe potuto essere nominato in quanto lontano dall'Italia (così da rendere illegittima in via derivata anche la posizione del suo principale collaboratore). Salvo dispensa senatoria laddove si trovasse al fronte, sarebbe spettato infatti al console designante trovarsi *in agro Romano*, tanto che non mancarono casi in cui quest'ultimo venisse richiamato dal senato per *dicere dictatorem*. In secondo luogo, Dio Cass. XLIII, 33, 1 i.f. (ἰππάρχῃσιν γὰρ καὶ τότε, αὐτὸς ἑαυτὸν ἐν τῇ ὑπατείᾳ ἐπειπὼν ἰππάρχον παρὰ τὰ πάτρια) farebbe desumere che Lepido avesse creato se stesso *magister equitum* nel 46, durante il suo consolato, ma la circostanza non è suffragata da alcun aggancio testuale, dovendosi verosimilmente addebitare a un fraintendimento dell'autore.

un'innovazione¹⁰¹ e l'*imperium domi* sarebbe risultato una semplice emanazione di quello, *militiae*, spettante a Cesare¹⁰². Sul punto, gli elementi ricavati recentemente dai *fasti Privernates*¹⁰³ hanno dato l'abbrivio a nuove ipo-

101. Sull'atteggiamento di Antonio durante il suo periodo di governo, v. Dio Cass. XLII, 27, 2: ὑπατος μὲν γὰρ οὐδεὶς οὐδὲ στρατηγὸς οὐδέπω ἦν, ὁ δὲ δὴ Ἀντώνιος οὐδέπω μὲν ἐσθῆτος ἔνεκα (τῇ γὰρ περιπορφύρω ἐχρήτο) καὶ βραβδούχων (τοὺς γὰρ ἐξ ἰόνους εἶχε) τοῦ τε τὴν βουλὴν ἀθροίζειν εἰκόνα τινὰ τῆς δημοκρατίας παρείχετο, τῷ δὲ δὴ ξίφει ὁ παρέζωστο καὶ τῷ πλήθει τῶν συνόντων οἱ στρατιωτῶν τοῖς τε ἔργοις αὐτοῖς ὅτι μάλιστα τὴν μοναρχίαν ἐνεδείκνυτο (cfr., in argomento, CRESCI MARRONE, *Marco Antonio*, 62 ss.). Va notato che Plut. *Ant.* VIII, 3, inserisce – subito dopo avere dato conto della scelta effettuata da Cesare – un *obiter dictum*, in cui ricorda come l'ufficio del *magister equitum* sia subordinato al dittatore quando questi è presente ma, in caso contrario, risulti il più alto e anche l'unico (ἀν δὲ μὴ παρῆ, πρώτη καὶ μόνη σχεδόν) sul presupposto che, fatti salvi i tribuni plebei, tutte le altre magistrature sarebbero dissolte dalla nomina del dittatore (τὰς δ' ἄλλας καταλύουσι πάσας δικτάτορος αἰρεθέντος). Qualora riferita al regime cesariano, l'osservazione tende a trasformare erroneamente lo stato di fatto – caratterizzato persino dal rinvio delle elezioni e, quindi, dalla vacanza delle principali magistrature – in una prassi giuridica, in quanto l'inoperosità delle altre magistrature non si pone assolutamente in rapporto di causa-effetto con la designazione del dittatore, in specie dopo il 48 a.C.

102. Sino all'innovazione cesariana (di cui un'oscura e antica avvisaglia si desumerebbe dalla vicenda del 431 a.C., quando il dittatore Q. Postumo Tuberto aveva lasciato in città il capo della cavalleria, L. Giulio, *ad subita belli ministeria, ne qua res qua eguissent in castris moraretur*: Liv. IV, 27, 1) il *magister equitum* avrebbe detenuto l'*imperium* autonomamente e non in base a una delega del *dictator*, tanto che comandava l'esercito – in assenza di quest'ultimo – con propri auspici, come segnalava DE MARTINO, *Storia*, I, 454 e n. 183; tuttavia, con le dittature cesariane, al capo della cavalleria viene conferita una mansione specifica la quale integra, sul punto e nella sostanza, una delega 'operativa' da parte del *dictator*, volta a incidere sensibilmente sulle funzioni dell'ufficio riconfigurandone la natura.

103. Cfr. ZEVI, *I 'Fasti' di 'Privernum'*, 287 ss.; LICANDRO, *Cesare*, 331 ss.; CRESCI MARRONE, *Marco Antonio*, 78-79, 85. In particolare i *fasti Privernates*, verosimilmente redatti tra il 16 e il 7 a.C., vale a dire vent'anni dopo quelli *Capitolini*, recano memoria di eventi accaduti a decorrere dalla morte del console Q. Fabio Massimo e dalla sua sostituzione con C. Caninio Rebilò (31 dicembre 45, rr. 7-9 del testo). A questa prospettiva, che attribuisce portata straordinaria ai *fasti Privernates*, pare accedere CRESCI MARRONE, *Marco Antonio*, 78-79, 85, per la quale l'assetto previsto dal dittatore «comprendeva una struttura istituzionale sovraordinata alla tradizionale piramide magistratuale e impostata su una diarchia asimmetrica: Cesare nel triennio successivo avrebbe operato in Oriente, Lepido in Occidente, con incarico vitalizio ma subordinato al dittatore, mentre a Roma si sarebbero succeduti loro rappresentanti, i comandanti di cavalleria annuali, i cui compiti e rapporti gerarchici con le altre cariche ordinarie non è possibile precisare» (sia lecito ricordare, tuttavia, che Lepido avrebbe governato Gallia e Spagna come proconsole, e non come *magister equitum* [tantopiù *perpetuum*], sicché la «diarchia asimmetrica» è plausibile, a condizione di non imperniarla sopra una pluralità di comandanti della cavalleria).

tesi ricostruttive circa la figura e le mansioni del *magister equitum* durante l'imminente guerra partica, alla luce dell'assetto organizzativo predisposto dal dittatore per il periodo della sua assenza (tra il 44 e il 42 a.C.) da Roma. La testimonianza presenta tre aspetti di possibile novità, vertenti rispettivamente sull'identificazione di chi si fosse succeduto nell'ufficio durante il triennio menzionato, sulla qualifica assunta da Lepido come *magister equitum* nel contesto della perpetuità connotante l'ultima dittatura cesariana e, infine, sul funzionamento dell'ufficio.

Circa il primo punto, le indicazioni della fonte (rr. 15-19) sono senz'altro ragguardevoli, in quanto avvalorano l'ipotesi – così sopperendo agli equivoci appalesati da Dio Cass. XLIII, 51, 6-8 e perpetuatisi nei *fasti Capitolini* – che a Lepido (in partenza per governare Gallia Narbonese e Spagna Citeriore subito dopo l'inizio della campagna partica) sarebbe succeduto M. Valerio Messalla Rufo, il quale *in insequentem annum* avrebbe trasmesso l'ufficio a Cn. Domizio Calvino, donde poi giungere alla volta di Ottaviano nel 42 e non nel 44 a.C.¹⁰⁴.

104. Dio Cass. XLIII, 51, 6-7: οἱ μὲν οὖν τῷ πρώτῳ μετ' ἐκείνο ἔτει ἄρξοντες πάντες προκατέστησαν, ἐς δὲ δὴ τὸ δεύτερον οἱ τε ὑπατοὶ καὶ οἱ δήμαρχοι μόνοι τοσοῦτον ἐδέησε καὶ ἐς τὸ τρίτον τινὰ ἀποδειχθῆναι. 7. καὶ ἔμελλε καὶ αὐτὸς δικτάτωρ ἐν ἀμφοτέροις αὐτοῖς ἄρξαι, τοὺς τε ἱππαρχήσοντας ἄλλον τέ τινα καὶ τὸν Ὀκτάουιον, καίπερ μεῖράκιον ἔτι καὶ τότε ὄντα, προεχειρίσατο. 8. ἔς τε τὸ παρόν, ἐν ᾧ ταῦτ' ἐγίγνετο, ὑπατόν τε ἀνθ' ἑαυτοῦ τὸν Δολοβέλλαν ἀντικατέστησε, καίτοι τοῦ Ἀντωνίου πάντα τὸν ἐνιαυτὸν μέλλοντος ἄρξαι. καὶ τῷ Λεπίδῳ τὴν τε Γαλατίαν τὴν περὶ Νάρβωνα καὶ τὴν Ἰβηρίαν τὴν πλησιόχωρον προστάξας, δύο ἀντ' αὐτοῦ ἑτέρους, ἰδίᾳ γε ἑκάτερον, ἱππαρχῆσαι ἐποίησε. Si è anticipato come lo storico niceno riferisca che per il 43 sarebbero stati eletti tutti i magistrati e per il 42 solo i consoli e i tribuni, mentre nessuno per l'anno seguente, essendo verosimile – è il caso di aggiungere – come alla morte di Cesare le votazioni non si fossero ancora concluse o i risultati registrati; i *magistri equitum* sarebbero stati Ottavio («sebbene fosse ancora un ragazzino») e un altro, di cui Dione Cassio non fornisce l'identità; infine, per il 44, Cesare avrebbe ceduto il consolato al *suffectus* Dolabella, mentre Antonio avrebbe mantenuto la carica per l'intero anno. Quanto più rileva, ai nostri fini, è la chiosa del testo, secondo cui a Lepido sarebbero state assegnate Gallia Narbonese e Spagna Citeriore, cosicché Cesare avrebbe nominato al suo posto due altri capi della cavalleria, ciascuno con compiti specifici (*ἰδίᾳ γε ἑκάτερον*). Sulla base di queste informazioni il Degrassi avrebbe integrato i *fasti Capitolini*, per gran parte mutili, ipotizzando giustappunto che Gaio Ottavio avrebbe sostituito Lepido quando questi, *paludatus*, fosse uscito dall'Urbe per raggiungere le sue province; poi, nel 43, l'ufficio sarebbe passato al *magister equitum designatus*, Cn. Domizio Calvino, che ovviamente *non iniit*, in quanto tutta la sequenza sarebbe stata paralizzata dalla morte del dittatore. Orbene, alla luce dei *fasti Privernates* (rr. 15-19) i dubbi dionei sembrano attenuarsi, qualora si segua la restituzione operata da ZEVI, *I 'Fasti' di 'Privernum'*, 295: *M. Valerius Mes[sal(la) mag(ister)*

Circa il secondo punto, sull'epigrafe è annotata l'abdicazione di Lepido al fine di acquisire, contestualmente al dittatore la qualifica di *magister equitum* 'perpetuus', cioè in carica *quoad Caesar dictator esset*, nonostante non vi sia alcun'altra fonte che supporti la notizia¹⁰⁵. Ad avviso di Orazio Licandro

eq(uitum) desig(natus) ut, cum Lepidus] / paludatus [exisset, iniret] / Cn. Domitius Ca[lvinu]s [designatus, ut] / insequenti a[nno] m[ag(ister) eq(uitum)] / futurus es[set]. Ferma restando la designazione per il 43, il supporto epigrafico avrebbe accreditato la plausibile possibilità secondo cui nel 44 a Lepido sarebbe succeduto il maturo ed esperto Valerio Messalla Rufo (per il profilo del personaggio cfr. ZEVI, *I 'Fasti' di 'Privernum'*, 300), così da sciogliere il senso del passaggio dioneo in cui si evoca la sostituzione di Lepido con due *magistri* non contestuali (diversamente da quanto sembrerebbe credere lo storico niceno), ma posti in immediata successione dalla stessa lastra privernate. Di contrario avviso LICANDRO, *Cesare*, 343-344; LICANDRO, *Cesare deve morire*, 79 ss., che propone una ricostruzione alternativa, alla luce della quale Messalla avrebbe gerito la *praefectura urbi*, malgrado la sequenza sembrerebbe alludere alla successione dei *magistri equitum*; ad avviso dello studioso, infatti, le rr. 15-16 avrebbero avuto il seguente contenuto, ossia *M. Valerius Mes[sal(la) p(raefectus) u(rbi) desig(natus) ut, cum Lepidus] paludatus [exisset, iniret]*. Secondo CÀSSOLA, *Ottavio 'magister equitum'*, 306-307, il 'turno' di Ottaviano – malgrado il suo nome fosse stato inserito nella lacuna presentata dai *Fasti Capitolini* per il 44 – non sarebbe giunto prima del 42, punto sul quale appare dirimente la notazione dello storico secondo cui Cesare avrebbe designato il comandante della cavalleria anche per quell'anno, unitamente ai consoli e ai tribuni. Sarebbe mancata, tuttavia, l'ufficialità 'globale' susseguente all'espletamento (presumibilmente incompiuto) della procedura elettorale: conoscendo già il soggetto nominato per il 43 e individuato – tramite i *Fasti Privernates* – il titolare per la restante parte del 44 in luogo di Lepido, il designato per il 42 non sarebbe potuto essere altri che Gaio Ottavio.

105. Ad avviso di ZEVI, *I 'Fasti' di 'Privernum'*, 295, le rr. 10-12 andrebbero restituite come segue: *C. Iulius Caesar IV dict(ator) abdic(avit) ut perpet(uo ?) [---] M. Aemilius Lepid(us) II mag(ister) eq(uitum) abd(icavit) ut perpet(uo ?) [---] quoad (?) dict(ator) Caesar esset*; (rr. 13-14) *C. Iulius Caesar desig(natus) in perpet(uum) dicta(tor) M. Aemilius Lepidus [---]*. In base al testo, il *magister equitum* Lepido avrebbe abdicato per divenire 'perpetuo' *quoad dictator Caesar esset*, vale a dire sino a quando questi fosse stato dittatore, ma la notizia risulta del tutto isolata, non trovando alcun altro aggancio nelle fonti; inoltre, come riconosciuto dallo stesso Zevi (p. 297), «appare in contrasto anche col dettato degli stessi Fasti Privernati, che per la carica di *magister equitum* segnalano invece, come vedremo, molteplici avvicendamenti». Vi è il fondato sospetto, dunque, «di un errore dovuto al compilatore del testo, o di un *lapsus* del lapicida che avrebbe ripetuto identicamente nelle due righe la formula dell'abdicazione, pertinente al solo Cesare», tuttavia escluso dall'autore sia per la fedeltà dei fasti di Priverno a quelli *Capitolini*, sia per la frase di chiarimento (*quoad dictator esset*), la quale si riferisce a Lepido, implicando che «la permanenza in carica del *magister equitum* fosse equiparata temporalmente a quella del dittatore, e cioè perpetua». Eppure, la supposta corrispondenza delle notizie privernate a quelle traibili dai *fasti Capitolini* è meno ferrea di quanto si possa

le perplessità suscitate da tale inusitata figura, di difficile armonizzazione con l'assetto costituzionale sinora conosciuto, sarebbero superabili muovendo dal presupposto per cui «il *magister equitum* traeva la sua legittimazione dalla nomina del *dictator* che, essendo nella fattispecie *perpetuus*, rifletteva la sua continuità sulla carica del comandante della cavalleria»¹⁰⁶. Di conseguenza, «con la frase *quoad dictator Caesar esset* si voleva esprimere l'estensione dell'innovazione temporale introdotta per il *dictator* al *magister equitum*: questa carica, non tanto la permanenza in essa di Lepido, era *perpetua*, cioè

pensare, come dimostrato proprio dalla menzione di Valerio Messalla Rufo; inoltre, se si elimina la 'Verdoppelung' alla r. 11 soltanto con riferimento a *ut perpet(uo)* – perché Lepido sarebbe stato tenuto a deporre la carica in conseguenza all'abdicazione cesariana –, cade anche la riga successiva, in quanto *quoad Caesar dictator esset* appare passaggio inserito *ad hoc* per spiegare la perpetuità, rivelandosi superfluo ed errato. Strutturalmente, e a prescindere dalle 'innovazioni' cesariane, il *magister equitum* sarebbe infatti rimasto in carica sino a quando lo fosse stato anche il dittatore che lo avesse nominato, salvo ordinargli di abdicare *ante tempus* (arg. ex Liv. IV, 34, 5, su cui cfr. DE MARTINO, *Storia*, I, 453 e n. 173). Nonostante le considerazioni addotte recentemente da LICANDRO, *Cesare*, 340 ss., il quale delinea la creazione di un «*perpetuus* collegio dittatoriale» diseguale, in cui la durata del *conlega minor* rifletterebbe quella del *maior*, mi pare che una restituzione delle rr. 10-14 conforme alla lettura tradizionale del rapporto tra *dictator* e *magister equitum* sia ancora preferibile: ipotizzo allora – senza raddoppiamenti arbitrari e aggiunte esplicative – potesse essere *C. Iulius Caesar IV dict(ator) abdic(avit) ut perpet(uo ?)* [- - -] / *M. Aemilius Lepid(us) II mag(ister) eq(uitum) abd(icavit)* [- - -] / *C. Iulius Caesar desig(natus) in perpet(uum) dicta(tor)* / *M. Aemilius Lepidus [(desig(natus) III mag(ister) eq(uitum)]*, del tutto compatibile con la prosecuzione del testo secondo la proposta di Zevi, che individua in Valerio Messalla Corvino il *magister equitum* destinato a sostituire Lepido in partenza per le province. Propenso, tuttavia, a escludere un errore del compilatore o, a maggior ragione, del lapicida è il collega e amico monacese Johannes Platschek, che – esaminate le linee – predilige una restituzione conservativa, ma suggerisce cautamente di completare le rr. 10-11 con *abdic(avit) ut perpet(uaret)*, laddove quest'ultimo verbo sarebbe da intendere nell'accezione di *sine interruptione continuare* (TLL, v. *Perpetuo*, X.1, col. 1637). Non costituirebbe un problema, inoltre, la r. 12, *quoad (?) dict(ator) Caesar esset*, con valore accessorio a quella precedente, in quanto si tratta di ribadire che la permanenza del *magister equitum* nell'ufficio era subordinata – secondo la consueta prassi repubblicana – a quella del dittatore. Il significato della proposta risiede, comunque, nel segnalare che l'epigrafe evocherebbe una peculiare forma di abdicazione del *dictator*, alla luce della quale questi avrebbe comunque 'continuato' nella carica sino all'assunzione della dittatura perpetua per evitare 'vuoti di potere', in ciò seguito da Lepido: il verbo *perpetuare*, pertanto, andrebbe riferito alle circostanze contingenti e non all'assunzione della magistratura a titolo vitalizio, cui si collegherebbe non a caso la r. 13 impiegando una diversa espressione, vale a dire *in perpet(uum)*.

106. LICANDRO, *Cesare*, 340.

continua sino a quando Cesare fosse stato dittatore. Cosa diversa era la facoltà che Cesare si sarebbe riservato di procedere ad avvicendamenti nella carica di *magister equitum*, come dimostrano le diverse designazioni»¹⁰⁷.

Secondo la cronologia delineata da Licandro la carica nel 44 sarebbe appartenuta a Lepido cui, una volta partito per le province assegnategli, sarebbe subentrato (giusta la programmazione cesariana) Domizio Calvino nel 43 e, poi, Gaio Ottavio nel 42: quanto a Valerio Messalla Rufo, esplicitamente menzionato dai *fasti Privernates*, le sue mansioni di unico *praefectus urbi* (e non, ad avviso dello studioso, di *magister equitum*) si sarebbero attivate non appena Lepido fosse uscito, *paludatus*, dalla città, che Messalla avrebbe dovuto amministrare durante l'anno del magisterio esercitato da Domizio Calvino¹⁰⁸. Va osservato tuttavia che, sul piano costituzionale, questo assetto avrebbe rappresentato un *novum exemplum* rispetto alle situazioni storiche precedenti, nelle quali delle due l'una: un solo *praefectus* in assenza del *magister*, per non lasciare la città senza titolari d'*imperium*, oppure una pluralità di prefetti, se il capo della cavalleria fosse stato presente. Sul versante politico, inoltre, rimane inesplicito perché un ufficio monopersonale – quindi alternativo a quello del *magister equitum* – sarebbe dovuto entrare in scena a supporto (o presidio) di quest'ultimo soltanto nel 43, come a manifestare la sfiducia cesariana non solo verso Domizio, ma anche nei confronti di tutti i magistrati, eletti integralmente e in anticipo per quel medesimo anno.

107. Così LICANDRO, *Cesare*, 340.

108. «Infatti, se ci soffermiamo sul *paludatus* del rigo successivo, chiaramente riferito a *Lepidus*, a cui segue la corretta restituzione di Zevi con *exisset, iniret*, appare chiaro che esso costituisce la determinazione temporale dell'inizio dell'esercizio delle funzioni di Messalla come *praefectus urbi* (e non come *magister equitum*), una volta cioè che Lepido, nelle tipiche vesti militari 'paludate', a segnare la distinzione tra *imperium domi* e *imperium militiae*, fosse uscito dalla città. Conseguentemente, l'individuazione della reale carica prefettizia attribuita a Messalla rende comprensibile e coerente la successiva registrazione, relativa cioè all'anno 43 a.C., introdotta dalla locuzione *insequenti anno*, secondo cui nella carica di *magister equitum*, subito dopo Lepido, si sarebbe avvicendato Domizio Calvino» (LICANDRO, *Cesare*, 344). Nel complesso (p. 346), «combinando, quindi, i dati dei documenti analizzati (Fasti di *Privernum*, Cassio Dione e Appiano), possiamo così riassumere: Lepido sarebbe stato il *magister equitum* del 44 a.C., Domizio Calvino gli sarebbe subentrato nel 43 a.C.; successivamente, per il 42 a.C., la carica di *magister equitum* sarebbe stata assunta dal giovane Ottaviano, già in Oriente ad Apollonia. Dolabella avrebbe rivestito il consolato insieme ad Antonio dal momento della partenza di Cesare nel marzo del 44 a.C.; mentre Messalla avrebbe tenuto il governo della città nella qualità di *praefectus urbi* non appena Lepido in vesti paludate fosse uscito da Roma».

Risulterebbe allora più agevole ipotizzare che Lepido, pur partendo per le province, avesse conservato la sua ‘perpetuità’, sostituito a Roma da un capo della cavalleria che ne fosse privo: il che apre la strada all’ipotesi – anch’essa non suffragata da alcuna fonte e del tutto inusitata – di un collegio di *magistri equitum*, uno dei quali sarebbe rimasto tale *quoad Caesar dictator esset*, mentre gli altri sarebbero mutati anno dopo anno.

A favore dell’affidabilità delle notizie riportate dalla lastra privernate depongono la condizione strutturale del supporto epigrafico, nonché la sintonia con Dio Cass. XLIII, 51, 8, ove si avverte della sostituzione di Lepido con due capi della cavalleria, sebbene non sia perspicuo il riferimento alla specificità dei compiti assegnati a ciascuno di essi; infine, l’ipotesi in base alla quale Cesare avrebbe controllato personalmente l’Oriente e tramite il suo *magister equitum* (parimenti *perpetuus*) l’Occidente – con la possibilità per quest’ultimo di raggiungere in tempi ragionevolmente rapidi Roma qualora ciò si fosse reso necessario – avrebbe risposto a una ‘simmetria’ nel controllo dell’ecumene sottomessa, nonché avvalorato le congetture circa la fase successiva all’auspicata vittoria contro i Parti. Secondo Plutarco, infatti, il dittatore avrebbe pensato a ritornare in Europa disegnando un percorso che, attraversata la Germania, lo avrebbe condotto in Gallia, dove si sarebbe potuto ricongiungere proprio con gli eserciti di Lepido¹⁰⁹.

Sono preminenti, d’altro canto, le perplessità che legittimano il sospetto di un errore da parte del lapicida o, comunque, della fissazione sulla lastra di una notizia già in origine errata, dovuta a un indebito ‘raddoppiamento’ della posizione cesariana, sull’assunto – del tutto arbitrario – per cui la perpetuità del *dictator* avrebbe dovuto estendersi anche al *magister equitum*, in quanto il secondo sarebbe stato un’emanazione del primo: nessun’altra fonte, invero, accredita la qualificazione temporale attribuita dalla lastra privernate all’ufficio di Lepido. Forti sono anche le obiezioni desumibili dall’applica-

109. Plut. *Caes.* LVIII, 6-7: παρασκευή δὲ καὶ γνώμη στρατεύειν μὲν ἐπὶ Πάρθους, καταστρεψαμένῳ δὲ τούτους καὶ δι’ Ἑρκανίας παρὰ τὴν Κασπίαν θάλασσαν καὶ τὸν Καύκασον ἐκπεριελθόντι τὸν Πόντον εἰς τὴν Σκυθικὴν ἐμβαλεῖν, καὶ τὰ περὶ χώρα Γερμανοῖς καὶ Γερμανίαν αὐτὴν ἐπιδραμόντι διὰ Κελτῶν ἐπανελθεῖν εἰς Ἰταλίαν, καὶ συνάψαι τὸν κύκλον τοῦτον τῆς ἡγεμονίας τῷ πανταχόθεν Ὀκτανῶ περιορισθείσης. Oltre alla rivalità di Cesare con se stesso, menzionata dallo storico beota, è possibile che l’ampio disegno militare – se veritiero – fosse mosso non solo dal desiderio di vendicare Crasso, ma anche dall’antagonismo con Pompeo, il quale aveva mietuto notevoli successi in Oriente e a cui voleva risultare superiore anche sotto questo profilo.

zione delle logiche politico-costituzionali proprie del regime cesariano, in forza delle quali il *magister equitum* si sarebbe occupato del governo cittadino, eventualmente sedando torbidi occorsi in Italia (spedizione condotta da Antonio in Campania nel 47 a.C.), oppure avrebbe seguito Cesare al fronte (come previsto per Ottaviano durante il terzo anno di guerra, nel rispetto della prassi tradizionale): accogliendo il testo dell'iscrizione, dovremmo ritenere che vi sia stata una terza modalità d'impiego del capo della cavalleria, ossia l'attuazione del proprio impegno militare in uno scenario del tutto indipendente dal quello del *magister populi* e senza che quest'ultimo potesse coordinare (e controllare) le mosse del suo *conlega minor*. Va aggiunto che Lepido non avrebbe avuto alcuna necessità di 'superpoteri' per tenere sotto controllo Gallia e Spagna, province da lui ben conosciute, né Cesare avrebbe tollerato che l'unicità del suo comando si frammentasse, neppure surrettiziamente. Risulta infine arduo inquadrare correttamente l'eventuale rapporto tra il capo della cavalleria 'perpetuo' (per di più *paludatus*, quindi tenuto a uscire dal pomerio e impossibilitato a rientrarvi se non dopo avere depresso l'*imperium*) e i *magistri equitum* 'ordinari', di stanza a Roma, sotto il profilo delle conseguenze operative legate all'intuibile rapporto di sovraordinazione del primo ai secondi. Risulta agevole, invece, supporre che di comandante della cavalleria ve ne fosse uno soltanto e la sua durata fosse annuale, come si evince dalle nomine effettuate per il 44-42, sicché solo il *dictator* fosse *perpetuus*: non va dimenticando che, alternando frequentemente i detentori di tale carica, Cesare avrebbe fatto fronte con maggiore duttilità alle mutevoli esigenze di governo della città, premiato un maggior numero di collaboratori e impedito la formazione di contropoteri potenzialmente sottratti al suo controllo.

Circa il terzo punto, attinente al funzionamento del magisterio, un'interpretazione letterale dei *fasti Privernates* indurrebbe a ritenere che Lepido dovesse abbandonare l'ufficio per assumere il governo provinciale e che gli sarebbe subentrato Messalla Corvino. Eppure, come notato da Zevi, i Fasti stessi «non riportano una sua abdicazione e la specificazione *quoad Caesar dictator esset* ... implicherebbe che i poteri di *mag. eq.* di Lepido venissero meno solo con il cessare della dittatura di Cesare: dovremmo dunque intendere non che Messalla subentrasse a Lepido nella carica, ma solo che Messalla avrebbe assunto il magisterio della cavalleria nel momento in cui Lepido avesse abbandonato l'Urbe, evidentemente per esercitare le stesse funzioni

di Lepido, ma senza un'abdicazione da parte di quest'ultimo»¹¹⁰. Di conseguenza, vi sarebbe stati due *magistri equitum*, l'uno perpetuo (di stanza in Spagna e Gallia, nonché evidentemente esonerato dalla norma cesariana che limitava a due anni i proconsolati) e l'altro temporaneo (ovvero preposto al governo cittadino): in questo modo si recupererebbe almeno in parte, ad avviso di Zevi, l'informazione di Dio Cass. XLIII, 51, 8, secondo cui a Lepido sarebbero subentrati altri due capi della cavalleria, ciascuno con poteri autonomi, pervenendo alla conclusione che uno di questi era Lepido *in perpetuo*, «mentre nell'altro magisterio si avvicendavano Messalla e Calvino»¹¹¹. Invero, è ragionevole ritenere che lo storico niceno alludesse a *magistri* designati nello stesso momento, ma destinati a operare in sequenza¹¹², perché allora «il quadro istituzionale che conseguentemente ne verrebbe fuori – un *dictator perpetuus*, un *magister equitum perpetuus* e, accanto, altri due *magistri equitum* con funzioni di governo dell'Urbe – ci porrebbe dinanzi a un vero e proprio *monstrum* istituzionale, di cui sfuggirebbe la logica dell'impianto»¹¹³ e che sarebbe privo di riscontro nelle fonti.

II) La figura del 'delegato inferiore' è individuata dal *praefectus urbi*, in origine ascrivibile all'età regia e a quella protorepubblicana, nonché destinata ad assumere grande rilievo – in forma del tutto nuova – in virtù dell'ascesa di Augusto: la riscoperta dell'ufficio, comunque, si verifica durante l'età ce-

110. ZEVI, *I 'Fasti' di Privernum*, 301.

111. ZEVI, *I 'Fasti' di Privernum*, 301. A questa prospettiva pare accedere ora CRESCI MARRONE, *Marco Antonio*, 78-79, 85, secondo cui l'assetto programmato dal dittatore «comprendeva una struttura istituzionale sovraordinata alla tradizionale piramide magistratuale e impostata su una diarchia asimmetrica: Cesare nel triennio successivo avrebbe operato in Oriente, Lepido in Occidente, con incarico vitalizio ma subordinato al dittatore, mentre a Roma si sarebbero succeduti loro rappresentanti, i comandanti di cavalleria annuali, i cui compiti e rapporti gerarchici con le altre cariche ordinarie non è possibile precisare» (Lepido, tuttavia, avrebbe governato Gallia e Spagna come proconsole, e non come *magister equitum* [tanto più *perpetuum*], sicché la «diarchia asimmetrica» è ipotizzabile a condizione di non fondarla sopra una pluralità di comandanti della cavalleria).

112. Cfr. anche App. *bell. civ.* III, 90, 30: Ὀκτάουιος δὲ ὁ τῆς ἀδελφῆς τοῦ Καίσαρος θυγατριδοῦς ἵππαρχος μὲν αὐτοῦ Καίσαρος γενένητο πρὸς ἕν ἔτος, ἐξ οὗ τήνδε τὴν τιμὴν ὁ Καῖσαρ ἐς τοὺς φίλους περιφέρων ἐτήσιον ἔσθ' ὅτε ἐποιεῖτο εἶναι, testo in cui si accenna alla limitazione della durata della magistratura, assegnata per avvicendamento agli amici. Inimmaginabile, dunque, che Lepido «fosse affiancato da altri due *magistri equitum* tanto da formare un inedito, e in tal caso davvero astruso e inaccettabile, collegio triumvirale di comandanti della cavalleria» (LICANDRO, *Cesare*, 343).

113. LICANDRO, *Cesare*, 340.

sariana, facendo registrare un progressivo distacco dal suo calco primigenio. L'iniziativa di ricorrervi venne assunta da Antonio nel 47 quando, dovendo recarsi in Campania per controllare meglio i riottosi soldati mandati in Italia dal dittatore dopo Farsalo e non stazionando in città alcun altro magistrato *cum imperio*, nominò prefetto lo zio Lucio Cesare, sicché, per la prima volta questa carica venne conferita da un *magister equitum*¹¹⁴. Peraltro, la situazione interna all'Urbe era molto tesa a causa dello scontro fra Trebellio e Dolabella, entrambi tribuni della plebe, cioè titolari dell'unica magistratura per la quale le elezioni non erano state procrastinate sino al ritorno del dittatore dall'Oriente: anziano e flemmatico, Lucio Cesare non riuscì a ridurre i contrasti interni, aggravatisi anche per l'ambiguità di Antonio nel gestire la *contentio*¹¹⁵. In effetti, la ragion d'essere della nomina – se si eccettua la 'novità' rappresentata dalla sua provenienza – avrebbe integrato la funzione originaria dell'ufficio, ossia «provvedere la città, o meglio l'*ager Romanus*, di un magistrato che vi potesse esercitare l'*imperium* durante l'assenza di quelli che normalmente ne erano investiti»¹¹⁶: si trattava di una concezione 'obbiettiva', fondata sul dovere costituzionale di non lasciare l'*ager Romanus* del tutto privo di magistrati capaci di esercitarvi l'*imperium* stesso¹¹⁷ e concretizzata mediante una delega di poteri nel momento in cui l'ultimo di essi ne fosse uscito¹¹⁸. Che Antonio fosse *magister equitum* e mancasse una leg-

114. Dio Cass. XLII, 30, 1: *κάν τούτω Ἀντώνιος πυθόμενος τὰ στρατόπεδα, ἅ μετὰ τὴν μάχην ὁ Καίσαρ ἐς τὴν Ἰταλίαν ὡς καὶ ἐφεινόμενός σφισι προέπειψε, μηδὲν ὑγιῆς δρᾶν, καὶ φοβηθεὶς μὴ τι νεωτερίσῃσι, τὸ μὲν ἄστῃ τῷ Καίσαρι τῷ Λουκίῳ ἐπέτρεψε, πολιάρχον αὐτὸν ἀποδείξας, ὁ μηπώποτε πρὸς ἰππάρχου ἐγεγόνει, αὐτὸς δὲ πρὸς τοὺς στρατιώτας ἐξώρμησεν.*

115. Dio Cass. XLII, 30, 2: *οἱ οὖν δῆμαρχοι οἱ ἀντιστασιάζοντές σφισι τοῦ τε Λουκίου διὰ τὸ γῆρας κατεφρόνησαν, καὶ πολλὰ καὶ δεινὰ, μέχρις οὗ τὸν Καίσαρα τὰ τε ἐν τῇ Αἰγύπτῳ δικηκρότα καὶ ἐς τὴν Ῥώμην ὠρμηκρότα ἐπύθοντο, καὶ ἑαυτοὺς καὶ τοὺς ἄλλους ἐξειργάσαντο.*

116. VITUCCI, *Ricerche*, 12.

117. Cfr. VITUCCI, *Ricerche*, 12.

118. Nonostante Cic. *leg.* III, 6-11 avesse escluso il *praefectus urbi* dal catalogo dei magistrati, forse in considerazione del fatto che dopo il 325 a.C. la carica venne attivata unicamente in occasione delle *feriae Latinae* (v. *infra*, n. 131), Gell. *noct. Att.* XIV, 7, 2-4 avrebbe sposato la tesi opposta, collocandolo dopo *interreges* e *tribuni plebis* in ordine alla facoltà di convocare il senato, sulla scorta delle 'istruzioni' operative fornite da M. Varrone a Pompeo (*εἰσαγωγικόν*) e sunteggiate in una lettera scritta a Oppianico (nonché versata nel libro quarto delle *Epistolicarum Quaestionum*). La scelta dell'erudito non risulta arbitraria in quanto svariati riferimenti delle fonti all'età monarchica e repubblicana, fino al IV secolo a.C., fanno di questo prefetto il *custos urbis* – titolare esclusivo, dunque, di *imperium* funzionale alla gestione degli affari civili e della difesa esterna – come attestato dalla spettanza di dodici

ge autorizzativa poco rileva, in quanto egli era l'unico detentore di imperio presente in Roma, con la conseguenza che L. Cesare avrebbe rappresentato oggettivamente quest'ultimo e non il delegante¹¹⁹: si sarebbe trattato, in ogni caso, di un «provvedimento innovatore preso d'autorità ... e di non poca importanza dal punto di vista degli sviluppi costituzionali»¹²⁰.

Se, complessivamente, la menzionata riattivazione della prefettura urbana si iscriveva ancora nella logica di funzionamento delle istituzioni repubblicane, differente appare lo scenario occorso verso la fine del 46, quando Cesare – in accelerata partenza per la Spagna – rinviò le elezioni lasciando a Roma, come unico magistrato dotato d'imperio, il suo capo della cavalleria Lepido che, peraltro, dopo la partenza del dittatore avrebbe fatto eleggere quest'ultimo (*in absentia*) console unico. In tali circostanze, tuttavia, Cesare nominò otto o sei *praefecti*¹²¹, che sino al suo ritorno avrebbero collaborato col *magister equitum* in ordine alla gestione di tutti gli affari cittadini (Dio Cass. XLIII, 48, 1: πάντα τὰ ἐν τῷ ἄστει πράγματα): atteso che per lo storico

fascēs e dal suo *ius agendi cum populo/patribus* (v. Liv. I, 60, 4; III, 9, 6; III, 29, 4; Dion. Hal. V, 75, 4; VI, 2, 3; VI, 42, 1; VIII, 64, 3; X, 23, 4-5; X, 24, 1); nominato quando l'assenza dell'ultimo titolare d'imperio presente a Roma si fosse protratta per almeno un giorno (arg. *ex l. Salp.* XXV, 26-29), non sarebbe potuto uscire dalla città – salvo rientrarvi, appunto, in giornata – e le circostanze avrebbero facilitato il designante ad attribuirgli compiti specifici (cfr. RUCIŃSKI, *Praefectus urbi*, 24 ss.).

119. Per il concetto di rappresentanza dell'*imperium* in senso 'obiettivo', cfr. VOGEL, *Imperium*, 71 e SIBER, *Römisches Verfassungsrecht*, 87, per cui in questo caso l'imperio «ist als objektive Gewalt des Staates, nicht als persönliche des einzelnen Magistrates gedacht».

120. VITUCCI, *Ricerche*, 14. Va notato come MARTIN, *L'idée de royauté à Rome*, II, 376 e n. 345, abbia imputato la designazione del *praefectus urbi* direttamente a Cesare che, in questo modo, avrebbe appalesato già nel 47 a.C. di concepire il suo potere «comme une royauté»: non altrimenti, ad avviso dello studioso, si spiegherebbe «cette résurrection d'une magistrature spécifiquement royale, recréée très exactement dans les mêmes circonstances qui la rendaient nécessaires à l'époque royale», vale a dire in caso di assenza del re dalla città per ragioni militari (si aggiunga che, secondo lo studioso, i precedenti repubblicani sarebbero stati inventati dalla propaganda augustea «pour légitimer cette récréation» [Tac. *ann.* VI, 11, 2]). Pare più verosimile ipotizzare, con RUCIŃSKI, *Praefectus urbi*, 32, che l'uscita dall'Urbe di Antonio non fosse programmata e, considerata l'incertezza del momento, «faire appel à l'institution à laquelle une tradition lointaine pouvait être rattachée était plutôt une tentative de légitimation de la situation d'alors», vieppiù considerata la provenienza del tutto innovativa della nomina dal *magister equitum*.

121. Dio Cass. XLIII, 28, 2: ἐπεὶ δὲ ἦσθητο ἐκεῖνόν τε ἐπὶ μέγα προχωροῦντα καὶ τοὺς πεμφθέντας οὐχ ἰκανοὺς ἀντιπολεμεῖν αὐτῷ ὄντας, οὕτω δὴ καὶ αὐτὸς ἐξεστράτευσεν, τὴν πόλιν τῷ τε Λεπίδῳ καὶ πολιανόμοις τισὶν ὀκτώ, ὡς τισὶ δοκεῖ, ἢ ἕξ, ὡς μᾶλλον πεπίστευται, ἐπιτρέψας.

niceno propende per il numero di sei, si sarebbero occupati dell'amministrazione delle finanze – non essendo stati eletti i questori – due prefetti¹²², uno dei quali avrebbe anche organizzato in luogo del *praetor urbanus* i giochi in onore di Apollo¹²³, mentre gli altri quattro avrebbero svolto le mansioni ordinariamente spettanti agli edili curuli. Sul piano delle dinamiche costituzionali, questi delegati rispondevano a una ragione diversa da quella identificata in precedenza per il *praefectus urbi* nominato da Antonio, in quanto non avrebbero dovuto provvedere *ne urbs sine imperio foret*, bensì «consolidare ed esplicitare il personale imperio di Cesare»¹²⁴, come testimoniato anche dalla loro pluralità. Da qui l'emergere di due problemi, sollevati all'interno delle fonti ed evidentemente collegati tra loro: se, cioè, andassero qualificati *praefecti urbi* e se fossero titolari d'*imperium*.

Circa il primo punto, vi è discrasia tra le attestazioni letterarie e i riscontri numismatici, perché – da una parte – Dione Cassio (che denomina Lucio Antonio *πολιάρχος*, non diversamente dai singoli *praefecti [urbi] feriarum latinarum causa* menzionati in XLIII, 48, 4) li qualifica *πολιανόμοι*¹²⁵ e Svetonio *praefecti pro praetoribus*¹²⁶, ma – dall'altra – Munazio Planco, l'unico delegato di cui conosciamo con certezza l'identità¹²⁷, fece coniare *aurei* in

122. Dio Cass. XLIII, 48, 1: ἐν δ' οὖν τῷ ἔτει ἐκείνῳ ἐκείνά τε ἐπράχθη, καὶ ἐπὶ τῆς διοικήσεως δύο τῶν πολιανομούντων, ἐπειδὴ ταμίας οὐδεὶς προεκεχειροτόνητο, ἐγένοντο. ὥσπερ γὰρ ποτε πρότερον, καὶ τότε ἐν τῇ ἀποδημίᾳ τῇ τοῦ Καίσαρος οἱ πολιανόμοι πάντα τὰ ἐν τῷ ἄστει πράγματα μετὰ τοῦ Λεπίδου ἱππαρχούντος ἔσχον.

123. Dio Cass. XLIII, 48, 3: τὸ δ' οὖν κατὰ τὴν διοίκησιν, ἐξ ἐκείνου δι' ἅπερ εἶπον παρατραπέν, οὐκέτι τοῖς ταμίας αἰεὶ ἐπετράπη, ἀλλὰ τὸ τελευταῖον τοῖς ἐστρατηγηκόσι προσετάχθη. τοὺς τε οὖν θησαυροὺς τοὺς δημοσίους δύο τότε τῶν πολιανομούντων διώκησαν, καὶ τὰ Ἀπολλώνια ὁ ἕτερος αὐτῶν τῇ τοῦ Καίσαρος παρασκευῇ ἐπετέλεσε.

124. VITUCCI, *Ricerche*, 18.

125. Secondo MLLAR, *The 'Aerarium'*, 33, si tratterebbe della traduzione greca di *aediles*, mentre FREYBURGER-GALLAND, *Aspects du vocabulaire politique*, 179 ss., ritiene il vocabolo corrispondente proprio a *praefectus urbi*, se non altro in quanto nelle storie dionee 'edili' sarebbe reso da ἀγορανόμοι.

126. Suet. *Div. Iul.* LXXVI, 2: ... ita ut medio tempore comitia nulla habuerit praeter tribunorum et aedilium plebis praefectosque pro praetoribus constituerit, qui absente se res urbanas administrarent, in cui il fatto che non sarebbero stati designati tecnicamente *pro praetore* potrebbe accreditare l'ipotesi dell'assenza di *imperium* (cfr. VITUCCI, *Ricerche*, 17; RUCIŃSKI, *Praefectus urbi*, 34).

127. Non a torto VITUCCI, *Ricerche*, 18-19, rileva lo spessore del personaggio, fedele cesariano e poi sostenitore di Ottaviano, per il quale avrebbe proposto in senato, nel 27, il conferimento del titolo di *Augustus*; console nel 42, carica cui era stato destinato da Cesare in partenza per la campagna partica e che avrebbe rivestito malgrado la morte di quest'ultimo,

cui si sarebbe fregiato della titolatura tradizionale¹²⁸; riguardo il secondo, lo storico niceno adombra nei loro confronti accuse *de maiestate* per avere fatto uso della stessa simbologia (*fascēs, sella curulis, toga praetexta*) propria del *magister equitum*, da cui sarebbero stati scagionati sull'assunto che – in base a una legge sconosciuta – tali prerogative erano fruibili a quanti avessero ricevuto la carica dal dittatore, analogamente al capo della cavalleria¹²⁹. In realtà, la soluzione di questi problemi non può prescindere dalla loro contestualizzazione storica, né dalla precisazione dionea secondo cui Lepido e i sei delegati avrebbero assunto in carico tutti gli affari cittadini: in quanto figure nuove¹³⁰, se ne dovette definire *in fieri* la configurazione sul piano delle

era «ben qualificato per funzionare da *longa manus* del dittatore assente». Peraltro, «nelle serie monetali di cui curò la coniazione – ma non è detto, come si suole ritenere, che il suo compito si esaurisse nella monetazione – egli ebbe buona cura di svolgere taluno dei temi della propaganda cesarea, come mostrano le effigi di Venere e di Vittoria nel *recto* dei pezzi superstiti». Non può essere incluso nel novero dei sei collaboratori del *magister equitum* C. Clovio, inizialmente considerato tale per via della monetazione (cfr. GRUEBER, *Coins*, I, 539-540), che lo intitolava *Praefectus*, in quanto – unitamente a M. Rutilio – sarebbe stato uno dei numerosi commissari addetti alla distribuzione di terre ai veterani, contrassegnati da titoli volutamente imprecisi (*praefecti* o *legati*) alla luce di Cic. *ad fam.* XIII, 7-8, lettere databili tra il novembre 46 e il luglio 45 (cfr. BROUGHTON, *The Magistrates*, II, 313). Suggestiva, infine, ma priva di agganci testuali, la congettura di WELCH, *The 'Praefectura Urbis'*, 62 ss., secondo cui Oppio e Balbo avrebbero fatte parte dei sei delegati, non potendo ambire alla pretura e alla *praefectura urbi* a causa del loro rango equestre, e funto da tramite con Cesare (cfr. RUCIŃSKI, *Praefectus urbi*, 32, il quale, a sua volta [p. 41], caldeggia l'inserimento nel gruppo di L. Livineio Regolo).

128. Cfr. GRUEBER, *Coins*, I, 537-538; SYDENHAM, *The Coinage*, 169 nn. 1019 e 1020. Tuttavia, come rilevato da MASI, *La 'praefectura urbi'*, 239 ss., l'omissione della titolatura (CIL X, 6087 [= ILS 886]) indurrebbe a credere che ciò fosse corrisposto a una precisa scelta del personaggio, sì da dedurne (p. 249) «non solo una conferma dell'impossibilità di far rientrare nello schema della *praefectura urbi* repubblicana la carica rivestita da Lucio Munazio Planco e dai suoi colleghi nel 46-45 a.C., ma anche un ulteriore indizio che questa non doveva essere da lui valutata come un precedente della nuova forma di *praefectura urbi*, alla cui realizzazione indubbiamente doveva tendere Augusto» (scettico circa i risultati tratti dal silenzio del testo e, quindi, perplesso a fronte di tali argomentazioni sarebbe apparso DE MARTINO, *Storia*², IV.1, 642 n. 11).

129. Dio Cass. XLIII, 48, 2: καὶ αἰτιαθέντες γὰρ ὅτι καὶ ῥαβδούχοις καὶ τῇ ἐσθῆτι τῶν τε δίφρων τοῖς ἀρχικοῖς, ὥσπερ καὶ ὁ ἵππαρχος, ἐκέχρηντο, ἀφείθησαν, νόμον τινὰ προβαλλόμενοι δι' οὗ πᾶσι τοῖς παρὰ δικτάτορος ἀρχὴν τινὰ λαβοῦσι χρῆσθαι αὐτοῖς ἐδίδοτο.

130. Diversa la ricostruzione delineata da ALFÖLDI, *Le 'praefecti urbi'*, 153 ss., secondo cui i nuovi prefetti sarebbero apparsi nell'autunno 47 a.C., mentre – per l'assenza dei magistrati ordinari – la città era gestita dal *magister equitum*: a quel periodo andrebbero ascritte,

mansioni e delle prerogative. Proprio l'incertezza sulla loro denominazione testimonia che, inizialmente, essa non sarebbe stata predefinita, in quanto la loro pluralità e la presenza nell'Urbe del capo della cavalleria, fornito d'*imperium*, impediva di ricondurli all'ufficio tradizionale, riesumato tramite la nomina di Lucio Cesare¹³¹; allo stesso modo, le accuse di *laesa maiestas* se-

secondo lo studioso, le serie monetali recanti *fasces* e *sella curulis*, vale a dire i simboli dei prefetti cesariani, i quali avrebbero poi operato anche nel 46 dando vita a un'organizzazione stabile. In sintesi (p. 10-11), due dei sei pretori avrebbero sorvegliato l'ordine pubblico, custodito le riserve d'oro e coniato gli *aurei*, fregiandosi in aggiunta del titolo di *praefecti urbi* (nonché avendo diritto a sei fasci): tali si sarebbero qualificati – ma con soli due *fasces* – anche i *tresviri monetales*, a loro volta incaricati di vigilare sul tesoro d'argento e di foggiare i *denarii*, due dei quali sarebbero stati simultaneamente anche *aediles Ceresiales* (competenti circa la distribuzione del grano e la direzione dei giochi). Questa struttura avrebbe funzionato, come si desumerebbe da Dio Cass. XLIII, 48, 1 (ὡσπερ γὰρ ποτε πρότερον), anche per il 45 a.C., anno in cui i 'due prefetti' sarebbero i *tresviri monetales* dopo il loro ingresso in carica, mentre altri due avrebbero controllato l'*aerarium*: di conseguenza, per Alföldi, i malintesi sarebbero sorti dal fatto che lo storico niceno avrebbe confuso «les deux grades de préfets». In realtà l'intera ipotesi – basata sui reperti numismatici e sul citato passaggio dioneo – suscita svariate obiezioni, la prima delle quali è giustamente sollevata da RUCIŃSKI, 'Praefectus urbi', 35-36 e n. 8, secondo cui, nel torno di tempo considerato dallo storico ungherese, cioè sul finire del 47, erano stati eletti i magistrati ordinari per l'anno in corso e anche per quello successivo, sicché di 'delegati sostitutivi' non vi sarebbe stata alcuna necessità (a differenza dei primi nove mesi del 47 medesimo). Né risulta da altre fonti che la *praefectura urbi* «n'était pas un office autonome, mais un titre supplémentaire, octroyé à certains magistrats», anche perché, se la struttura dello stesso si fosse perfezionata in precedenza, non si capirebbero le ragioni della controversia – sfociate in accuse *de maiestate* – circa prerogative e attributi dei titolari, all'opposto del tutto comprensibili qualora si fosse seguita l'ipotesi dell'innovatività della figura prefettizia, così come introdotta da Cesare alla fine del 46.

131. Si riferisce a una successione nella carica di *praefectus urbi feriarum Latinarum causa* Dio Cass. XLIII, 48, 4: ... πολιάρχος τέ τις ἐν ταῖς ἀνοχαῖς καταστάς ἕτερον αὐτὸς τῆς ὑστεραίας ἀνείλετο, καὶ ἐκεῖνος ἄλλον· ὁ μὴτε πρότερον μὴθ' ὕστερόν ποτε ἐγένετο, sebbene nel caso di specie – databile nella primavera del 45 – non possa essere esclusa un'interferenza funzionale con i delegati cesariani. Sul punto, RUCIŃSKI, 'Praefectus urbi', 27 ss., rammenta che alle celebrazioni presso il Monte Albano avrebbero partecipato per tradizione consoli e pretori (Dion. Hal. V, 3, 2; VI, 95, 3; VIII, 87, 6; Plut. Cam. XLII, 6; Liv. XXV, 12, 1), determinandosi, dunque, una situazione tale da richiedere la nomina del *praefectus urbi* (dotato di *imperium*, *sella curulis* e sei littori) secondo la configurazione primitiva. In progresso di tempo, tuttavia, tenendosi le *feriae Latinae* ogni anno, l'ufficio divenne stabile e sarebbe stato ricoperto da giovanissimi – figli di cavalieri, secondo Dio Cass. XLIX, 42, 1 – ancora prima della questura (si pensi a Gaio Ottavio nel 47 a.C. il quale, per Nik. Dam. Aug. XIII, aveva esercitato la *iurisdictio* in Campo Marzio), al punto che durante la tarda *res publica*

gnalate da Dione Cassio rappresentano il chiaro indizio dell'inesistenza di una *communis opinio* circa il riconoscimento ai designati degli «attributs du pouvoir d'us aux membres de la magistrature traditionnelle», come avvalorato anche dalla divergenza tra Varrone e Cicerone¹³². In definitiva, tuttavia, non pare inappropriato attribuire il titolo di *praefecti urbi* ai sei (od otto) delegati cesariani¹³³, a condizione che – trattandosi senza dubbio di un ruolo di nuova creazione¹³⁴ – si pongano in risalto le analogie piuttosto che le dif-

sarebbe stato controverso, alla luce di Gell. *noct. Att.* XIV, 8, 1-2, se il titolare della mansione avesse fruito o meno del *ius agendi cum patribus*. È evidente come, nel 45 a.C., dovettero verificarsi anomalie nel procedimento di nomina del *praefectus feriarum Latinarum*, che il passo dioneo illustra solo parzialmente, limitandosi a rilevare il profilo più eclatante e inusitato, ossia il 'turbino' di nomine in sequenza effettuate dai prefetti medesimi. Premesso che la festa prevedeva un triduo di celebrazioni e che vengono indicati tre diversi detentori della funzione, la difformità dalla prassi avrebbe riguardato la nomina iniziale effettuata dal *magister equitum* – e non, come d'uso, da un console – e le designazioni successive a opera del *praefectus* di volta in volta 'uscente': si può supporre che, «uscito Lepido da Roma, non sappiamo con quale seguito, qualcuno dei *praefecti urbi* sia rimasto nella città o rientrato il giorno dopo dando luogo a una qualche controversia di legittimità [o di competenza]» (VITUCCI, *Ricerche*, 20). Va detto, tuttavia, che questa fattispecie di *πολιάρχου* va ancora ascritta, come persino il nome denuncia, alla logica per cui Antonio aveva nominato L. Cesare nel 47 e, quindi, non può – a eccezione della singolarità della sequela di nomine – corroborare il *novum* rappresentato dall'insediamento dei *praefecti* scelti da Cesare per collaborare con Lepido.

132. Vedi *supra*, n. 118. Rilevato che «se essi avessero avuto l'*imperium*, nessuno avrebbe rivolto loro una simile accusa», VITUCCI, *Ricerche*, 17-18, tendeva però a relativizzare la diatriba, in particolare per quanto riguarda i *fasces*, «i quali in questo periodo, rilassandosi l'originario stretto vincolo con l'*imperium*, vengono trasformandosi in semplice distinzione onorifica spettanti in numero fisso e proporzionale all'importanza delle varie magistrature». Inoltre, «se nel 45 i *praefecti urbi* ne avevano due per ciascuno, come è testimoniato per qualche anno dopo, potrebbe pensarsi che fra loro fossero divisi i dodici *fasces* che spettavano, come sembra, all'antico *praefectus urbi*» e allora «il loro numero resterebbe fissato a sei, quello appunto che Cassio Dione mostra di ritenere più attendibile».

133. Di opposto avviso VOGEL, *Imperium*, 106 ss., secondo il quale Munazio Planco avrebbe usurpato il titolo, congettura comunque respinta da VITUCCI, *Ricerche*, 16 e da RUCIŃSKI, *Praefectus urbi*, 39.

134. Non costituisce un lontano precedente la vicenda del 325 a.C., riferita da Liv. VIII, 36, 1: *Postquam dictator praeposito in urbe L. Papirio Crasso, magistro equitum Q. Fabio vetito quicquam pro magistratu agere, in castra rediit, neque civibus satis laetus adventus eius fuit nec hostibus quicquam attulit terroris*. Al termine di un aspro conflitto (su cui ora MASI DORIA, *Archetipi*, 109 ss.) e prima di ritornare nell'accampamento, il dittatore L. Papirio Cursore aveva nominato *praefectus urbi* L. Papirio Crasso nonostante in città stazionasse il capo della cavalleria. Q. Fabio Massimo Rulliano, ma ciò dopo avergli interdetto qualsiasi

ferenze con la figura originaria, riconoscendo il processo di trasformazione attraversato da quest'ultima. In questa prospettiva, inoltre, la qualificazione svetoniana *pro praetoribus*, sebbene atecnica, lascia intendere che i prefetti avrebbero assolto certamente le funzioni dei questori e degli edili, 'fino a' esercitare fors'anche la *iurisdictio praetoria* su incarico del dittatore (o, in specie, del *magister equitum*), come era accaduto per i *praefecti feriarum Latinarum causa*: non quindi titolari di *imperium* in senso pieno, di cui in città sarebbe stato titolare il solo Lepido, ma facoltizzati nonostante la presenza di questi ad attivarne frazioni sulla base delle circostanze presenti – da qui la menzionata necessità di contestualizzazione – e delle disposizioni ricevute. Ciò avrebbe segnato il transito alla rappresentanza oggettiva dell'*imperium* a quella soggettiva, unitamente al trapasso lungo il medesimo tragitto dalla responsabilità alla 'responsività', menzionata in precedenza, individuando così un tratto caratteristico del modello cesariano di governo: in proposito, è possibile che la posizione dei delegati si sia estinta per effetto della rielezione delle magistrature ordinarie dopo il ritorno del dittatore dalla campagna ispanica oppure che, in alternativa, i loro uffici abbiano attraversato una fase di quiescenza, donde poi essere riattivati nel 43 a.C. dal triumvirato *r.p.c.*, ma a rilevare sul piano costituzionale è la valutazione di conformità dell'esperimento ai disegni di Cesare¹³⁵. Essa non dovette essere negativa, incoraggiandolo a proseguire sulla medesima linea, se è vero che – sulla scorta di Dione Cassio XLIII, 48, 3 – l'amministrazione delle finanze «non fu più affidata da allora in poi ai questori che di volta in volta venivano eletti, ma

atto di governo (*quicquam pro magistratu agere*) e determinato l'inoperatività dell'unico titolare d'*imperium* che sarebbe rimasto nell'Urbe dopo la sua partenza (cfr. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, 147-148.; VITUCCI, *Ricerche*, 18 n. 1).

135. Cfr. VITUCCI, *Ricerche*, 20; FREI-STOLBA, *Untersuchungen*, 52; CARCOPINO, *Julius César*, 488 (trad. it. *Giulio Cesare*, 532); JEHNE, *Der Staat*, 121-122; WELCH, *The Praefectura Urbis*, 60; RUCIŃSKI, *Praefectus urbi*, 43, il quale, da ultimo, ritiene che l'esperimento – necessitato o meno da esigenze contingenti – sia stato accantonato dal suo stesso artefice a causa dell'opposizione di ampia parte della *nobilitas*, la quale si sarebbe sentita emarginata dovendo rinunciare allo 'sbocco naturale' rappresentato dalle magistrature ordinarie. Lo studioso riconosce tuttavia come, «malgré leur momentanéité, les expériences de César ont pourtant joué un certain rôle», sia per quanto riguarda l'organizzazione adottata (ma inattuata) in vista del triennio partico, sia in riferimento alla costruzione della prefettura urbana – soprattutto sul piano delle differenze – da parte di Augusto. Che, nel quadro di una programmazione di burocratizzazione delle strutture repubblicane, il dittatore stesse tentando di sostituire magistrati con funzionari è stato acutamente notato da CERAMI, *Cesare 'dictator'*, 121 ss.

alla fine venne assegnata agli ex-pretori», vale a dire a delegati di colui che (in occasione delle celebrazioni per la vittoria di Munda) aveva ricevuto il totale controllo delle risorse pubbliche, cui soltanto in suo nome e per suo conto altri avrebbe potuto legittimamente attingere.

5. Trasformazione surrettizia di assemblee e collegi

Il secondo elemento distintivo della gestione ‘per delegati e consigli’ è l’alterazione funzionale del senato e delle magistrature attraverso uno strumento uniforme, vale a dire il notevole accrescimento (o il rapido avvicinarsi) dei rispettivi componenti: al sostanziale esautoramento di questi organismi corrisponde l’allocazione dei poteri deliberativi presso il *consilium* privato di Cesare, profili cui giova riservare qualche osservazione ravvicinata.

Come osservato da Martin Jehne, si sarebbe dovuto reintegrare il senato dei posti lasciati vacanti (soprattutto dai pompeiani) durante la guerra civile, ma il dittatore intendeva anche premiare i suoi seguaci e quanti erano rimasti neutrali, nonché gli avversari cui aveva elargito la sua *clementia*: di conseguenza, l’assemblea assunse dimensioni inusitate, sino a toccare le novecento unità¹³⁶. Considerato come più della metà dei membri fosse di nuova nomina e provenisse non solo dall’ordine equestre, ma anche dalle province e dall’esercito cesariano¹³⁷, i rapporti intessuti tra ‘esordienti’ e ‘superstiti’ sarebbero stati alquanto problematici: ne costituisce nitida testimonianza l’atteggiamento di Cicerone, il quale si dolse a più riprese di non conoscere alcuno dei senatori via via incontrati. A prescindere dal ruolo di *laudator temporis actis* assunto dall’Arpinate, il problema era reale nella misura in cui questi descriveva il «crollo delle strutture di relazione»¹³⁸ all’interno di tale consesso, nella forte consapevolezza che la dilatazione numerica voluta da Cesare ne avesse minato l’operatività: «portato per natura a trovare al suo interno il

136. Cfr. Dio Cass. XLIII, 47, 3 (per il testo, v. *supra*, n. 76), nonché Cic. *fam.* XIII, 5, 2 (in riferimento a C. Curzio: *eum Caesar in senatum legit*) e Suet. *Div. Iul.* XLI, 1 (*senatum supplevit*); reca traccia della cooptazione cesariana – oltre ad essere ricco di πάθος – Cic. *div.* II, 23: *Quid vero Caesarem putamus, si divinasset fore ut in eo senatu quem maiore ex parte ipse cooptasset, in curia Pompeia, ante ipsius Pompei simulacrum, tot centurionibus suis inspectantibus, a nobilissimis civibus, partim etiam a se omnibus rebus ornatis, trucidatus ita iaceret, ut ad eius corpus non modo amicorum, sed ne servorum quidem quisquam accederet, quo cruciatu animi vitam acturum fuisse?*

137. Dio Cass. XLII, 51, 5: τοὺς δὲ ἰππέας τοῦ τέλους τοὺς τε ἑκατοντάρχους καὶ τοὺς ὑπομείονας ἄλλοις τέ τισι καὶ τῷ καὶ ἐς τὸ συνέδριόν τινας ἀπ’ αὐτῶν ἀντι τῶν ἀπολωλότων καταλέξαι.

138. JEHNE, *Giulio Cesare*, 103.

consenso in anticipo, attraverso i legami personali e l'attività dei consolari, per un'istituzione siffatta era tuttavia semplicemente impossibile riuscire a integrare quasi cinquecento nuovi senatori nella propria rete di relazioni»¹³⁹. La nuova composizione del senato era, naturalmente, il prodotto della svolta autocratica impressa da Cesare all'ordinamento repubblicano, alla luce della quale tale assemblea aveva cessato di essere un organo di governo, sicché la sua efficienza avrebbe rappresentato un problema del tutto marginale: conformemente alla visione del dittatore, che non tollerava antagonisti sul piano deliberativo, il senato – cui non poteva essere negato il prestigio formale acquisito nei secoli – avrebbe dovuto limitarsi a tre prestazioni.

In primo luogo, avrebbe funto da «istituzione di assistenza per i sostenitori meritevoli di una ricompensa»¹⁴⁰, l'ingresso nella quale era ormai consentito anche ai questori e a quanti venivano cooptati, in virtù della *commendatio* cesariana, tra gli aventi diritto a farne parte¹⁴¹; in secondo luogo, e all'esito del punto precedente, avrebbe rappresentato lo spazio di elaborazione (in parte eterodeterminata, per altri versi autonoma) degli *honores*, che in alcuni frangenti furono persino respinti dal destinatario, sì da esprimere gratitudine e fedeltà nei suoi confronti, ma anche rivendicare il risibile ruolo di erogatore formale dei poteri acquisiti dal vincitore sul campo di battaglia. Infine, il senato divenne organismo di mera ratifica *en bloc* dei provvedimenti predisposti

139. JEHNE, *Giulio Cesare*, 103.

140. JEHNE, *Giulio Cesare*, 104.

141. Alla luce di Dio Cass. XLIII, 47, 3, «iscrisse molti nella classe dei nobili e in quella degli ex-consoli o in quella di coloro che avevano ricoperto una carica»; circa l'*adlectio inter patricios*, cui fanno cenno anche Suet. *Div. Iul.* XLI, 1 e Tac. *ann.* XI, 25, 2, è controversa l'identificazione del provvedimento cesariano che ne avrebbe costituito la fonte, scorta da ROTONDI, '*Leges publicae*', 426, in un plebiscito successivo al 10 dicembre 45 o in una legge di inizio 44. In entrambi i casi la *rogatio* sarebbe stata presentata da C. Cassio Longino, il capo dei congiurati, prima tribuno plebeo e poi pretore peregrino, sebbene JEHNE, *Der Staat*, 136 e n. 5, rigetti la prima ipotesi perché i venti giorni finali del 45 non sarebbero stati sufficienti – come *spatium temporis* – per passare dalla proposta all'approvazione, donde poi trasferire a Cesare la necessaria competenza, salvo supporre la violazione della disciplina inerente al *trinundinum*. Inoltre, poiché Dione Cassio pare collocare l'evento proprio nel 45, viene esclusa l'ipotesi che Q. Cassio (pretore conosciuto solo tramite Cic. *Phil.* III, 10, 26, su cui v. BROUGHTON, *The Magistrates*, II, 319) si fosse fatto latore della proposta o la stessa fosse provenuta da C. Cassio Longino; infine, sul piano funzionale, si sarebbe trattato di reintegrare il ceto, «der für den Staatskult unentbehrlich war» e di premiare i seguaci, giacché «mit der Ernennung von Patriciern konnte Caesar also gleichzeitig einem sachlichen Mißstand begegnen und *beneficia* verteilen» (JEHNE, *Der Staat*, 137).

dai collaboratori di Cesare, avendosi speciale riguardo ai rapporti con i popoli assoggettati o i regni ‘satelliti’: proposte di ignari senatori, infatti, venivano date per approvate all’esito di deliberazioni inesistenti, sebbene regolarmente verbalizzate, alla stregua di un qualsiasi ufficio addetto alla vidimazione e allo smaltimento delle pratiche pregresse¹⁴². Se, dunque, il dittatore era interessato all’operatività del consesso, lo sarebbe stato solo nella prospettiva di farne il massimo organo burocratico del regime o, per meglio dire, il soggetto costituzionale cui attribuire la paternità formale degli atti di alta amministrazione¹⁴³: mansioni, dunque, molto ‘periferiche’ rispetto alla centralità dei poteri consultivi e deliberativi attribuiti al senato in base alla tradizionale prassi repubblicana¹⁴⁴ al punto che, in senso neppure troppo celato, i senatori si sarebbero trasformati in delegati non occasionali – e, quindi, ‘funzionari’ – di Cesare, legittimando l’ipotesi per cui avrebbero alimentato uno tra i poli della nascente (ed embrionale) burocrazia romana, legata alla persona e non all’ufficio.

L’altro caposaldo per la realizzazione di tale ambizioso disegno va identificato nelle magistrature per quali, come anticipato, Cesare aveva sperimentato due procedure di selezione: rapidi avvicendamenti nella carica per quanto riguarda il consolato, tramite il subentro dei *suffecti*, e incremento dei titolari con riguardo agli uffici inferiori¹⁴⁵. Anche in questo caso,

142. Sul punto, v. la testimonianza di Cic. *fam.* IX, 15, 4 (testo *supra*, n. 50).

143. Cfr. MALITZ, *Die Kanzlei Caesars*, 69, secondo cui «der neue Senat wäre ein willfähriges Werkzeug Caesars geworden, der keine Senatoren republikanischen Stils suchte, sondern loyale Fachleute für die Reichsverwaltung».

144. D’altra parte, «i poteri e gli onori che mettevano una sempre maggiore distanza tra Cesare e i suoi pari appartenenti alla classe senatoria, il monopolio delle clientele dell’impero, infine il flirt con il titolo di re, non potevano certo rientrare nella mentalità del vecchio ceto dirigente, i cui membri erano abituati a dare forma alla politica collettivamente, all’interno del senato, l’organo più importante dello stato» (JEHNE, *Giulio Cesare*, 102). Emblematico, sotto questo profilo, lo sconsolato realismo di Cic. *fam.* IX, 17, 1 i.f.: *sed ego ista, mi Paete, non quaero, primum quia de lucro prope iam quadriennium vivimus, si aut hoc lucrum est aut haec vita, superstitem rei publicae vivere; deinde quod scire ego quoque mihi videor, quid futurum sit; fiet enim, quodcumque volent, qui valebunt, valebunt autem semper arma. Satis igitur nobis esse debet, quidquid conceditur: hoc si qui pati non potuit, mori debuit.*

145. Dio Cass. XLIII, 47, 2: ἀριθμὸν δὲ οἱ μὲν ἄλλοι ὄσοιπερ καὶ πρότερον, στρατηγοὶ δὲ τεσσαρεσκαίδεκα ταμίαι τε τεσσαράκοντα ἀπεδείχθησαν. πολλοῖς γὰρ δὴ πολλὰ ὑπεσχημένος οὐκ εἶχεν ὅπως σφᾶς ἄλλως ἀμείψηται, καὶ διὰ τοῦτο ταῦτ’ ἐποίησε. L’allargamento del numero dei pretori e questori, rispettivamente, a quattordici e quaranta, veniva spiegato dallo storico niceno come la modalità attraverso cui soddisfare le molte promesse di benefici fatte in precedenza da Cesare, quindi sul piano dell’erogazione di rendite politiche. Resta tuttavia

concorrevano ragioni premiali e militari, che lo avevano spinto a ritardare le elezioni in modo che si tenessero soltanto alla sua presenza, nonché a garantirsi quantomeno la metà degli eletti (se non tutti, a seguire Dione Cassio) mediante il meccanismo di segnalazione già esaminato in precedenza. Nonostante funzionassero a intermittenza, salvo quelle plebee, le magistrature avrebbero potuto trasformarsi – sembra d'intuire – nel bacino primigenio della burocrazia, come attestato dall'aumento esponenziale di pretori e questori, cui venivano sottratte competenze effettive (si pensi all'intero settore finanziario) per farne meri esecutori delle deliberazioni cesariane, talvolta anche a supporto di nuove figure create *ad hoc*: queste cariche si sarebbero rivelate, dunque, passaggi necessari per acquisire la legittimazione a entrare in senato, vale a dire nell'organismo deputato all'alta amministrazione, in posizione più o meno prestigiosa e gratificante secondo una scala valoriale decisa da Cesare.

6. Attivazione informale del *consilium*

Un terzo tratto caratteristico è dato dal fatto che l'effettivo potere decisionale – sottratto al senato, al popolo e ai magistrati – fosse stato trasferito al *consilium* cesariano¹⁴⁶, ossia a un 'gruppo di lavoro' informale creato in gran parte

in ombra la conseguenza 'prospettica' di questo enorme 'sistema di patronato', ossia che la concessione del *beneficium* stesso non avrebbe soltanto saldato un debito pregresso, ma generato anche un ulteriore obbligo – tipico del rapporto di reciprocità – in capo all'onorato, da intendere non solo in termini di ossequio, ma anche di servizio (cfr., soprattutto in ordine al presupposto, JEHNE, *Giulio Cesare*, 100). Sotto questo profilo, vale a dire come evoluzione di un sistema di patronato sconosciuto per estensione e profondità, va dunque inteso l'embrione di apparato burocratico prefigurato da Cesare a decorrere dalla vittoria di Tapso. 146. Secondo MALITZ, *Die Kanzlei Caesars*, 51 e n. 1, il concetto di 'cancelleria' «wird in der Literatur über Caesar gelegentlich gebraucht, ohne aber im einzelnen erläutert und für eine Beurteilung von Caesars Regierungsstil benutzt zu werden», anche se è certamente limitativo valutare questa tecnica di governo solo come possibile fondamento dell'assetto augusteo, alla stregua di quanto rileva lo studioso, quando osserva che «der Stil der Alleinherrschaft Caesars mit Hilfe von engen Vertrauten und zahlreichem eigenem Personal, unter weitgehender Zurückdrängung der alten politischen Elite des Senats, ist eine Vorform der späteren prinzipatszeitlichen Regierungsweise». Preferiva definire ciascuno dei collaboratori cesariani «Kabinettminister» GELZER, *Caesar*, 253 e, nel complesso, lo studioso scorgeva l'esistenza di un «Kabinettregierung» di carattere politico-militare, parallelo agli organi ufficiali della *res publica* (cfr. GELZER, *Vom römischen Staat*, I, 140). La novità non era rappresentata tanto dall'esistenza di stretti collaboratori, che coadiuvassero i principali magistrati nel loro lavoro e del cui operato questi ultimi sarebbero stati responsabili,

durante la guerra gallica e costituito da stretti collaboratori: organo consultivo mentre il dittatore si trovava a Roma, ne rappresentava gli interessi durante le prolungate assenze dalla stessa¹⁴⁷. Sul piano soggettivo, si possono individuare tre livelli di prossimità a Cesare: il coordinamento spettava a Gaio Oppio e Lucio Cornelio Balbo¹⁴⁸, mentre in posizione lievemente subordinata erano

quanto dalla dimensione e dal radicamento della ‘cancelleria’, che in una certa misura aveva affiancato anche Pompeo al quale, tuttavia, non venne mai contestato assegnare a liberti e schiavi le mansioni tradizionali dei senatori; sotto tale profilo, MALITZ, *Die Kanzlei Caesars*, 52, rileva correttamente come «für die innerrömischen Probleme halfen Pompeius einige ihm nahestehende Senatoren, deren Hilfe er aufgrund seiner ungewöhnlichen Laufbahn zunächst mehr als andere benötigte».

147. Questi collaboratori vengono definiti *familiares* di Cesare da Cic. *fam.* VI, 12, 2, il quale pone se stesso al secondo posto nell’intensità dell’amicizia con ciascuno di essi: *etenim omnes Caesaris familiares satis opportune habet implicatos consuetudine et benevolentia sic, ut, cum ab illo discesserint, me habeant proximum. hoc Pansa, Hirtius, Balbus, Oppius, Matius, Postumus plane ita faciunt, ut me unice diligant*. Con atteggiamento maggiormente critico l’Arpinate si rivolgeva al gruppo nel maggio 49, prima della vittoria cesariana: *iam quibus utatur vel sociis vel ministris?* (Cic. *ad Att.* X, 8, 6).

148. Si veda Tac. *ann.* XII, 60, 4: *C. Oppius et Cornelius Balbus primi Caesaris opibus potuere condiciones pacis et arbitria belli tractare*, mentre pare difficile individuare una ‘Ressortverteilung’ tra i medesimi, sebbene Cicerone tenda ad avvalorare la tesi per cui Oppio si sarebbe occupato in via prevalente di tenere i contatti per e con il dittatore (Cic. *fam.* VI, 19, 2: *de curatione aliqua munerum regiorum cum Oppio locutus sum*, in ordine ai giochi ‘regi’; Suet. *Div. Iul.* LXXII, 1, quanto alla benevolenza nei suoi confronti), mentre Balbo avrebbe assunto la responsabilità delle finanze (Cic. *ad Att.* XIII, 52, 1: *ille tertiis Saturnalibus apud Philippum ad h. vii nec quemquam admisit; rationes, opinor, cum Balbo*, con riferimento alla breve visita resa da Cesare all’oratore a Pozzuoli il 19 dicembre 45, su cui DOBESCH, *Nochmals*, 58 ss., ora in DOBESCH, *Ausgewählte Schriften*, I, 420-421) e della legislazione (Cic. *fam.* VI, 18, 1: *Simulatque accepi a Seleuco tuo litteras, statim quaesivi e Balbo per codicillos, quid esset in lege: rescripsit eos, qui facerent praeconium, vetari esse in decurionibus, qui fecissent, non vetari*, da cui si evince che il medesimo Balbo fosse l’autore di una *lex Iulia municipalis*, in quanto l’Arpinate gli chiede un’interpretazione circa i termini del divieto per i banditori di ricoprire cariche pubbliche nel municipio, in base al tenore del provvedimento; allusivo allo stesso collaboratore di Cesare anche Cic. *fam.* IX, 15, 4, per il quale v. *supra*, n. 50, e Cic. *fam.* IX, 17, 1: *Ne tu homo ridiculus es, qui, cum Balbus noster apud te fuerit, ex me quaeras, quid de istis municipiis et agris futurum putem, quasi aut ego quidquam sciam, quod iste nesciat, aut, si quid aliquando scio, non ex isto soleam scire. Immo vero, si me amas, tu fac, ut sciam, quid de nobis futurum sit; habuisti enim in tua potestate, ex quo vel ex sobrio vel certe ex ebrio scire posses*; nonché Cic. *fam.* IX, 19, 1 [*tenuiculo apparatu significas Balbum fuisse contentum. Hoc videris dicere, cum reges tam sint continentes, multo magis consulares esse oportere*] e Cic. *ad Att.* XII, 12, 1 [*Balbi regia condicio*]). Cicerone si spinge ad affermare che Cesare aveva l’abitudine di ratificare le decisioni assunte da Oppio e

collocati Aulo Irzio, Gaio Vibio Pansa, Gaio Mazio e Marco Curzio Postumo¹⁴⁹. Questa struttura era integrata di volta in volta da ‘professionisti’¹⁵⁰, che sostanziano l’ultimo ‘anello’ degli aiutanti di Cesare, quali Aulo Ofilio e Trebazio Testa per il progetto di codificazione¹⁵¹, Sosigene per la riforma ca-

Balbo in sua assenza (Cic. *fam.* VI, 8, 1) e, quindi, bisognava rivolgersi a loro: il *modus agendi* dei due ‘Stellvertreter’ – quantomeno verso l’oratore – era concessivo quando la richiesta non si fosse scontrata con le loro idee, giacché, in tal caso, avrebbero comunque risposto opponendo un rifiuto motivato (cfr. MALITZ, *Die Kanzlei Caesars*, 57 e n. 37; JEHNE, *Der Staat*, 440-441 e nn. 5 e 6).

149. Non è casuale che Cesare abbia incarico proprio Irzio di compiere uno degli ultimi tentativi per ridurre la distanza da Pompeo (Cic. *ad Att.* VII, 4, 2), su cui RAAFLAUB, *‘Dignitatis contentio’*, 54-55; JEHNE, *Der Staat*, 440.

150. Potrebbe trattarsi della *intimorum multitudo* di cui – in assenza di Cesare – Cic. *fam.* VI, 19, 2 parla in riferimento a quanti circondano Balbo offrendo i propri servizi in attesa del ritorno del dittatore, il quale *se dedisse beneficium putabit, si modo <id> ipsum sciet, non accepisse*. Circa l’attitudine cesariana a coltivare gli uomini di talento, oltre a Cic. *fam.* VI, 6, 8: *accedit quod mirifice ingeniis excellentibus, quale est tuum, delectatur*, v. Cic. *fam.* IV, 8, 2: *Sed mihi crede, etiam is, qui omnia tenet, favet ingeniis, nobilitatem vero et dignitates hominum, quantum ei res et ipsius causa concedit, amplectitur* (cfr. CERAMI, *Cesare ‘dictator’*, 123 e n. 67); Suet. *Div. Iul.* XLII, 1: *omnisque medicinam Romae professos et liberalium artium doctores, quo libentius et ipsi urbem incolerent et ceteri adpeterent, ciuitate donauit* (cfr. SCHIESARO, *Cesare*, 242). È probabilmente più ampio il numero degli ‘*amplissimi viri*’ chiamati a fungere da *testes et obsignatores* su questioni controverse di diritto, ma anche nel procedimento formativo degli *acta Caesaris*, in quanto tale locuzione comprenderebbe, oltre ai ‘fedelissimi’, anche esponenti dell’*intelligentia* romano-italica (così ancora CERAMI, *Cesare ‘dictator’*, 123 e n. 68, in riferimento a Cic. *ad Att.* XVI, 16, 2).

151. Per il progetto di codificazione, v. Suet. *Div. Iul.* XLIV, 2: *ius civile ad certum modum redigere atque ex immensa diffusaque legum copia optima quaeque et necessaria in paucissimos conferre libros*; Isid. *etym.* V, 1, 5: *Leges autem redigere in libris primus consul Pompeius instituere voluit, sed non perseveravit obtrectatorum metu. Deinde Caesar coepit [id] facere, sed ante interfectus est* (cfr. PÓLAY, *Der Kodifizierungsplan*, 48 ss.; SCHIESARO, *Cesare*, 243; BIAVASCHI, *‘Caesari familiarissimus’*, 19 ss.; BIAVASCHI, *Storia*, 139 ss.). Pur in assenza di un’attestazione esplicita, la partecipazione di Aulo Ofilio discenderebbe dalla sua stretta relazione con Cesare, certificata da D. 1.2.2.44 Pomp. *lib. sing. ench.*: *Ofilius in equestri ordine perseveravit. Is fuit Caesari familiarissimus et libros de iure civili plurimos et qui omnem partem operis fundarent reliquit. Nam de legibus vicensimae primus conscribit: de iurisdictione idem edictum praetoris primus diligenter composuit, nam ante eum servius duos libros ad Brutum perquam brevissimos ad edictum subscriptos reliquit*. Che Ofilio costituisse il punto di riferimento cesariano per la realizzazione del progetto è sostenuto da CERAMI, *Cesare ‘dictator’*, 124 ss.; CERAMI, *Il sistema ofiliano*, 83 ss.; PARICIO, *Los proyectos codificadores*, 41-42, ora in PARICIO, *Poder*, 55 ss.; SCHIAVONE, *‘Ius’*, 272-273 [nuova ed. 2017, 305], secondo cui il trittico ofiliano (*Libri iuris partiti, Ad edictum, De legibus*) avrebbe rappresentato

lendariale¹⁵², Varrone per la creazione della biblioteca nazionale¹⁵³ ed esperti che di volta in volta lo avrebbero assistito nell'ideazione e realizzazione delle opere pubbliche¹⁵⁴.

Per quanto riguarda il gruppo più fidato, si tratta soprattutto di cavalieri con scarse possibilità di elevazione socio-politica, che avevano posto le proprie conoscenze e capacità integralmente al servizio del dittatore ritaglian-

«una sorta di preparazione giurisprudenziale al progetto di Cesare, attraverso cui i tre più importanti momenti normativi dell'esperienza cittadina – il *ius civile*, l'editto, la legislazione comiziale (probabilmente, non solo di diritto privato) – venivano sottoposti a una prima pressione sistematrice, in vista di un ulteriore intervento, direttamente politico». Già in precedenza, d'altra parte, KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung*, 29, lo aveva definito «Agent des Diktators» e BEHREND, *Le due giurisprudenze*, 198, a sua volta, «consigliere giuridico» di Cesare, per il quale avrebbe contribuito a redigere la *lex Ursoniensis* e la *Tabula Heracleensis*. Quanto a Trebazio Testa, rileva Cic. *fam.* VII, 10, 1 (dicembre 54): *Legi tuas litteras, ex quibus intellexi te Caesari nostro valde iureconsultum videri ... Verum tamen (rideamus licet; sum enim a te invitatus) subinvideo tibi, ultro te etiam arcessitum ab eo, ad quem ceteri, non propter superbiam eius, sed propter occupationem, adspirare non possunt*. Va inoltre segnalato come tra la fine del 45 e l'inizio del 44, in occasione del celebre 'Sitzenbleiben' di fronte al senato, Suet. *Div. Iul.* LXXVIII, 2 narra che Cesare avrebbe guardato il giurista con volto poco amichevole perché lo aveva esortato ad alzarsi (*sed etiam admonentem Gaium Trebatium ut assurgeret minus familiari vultu respexisse*).

152. Suet. *Div. Iul.* XL, 1: *conuersus hinc ad ordinandum rei publicae statum fastos correxit*, atteso che Sosigene (di cui reca notizie Plin. *mai. nat. hist.* II, 6, 39; XVIII, 57, 210-212) conobbe Cesare ad Alessandria e lo seguì a Roma su invito di questi, sì da porre anche competenze 'straniere' al servizio dei suoi progetti di riforma, dai quali – a suo avviso – avrebbe potuto trarre beneficio l'intera romanità (cfr. Plut. *Caes.* LIX, 5: Καῖσαρ δὲ τοῖς ἀρίστοις τῶν φιλοσόφων καὶ μαθηματικῶν τὸ πρόβλημα προθείς, ἐκ τῶν ὑποκειμένων ἤδη μεθόδων ἔμειξεν ἰδίαν τινὰ καὶ διηκριβωμένην μᾶλλον ἐπανόρθωσιν, ἣ χρώμενοι μέχρι νῦν Ῥωμαῖοι δοκοῦσιν ἤττον ἐτέρων σφάλλῃσθαι περὶ τὴν ἀνωμαλίαν). In argomento, cfr. in specie FEENEY, *Caesar's Calendar*, 196 ss.

153. Suet. *Div. Iul.* XLIV, 2: *bibliothecas Graecas Latinasque quas maximas posset publicare data Marco Varroni cura comparandarum ac digerendarum*, su cui cfr. SCHIESARO, *Cesare*, 243, per il quale «il progetto non era solo di natura logistica, finalizzato alla tutela e all'accesso del materiale librario, ma intellettualmente ancor più ambizioso, perché a Varrone fu dato l'incarico di "raccolgere e ordinare" quella volontà di razionalizzazione filologica, di organizzazione logica dei saperi e dei testi che accomuna diversi aspetti dell'attività di Cesare e soprattutto quello della sua iniziativa in campo legislativo».

154. Cic. *ad Att.* XIII, 35, 1: *O rem indignam! gentilis tuus urbem auget quam hoc biennio primum vidit et ei parum magna visa est quae etiam ipsum capere potuerit. hac de re igitur exspecto litteras tuas. Varroni scribis te, simul ac venerit* (v. MALITZ, *Die Kanzlei Caesars*, 58-59); per il programma completo, v. Plut. *Caes.* LVIII, 8-10.

dosi una rilevanza ‘informale’, altrimenti impossibile da acquisire¹⁵⁵; inoltre, al ‘Führungszirkel’ non erano estranei liberti e schiavi¹⁵⁶, mentre ne erano quasi totalmente esclusi i senatori (rappresentando Cimbro Tillio un’eccezione). Come correttamente osservato da Malitz, non si trattava di ‘adulatori’ appartenenti al genere di consiglieri che popolavano le corti dei sovrani ellenistici, ma di collaboratori dotati di un’opinione autonoma che in talune occasioni – in forza del legame di amicizia e fedeltà consolidatosi durante lunghe campagne militari – non collimava con quella di Cesare¹⁵⁷: tracce in proposito si possono desumere in ordine al perdono dei pompeiani¹⁵⁸, lo schieramento rispetto alla guerra partica¹⁵⁹ e alla dissoluzione della sua guardia personale¹⁶⁰ poco prima delle Idi di Marzo. Il processo decisionale

155. Ad avviso di JEHNE, *Der Staat*, 440, «da sie innerhalb der römischen Hierarchie nur ein geringes Eigengewicht besaßen, hatten sie nicht die Möglichkeit, die Unterordnung unter Caesar aufzugeben und selbständig zu handeln», e, dunque, «nur in Gefolge Caesars konnten sie zu Einfluß gelangen».

156. Suet. *Div. Iul.* LXXVI, 3: *praeterea monetae publicisque vectigalibus peculiares servos praeposuit*, su cui MALITZ, *Die Kanzlei Caesars*, 59 e nn. 57 e 58; oltre alla cura dell'erario e della monetazione, gli schiavi erano impiegati – lavorando a stretto contatto con il condottiero – nel disbrigare l’immenso ‘Schriftverkehr’ accumulatosi dopo Tapso, trattandosi di rispondere a petizioni di ogni tipo, al punto che «die Sklaven, denen Caesar diese *libelli* weiterreicht, sind sozusagen Vorgänger der späteren *a libellis*» (v., a riprova, Plut. *Caes.* LXV, 2). Essi costituivano quindi la ‘manovalanza’ di una «‘segreteria di stato’ che rappresenta la remota, ancorché indistinta, matrice storica del definitivo riordinamento adrianeo della cancelleria a *libellis, ab epistulis, a cognitionibus*» (così CERAMI, *Cesare ‘dictator’*, 122).

157. Cfr. MALITZ, *Die Kanzlei Caesars*, 57; JEHNE, *Giulio Cesare*, 105. Che il comportamento dei suoi collaboratori fosse ispirato a logiche tra i medesimi non del tutto omogenee è provato da Suet. *Div. Iul.* LXXVIII, 2, allorquando, mentre Trebazio lo aveva esortato ad alzarsi davanti al corteo senatorio, Balbo lo avrebbe invece trattenuto (*quidam putant retentum a Cornelio Balbo, cum conaretur assurgere*).

158. A proposito della *pro Ligario*, v. Cic. *ad Att.* XIII, 19, 2: *Ligarianam, ut video, praeclare auctoritas tua commendavit. scripsit enim ad me Balbus et Oppius mirifice se probare ob eamque causam ad Caesarem eam se oratiunculam misisse*, il che non è scontato riceveva approvazione da parte del dittatore, che in quel momento (29 giugno 45) si trovava ancora lontano da Roma, pur avendo sconfitto i pompeiani nel *bellum Hispaniense*.

159. Cic. *ad Att.* XIII, 27, 1 (maggio 45), da cui potrebbe emergere un punto di vista diverso tra le intenzioni di Cesare – uscito da poco vincitore dalla battaglia di Munda – e quello dei suoi collaboratori sul progetto partico, i quali si mostrano ‘comprensivi’ circa l’opposizione dell’Arpinate a imprese belliche destinate a distogliere ulteriormente il dittatore dai «domestic affairs» (cfr. *Cicero’s Letters*, 343-344).

160. Vell. Pat. II, 57, 1: *Laudandum experientia consilium est Pansae atque Hirtii, qui semper*

risulta, pertanto, del tutto diverso da quello seguito prima della guerra civile, o comunque nell'epoca in cui la direzione della *res publica* era appannaggio del senato: secondo la prassi, infatti, le proposte dei singoli magistrati venivano innanzitutto esaminate in un ambito preistituzionale («im vorinstitutionellen Bereich»), entro cui in specie i *consulares* verificavano tra loro se l'iniziativa suscitasse opposizioni insuperabili, nel qual caso veniva fatta cadere¹⁶¹. Verificata l'assenza di preclusioni, del confronto sarebbe stato investito il senato, i cui membri più autorevoli avrebbero composto i contrasti in virtù di mediazioni e compromessi¹⁶²: è evidente che questo *modus operandi* sarebbe apparso urtante e farraginoso a chi fosse abituato a misurare sul campo di battaglia la rapidità e l'efficacia delle proprie decisioni. Per ridurre il 'formalismo', le leggi e i senatoconsulti sarebbero stati preparati dalla 'cancelleria' privata di Cesare e, conclusa la fase di redazione, il testo definitivo sarebbe stato portato a conoscenza dei principali senatori; dopodiché si sarebbe proceduto alla sua approvazione, senza che questi ultimi potessero incidere – neppure marginalmente – sui contenuti¹⁶³. In ogni caso, è assai

praedixerant Caesari ut principatum armis quaesitum armis teneret. Ille dictitans mori se quam timere malle dum clementiam, quam praestiterat, expectat, incautus ab ingratis occupatus est, cum quidem plurima ei praesagia atque indicia dii immortales futuri obtulissent periculi.

161. Cfr. JEHNE, *Der Staat*, 440, il quale rileva altresì come questo sistema avrebbe subito un colpo decisivo nel momento in cui «ein einzelner über so umfangreiche Befugnisse und Machtmittel verfügte, daß er nicht mehr darauf angewiesen war, sich mit anderen Senatoren zu einigen».

162. Cfr. JEHNE, *Der Staat*, 441.

163. Deve essere correttamente inquadrato, descrivendo una differente metodologia operativa, quanto sostenuto da Dio Cass. XLIII, 27, 1: καὶ ταῦτα μέντοι, τὰ τε ἄλλα ὅσα ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ ἐβουλευέτο, οὐτ' ἰδιογνωμονῶν οὐτ' ἰδιοβουλῶν ἔπραττεν, ἀλλὰ πάντα δὴ πάντως τοῖς πρώτοις τῆς βουλῆς, ἔστι δ' ὅτε καὶ πάσῃ αὐτῇ, ἐπεκοίνου. καὶ παρὰ τοῦτο οὐχ ἦκιστα, καίτοι τραχύτερόν τινα νομοθετήσας, ὁμως ἤρεσέ σφισι. Per lo storico niceno, infatti, Cesare non avrebbe deliberato da solo e di propria iniziativa le misure dotate di maggiori ricadute sulla collettività, ma avrebbe reso edotti del loro contenuto i senatori, sì da guadagnarne il consenso: il che intercetta soltanto un frammento di verità, relativo all'informazione resa dopo la redazione del provvedimento e senza alcuna possibilità di modificarlo. In altre parole, come fa notare JEHNE, *Der Staat*, 442, «das mag vielleicht aus der Perspektive eines Senators aus dem 3. Jh. Hochherzig erscheinen, auf die Senatoren der caesarischen Zeit mußte das ganz anders wirken». Si deve sempre tenere presente lo 'scadimento' delle mansioni senatorie, chiarificato da Cic. *fam.* IX, 15, 4 (cfr. JEHNE, *Der Staat*, 443 n. 12), nonché la posizione subordinata dei componenti di tale consesso rispetto ai *familiares* cesariani, i quali – a differenze dei primi, costretti a 'fare anticamera' – avevano libero accesso al dittatore (Cic. *fam.* VI, 19, 2: *ego idem tamen, cum a. d. V. Kal. intercalares priores rogatu*

improbabile che le deliberazioni fossero prese collegialmente all'interno del *consilium*, in quanto l'agilità del medesimo era garantita sia dalla sua mera esistenza *de facto* sia dalla funzione esecutiva attribuitagli dal dittatore, quasi sempre fonte esclusiva delle deliberazioni (perlomeno quando si trovava a Roma)¹⁶⁴: andava così a completarsi l'assetto costituzionale cesariano basato su 'delegati e consigli'.

7. Concezione cesariana in tema di *rem publicam gerere*

Bisogna chiedersi se le variegate decisioni cesariane a rilevanza costituzionale, dirette ad acquisire il più ampio controllo del tradizionale assetto repubblicano e a porre le basi di una 'monocrazia carismatica'¹⁶⁵, siano sorrette da una visione unitaria: in altri termini, se realizzino una (più o meno) precisa progettualità oppure siano riconducibili – in assenza di un lucido disegno – soltanto a una contingente prassi di governo. Affron-

fratrum tuorum venissem mane ad Caesarem atque omnem adeundi et conveniendi illius indignitatem et molestiam pertulissem). Rimane assodato, infatti, che «his rule was based on the advice of his cabinet and of his close friends, not on consultation with the senate, which had no choice but to heap him with ever new honors», come ha rilevato VON UNGERN-STERNBERG, *The Crisis of the Republic*, 94. Per un confronto con i collaboratori di Augusto, cfr. DETTENHOFER, *Herrschaft*, 89 ss., che accosta Oppio e Balbo a Mecenate, il quale, pur non diventando mai senatore, «hatte als persönlicher Beauftragter gehandelt, was ihm wohl gegenüber den Klienten seines Auftraggebers Befugnisse einräumte, aber – auf offiziellem Weg – eben nicht gegenüber den politischen Institutionen» (p. 90).

164. Sul punto, Cic. *fam.* IV, 9, 2, probabilmente della seconda metà del 46, a Marcello: *omnia enim delata ad unum sunt: is utitur consilio ne suorum quidem, sed suo; quod non multo secus fieret, si is rem publicam teneret, quem secuti sumus*.

165. È da preferire 'monocrazia' a 'monarchia' o ad 'autocrazia' per le ragioni esposte da LOEWENSTEIN, *The Governance*, 223, secondo cui l'incerta presenza dell'elemento dinastico nella costruzione costituzionale cesariana impedisce di scorgere la creazione di un regime monarchico, essendo tale connotato ineludibile ai fini di tale qualificazione. La monocrazia inoltre, come l'autocrazia, «may be just as absolute in the factual exercise of political power», ma da essa si distingue perché l'esercizio in parola «is conducted within the framework of existing constitutional institutions to which the regime, if only formally and outwardly, has to conform». In altre parole, prosegue lo studioso, il monocrate potrebbe ben manipolare le istituzioni costituzionali ai propri fini, ma senza abolirle o distruggerle, in quanto «monocratic government is still constitutional government». Il regime cesariano sarebbe quindi il prototipo della monocrazia, in cui le tradizionali istituzioni repubblicane – sebbene depotenziate e subordinate al *dictator* – continuano a operare, mentre le decisioni rilevanti sono assunte da Cesare personalmente e attuate da figure (già esistenti o di nuova creazione) tenute dal medesimo designate.

tando questo dilemma, Giuseppe Zecchini ha individuato un possibile ‘punto di mediazione’, consistente nel riconoscimento di due poli, ossia la ‘teoria’ di Cicerone e la ‘prassi’ di Cesare: salvo poi concludere che alla prima sarebbe soggiaciuto un programma ben meno corposo di quanto si potesse supporre¹⁶⁶, mentre la seconda non sarebbe consistita solo in attività legislative e processuali¹⁶⁷. Eppure, lo *status rei publicae* delineato dal condottiero non sembra risultare il prodotto di una serie di provvedimenti occasionali, in quanto è innegabile che egli fosse «fermamente convinto della necessità di procedere a una coraggiosa ‘commutatio’ del *praesens status civitatis*, al fine di assicurare ordine e tranquillità all’Italia e alle province»¹⁶⁸: piuttosto, tale fisionomia consegue a premesse maturate nei lunghi anni di guerra nelle Gallie e contro i pompeiani, le quali vanno ben oltre i motivi spiccioli enunciati subito dopo il passaggio del Rubicone¹⁶⁹,

166. ZECCHINI, *Il pensiero politico romano*, 51 ss.

167. Ad avviso di ZECCHINI, *Il pensiero politico romano*, 65, «la teoria politica, sia ottimate, sia *popularis*, sia di Cicerone, sia di Sallustio, resta ancorata al mondo della città-stato e della lotta tra fazioni: in quanto tale, appare sganciata dalla realtà emergente ed inesorabilmente in ritardo su una prassi – la prassi di Cesare –, che sull’esercito e sull’Italia apre la via all’elaborazione anche teorica del principato». Seppure attardato, «il pensiero *popularis* appare più dinamico e più ricco di iniziativa, quello ottimate si ritrova invece a replicare più che a proporre: così il *De re publica* di Cotta precede quello di Cicerone, la *nova ratio vincendi* di Cesare costringe il Cicerone della *pro Marcello* a dare centralità al tema della clemenza, la dittatura perpetua è la svolta che conduce al cesaricidio e alla sua tentata giustificazione». Quanto alla diade *utilitas communis/rei publicae - bonum publicum*, in cui si sussumono le rispettive speculazioni di Cicerone e Sallustio, mi permetto di rinviare a SCEVOLA, ‘*Utilitas publica*’, I, 350 ss.; SCEVOLA, *Il ‘civile imperium’*, 1104-1105 e n. 8.

168. CERAMI, *Cesare ‘dictator’*, 117.

169. *Caes. bell. civ. I*, 22, 5: *Cuius orationem Caesar interpellat: se non maleficii causa ex provincia egressum, sed uti se a contumeliis inimicorum defenderet, ut tribunos plebis in ea re ex civitate expulsos in suam dignitatem restitueret, ut se et populum Romanum factione paucorum oppressum in libertatem vindicaret*. Il celebre passaggio elenca le ragioni cesariane della guerra, da scorgersi nel trittico *defendere* (se stesso dalle offese degli avversari) - *restituere* (la *dignitas* ai tribuni plebei espulsi dalla città) - *vindicare* (liberare, come si fa nel caso di una *manumissio* servile, se stesso e il popolo oppresso da un ristretto circolo di usurpatori), su cui cfr. nel complesso, *ex plurimis*, RAAFLAUB, ‘*Dignitatis contentio*’, 2 ss.; RAAFLAUB, *Caesar*, 229 ss.; MEIER, *Cesare*, 340 ss.; CERAMI, *Cesare ‘dictator’*, 118; SORDI, *I poteri dell’ultimo Cesare*, 311; PANI, *Il costituzionalismo*, 164 n. 22; SIGMUND, ‘*Königtum*’, 175 ss. Per inciso, va notato come Cesare qualifichi i pompeiani unicamente *inimici*, malgrado dai medesimi egli fosse reputato *hostis publicus* dopo l’approvazione del *senatus consultum ultimum*, il 7 gennaio 49: a suo modo di vedere, l’*inimicus* è l’avversario politico, destinato a soccombere all’esito del ricorso a istanze

come già si evince dal discorso tenuto da Cesare alla tredicesima legione nel momento di intraprendere la marcia conclusa dall'occupazione di Rimini, il 12 gennaio 49.

In quella circostanza, dopo essersi soffermato sull'eziologia del *bellum civile*, egli apre la strada a una prospettiva ideologica e diacronica di ampio respiro:

Caes. *bell. civ.* I, 7, 7-8: *Hortatur, cuius imperatoris ductu VIII annis rem publicam felicissime gesserint plurimaque proelia secunda fecerint, omnem Galliam Germaniamque pacaverint, ut eius existimationem dignitatemque ab inimicis defendant. Conclamant legionis XIII, quae aderat, milites – hanc enim initio tumultus evocaverat, reliquae nondum convenerant – sese paratos esse imperatoris sui tribunorumque plebis iniurias defendere.*

Esistono due 'stratificazioni interpretative' del testo, la prima delle quali resta aderente al tenore letterale del brano, secondo cui Cesare avrebbe esortato i soldati a difendere dagli avversari il prestigio e la dignità del comandante sotto la guida del quale avevano servito gloriosamente la patria per nove anni, combattuto vittoriosamente numerose battaglie, nonché pacificato la Gallia e la Germania; a loro volta, i *milites* avrebbero raccolto la sollecitazione e si sarebbero dichiarati pronti a vendicare le offese recate al loro *imperator* e ai tribuni della plebe¹⁷⁰.

Il contenuto non parrebbe diverso da quello esternato da *bell. civ.* I, 22, 5, eppure vi sono due elementi che lasciano presagire scenari posteriori: innanzitutto, si tratta dell'espressione *rem publicam gerere*, rafforzata dall'avverbio

di mediazione dei conflitti previste dall'ordinamento giuridico e stabilmente operanti all'interno dello spazio cittadino. Irriducibile alla corporeità biopolitica propria di una sfera anomica, il 'non nemico' conserverebbe le garanzie legali che ne mettono al sicuro la vita persino se soccombente, in quanto la bipolarità *amicus-hostis* sarebbe pervenuta alla sua massima intensità solo al di fuori della *civitas*. Strumentale oppure sincero che fosse, l'atteggiamento cesariano mirava a chiarire, soprattutto a beneficio dei molti che non avevano preso posizione, come i contrasti interni potessero essere appianati soltanto ricorrendo alla ragionevolezza, al rispetto e alla *humanitas* (qualità che, nei confronti degli sconfitti, si sarebbero tradotte in *clementia*).

170. La relazionale tra Cesare e i suoi soldati è descritta in termini analoghi da App. *bell. civ.* II, 53-54: τὸ δὲ ὑμέτερον εὐπειθὲς εἰδὼς ὁμῶς ἀναμένω τὴν ἀπόκρισιν. Ἀναβοήσαντος δὲ σὺν ὀρμῇ τοῦ στρατοῦ παντὸς ἄγειν σφᾶς, εὐθὺς ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἤγεν ἀπὸ τοῦ βήματος, πέντε πεζῶν τέλη καὶ ἱππέας λογάδας ἑξακοσίους. Giunto a Brindisi e avendo deciso di inviare in Epiro alcune legioni per fronteggiare i pompeiani, mentre egli si sarebbe diretto a Roma, il comandante si dice sicuro che il suo disegno avrebbe ricevuto la condivisione dei soldati e sollecita per il prosieguo dell'iniziativa una 'risposta' immediata ed entusiastica da parte di questi ultimi.

felicissime, la quale evoca la gestione della comunità cittadina nel senso più elevato e impegnativo. Mediante le battaglie vinte e la pacificazione di intere regioni non ancora pienamente assoggettate al controllo romano, infatti, i soldati avrebbero garantito la realizzazione dell'*optimus status rei publicae* rivestendo di fatto, nonostante la lontananza dall'Urbe, un ruolo politico essenziale in quanto diretto a garantirne sicurezza e prosperità sotto l'egida del proprio comandante. Cesare vuole contrapporre, così, quanti hanno saputo curare brillantemente gli interessi della patria a coloro che – operando ufficialmente in Roma – l'hanno condotta alla rovina, alla corruzione e al disprezzo per i valori morali e meritocratici che tradizionalmente avevano costituito il presupposto dell'espansione romana. Pertanto, né le assemblee popolari (la cui libertà di giudizio sarebbe stata minata dal peso delle clientele controllate dagli *optimates*), né il senato (dominato da una *factio* irragionevole e radicale) avrebbero potuto orientare legittimamente e utilmente le scelte politiche della comunità cittadina: soltanto i soldati, in conseguenza delle enormi privazioni sofferte e della crescente consapevolezza acquisita circa i reali interessi di Roma, avrebbero incarnato la vera natura del *populus* e, anzi, con quest'ultimo avrebbero finito per identificarsi¹⁷¹, perseguendo brillantemente (*felicissime*) il *bonum publicum*.

In secondo luogo, dal passo emerge la rilevanza del rapporto tra *imperator* ed *exercitus*, in quanto spetta al primo trasformare monadi accomunate

171. Per l'analogia con la flotta di Samo che, durante il regime dei Quattrocento, proclama di identificarsi col popolo ateniese, ponendo in luce come il diritto di cittadinanza spettasse a una comunità di uomini indipendentemente dal supporto territoriale che la ospita, cfr. Thuc. VIII, 76, 3: *καὶ παραινέσεις ἄλλας τε ἐποιοῦντο ἐν σφίσις αὐτοῖς ἀνιστάμενοι καὶ ὡς οὐ δεῖ ἀθυμεῖν ὅτι ἡ πόλις αὐτῶν ἀφέστηκεν· τοὺς γὰρ ἐλάσσους ἀπὸ σφῶν τῶν πλεόνων καὶ ἐς πάντα ποριωτέρων μεθεστάναι*, passaggio in cui i marinai rivendicano la titolarità degli affari politici ateniesi, anche in questo caso illegittimamente gestiti da una *factio paucorum* (cfr., sul punto, MOGGI, 'Stasis', 46 ss.; BEARZOT, *Come si abbatte una democrazia*, 78 ss.; SCEVOLA, *Per un 'ritorno'*, 456 ss.). Va aggiunto come Pompeo, convocata un'assemblea di senatori cavalieri e soldati per giustificare la propria decisione di abbandonare Roma, richiamasse esplicitamente l'esperienza ateniese durante le guerre persiane, dalla quale sarebbe emerso che la città era costituita dagli uomini, e non dalle mura, sicché il suo luogo elettivo sarebbe stato quello in cui essa avesse potuto preservare la propria libertà, pur senza identificare in alcun modo nei cesariani una minoranza sediziosa (v. App. *bell. civ.* II, 8, 50: Ὡς δὲ οἱ πάντα ἦν ἔτοιμα, συναγαγὼν ὅσοι τε ἦσαν ἀπὸ τῆς βουλῆς καὶ ἀπὸ τῶν καλουμένων ἱππέων καὶ τὸν στρατὸν ἅπαντα ἐς ἐπήκοον, ἔλεξεν ὧδε· «καὶ Ἀθηναῖοι τὴν πόλιν ἐξέλιπον, ὦ ἄνδρες, ὑπὲρ ἐλευθερίας τοῖς ἐπιούσι πολεμοῦντες, οὐ τὰ οἰκήματα πόλιν, ἀλλὰ τοὺς ἄνδρας εἶναι νομίζοντες· καὶ τὸδε πράξαντες ὀξέως αὐτὴν ἀνέλαβόν τε καὶ εὐκλεεστέραν ἀπέφηναν).

dall'impegno militare in una formazione politica, impegnata a sovvertire durevolmente la *dominatio* (dannosa e illegittima) attuata dalla *factio paucorum*: detta relazione, gravida di ricadute istituzionali, prefigura le modalità operative del *rem publicam gerere* sopra un duplice piano. Orizzontalmente, infatti, essa allude al «diritto-dovere dei soldati, in quanto popolo in armi»¹⁷² di rivendicare la direzione degli affari politici cittadini, sottintendendo come i *militēs* – nella loro unità organica – vi siano legittimati *ab origine* in quanto depositari dei valori più elevati, nonché garanti della stessa esistenza della comunità cittadina; verticalmente, lascia intravedere le sembianze della struttura ordinamentale cui Cesare avrebbe voluto dare forma al termine della guerra, articolata nella gerarchia – propria di ogni (frazione di) classe politica in ascesa – basata su decisore, aiutantato e seguito. Da ciò si coglie la ragione dell'enfasi attribuita da Cesare medesimo al ruolo del comandante e all'esigenza di difenderne in ogni modo la *dignitas*¹⁷³, dato che qualsiasi nocumento recatole si sarebbe riverberato non solo sulla stessa esistenza dell'apparato militare, subordinata alla funzionalità dell'unico capo riconosciuto – ossia il *popularis imperator* –, ma anche sull'organizzazione

172. Cfr. SORDI, *I poteri dell'ultimo Cesare*, 311.

173. Cfr. RAAFLAUB, *'Dignitatis contentio'*, 149 ss., che sottolinea come Cesare intendesse sottolineare, in primo luogo, «die Eroberung und Befriedung Galliens als große Tat für die Sicherung und damit die Wahrung der Interessen der res publica»; in secondo luogo, e solo in subordine, «konnte er für sich eine ähnliche *existimatio* und *dignitas* fordern, wie sie etwas Pompeius als Besieger des Ostens seit langem genoß». La rilevanza attribuita alla dignità del comandante compare, insieme ad alcuni lemmi contermini, anche in *Caes. bell. Gall.* VIII, 50, 3 (*L. Lentulus et C. Marcellum consules creatos, qui omnem honorem et dignitatis Caesaris spoliarent*); *bell. civ.* III, 91, 2 (*unum hoc proelium superest: quo confecto et ille suam dignitatem et nos nostram libertatem recuperabimus*), ma soprattutto *bell. civ.* I, 9, 2 (*sibi semper primam fuisse dignitatem vitaeque potioem*). Persino Cicerone avrebbe dato rilievo a questo punto, in momenti diversi e con finalità oscillanti, se si esaminano *ad Att.* VII, 11, 1 (*atque haec ait omnia facere se dignitatis causa*); *Ligar.* XVIII (*tua quid aliud arma voluerunt nisi a te contumeliam propulsare? Quid egit tuus invictus exercitus, nisi ut suum ius tueretur et dignitatem tuam*); *Deiot.* XI (*nihil ille de condicionibus tuis, nihil de studio concordiae et pacis, nihil de conspiratione audiebat certorum hominum contra dignitatem tuam*). Quanto alla tassonomia delle offese recate alla sua *dignitas* (sul cui concetto v. WISTRAND, *Caesar*, 28 ss.), cfr. RAAFLAUB, *'Dignitatis contentio'*, 125 ss., il quale classificava *iniuriae* et *contumeliae inimicorum*, così come percepite dal futuro dittatore, in quattro gruppi, aventi riguardo «a) um den Interessen Caesars zuwiderlaufende gesetzliche Regelungen, b) um die rigorose Ablehnung seiner Kompromiß- und Friedensvorschläge, c) um macht- und rüstungspolitische Maßnahmen und d) generell um die Verweigerung einer ehrenvollen Rückkehr und Wiedereingliederung Caesars in die Innenpolitik».

dell'assetto postbellico, in cui i soldati avrebbero costituito la piattaforma di consenso su cui egli avrebbe fatto leva per *gerere rem publicam*¹⁷⁴. In questa prospettiva, è parte integrante dell'*officium imperatoris* sfruttare ogni occasione propizia per educare le truppe ai valori civili¹⁷⁵, sia attraverso opportuni *exempla*, sia mediante la costante comunicazione, che in ogni caso implica condivisione di decisioni assunte dal comandante, ma non subordinazione di queste ultime all'approvazione dei *milites*.

L'origine della concezione imperniata sui due aspetti summenzionati si radicherebbe nell'esperienza mariana, come posto in rilievo dopo approfondite riflessioni da Marta Sordi¹⁷⁶, secondo cui Cesare avrebbe riecheggiato

174. Il problema è ben sviscerato da CRESCI MARRONE, *'Voi che siete popolo...'*, 165, secondo cui «i contenuti e le modalità della comunicazione cesariana sembrano, dunque, finalizzate a trasformare le masse militari dell'esercito professionale in soggetti politici consapevoli, a coltivare la maturità civica di una massa di individui che, in gran parte, avrebbe goduto dei pieni diritti politici al termine del servizio militare e di cui risultava necessario assicurarsi il consenso al fine di usufruire di una nuova base politica, distinta e aggiuntiva rispetto alla plebe urbana che fino ad allora aveva monopolizzato la possibilità di esercitare, per così dire dal basso, pressioni sulla gestione dello stato».

175. Cfr. CRESCI MARRONE, *'Voi che siete popolo...'*, 163, secondo la quale «numerosi eventi comunicativi risultano ispirati per lo più alla pratica della condivisione esaltata dalla formula appellativa *commilitones* e confermano l'importanza accordata da Cesare, in asse con l'*exemplum* mariano, alla costante vicinanza, fisica ed emotiva, ai propri uomini; significativamente però numerose *cohortationes* risultano introdotte da verbi di docenza, informazione, spiegazione (*doceo, edoceo, expono, condocofacio, ostendo, certior facio*) e sembrano dunque impostate in funzione didascalica quali occasioni di educazione e formazione delle truppe ai valori civili. Quelli più spesso propugnati si richiamano sì all'etica del guerriero attraverso l'esaltazione della *virtus* e della *magnitudo animi*, ma la voce del generale invita spesso i soldati a dar prova di *pudor, modestia, continentia, industria*, e, soprattutto a far prevalere l'*officium*, concetto cardine nell'etica del cittadino».

176. Cfr. SORDI, *L'arruolamento*, 379 ss.; SORDI, *La conquista*, 469 ss.; SORDI, *Opposizione e onori*, 151 ss.; SORDI, *I poteri dell'ultimo Cesare*, 311 ss. È indiscutibile che Cesare abbia scorto in Mario il suo modello originario, come rilevato da ZECCHINI, *Cesare*, 117 ss., in quanto «la sua figura esercitava sul giovane Cesare una triplice attrattiva, quella della gloria di famiglia, sia pur acquisita tramite il matrimonio con la zia Giulia (d'altra parte i Giulii erano poveri di glorie proprie), quella dell'avversario di Silla e perciò divenuto in epoca postsillana caro al popolo quale simbolo di libertà e di riscatto dall'oppressione ottimate, quella infine del grande condottiero vincitore dei Cimbri e dei Teutoni». Altrettanto accertate sono, tuttavia, tanto la difficoltà di verificare le fonti del discorso pronunciato – nell'imminenza della guerra giugurtina – dal *manipularis imperator*, che potrebbe essere stato riscritto o inventato da Sallustio, quanto la non eccelsa qualità storiografica

proprio l'invito di Mario a *proletarii e capitecensi* nel 107 a.C. (subito dopo l'elezione a console) affinché si arruolassero nell'esercito, con l'obiettivo di proseguire – rivestendo un diverso ruolo – le lotte politiche iniziate dai *maiores* e sfociate nelle conquiste plebee (Sall. *Iug.* LXXXV, 47)¹⁷⁷; sarebbe, infatti, spettato loro '*rem publicam capessere*', sotto la guida sicura e partecipativa di un comandante, titolare non di un *dominium* materializzato nell'*exercitum supplicio cogere*, bensì di un *civile imperium*, destinato ad ottenere la condivisione dei *milites* e a rafforzarsi carismaticamente in forza dei successi ottenuti dall'*imperator* (Sall. *Iug.* LXXXV, 35)¹⁷⁸.

Il concetto dominante ereditato dalla prospettiva istituzionale cesariana è giustappunto quello di *civile imperium*, che racchiude strumenti, convinzioni e atteggiamenti acquisiti durante prolungate campagne militari e non facilmente, né rapidamente, eliminabili o surrogabili dopo la fine delle

mediamente evidenziata dall'autore (sulla quale avrebbero sì inciso influenze tucididee nell'approccio 'archeologico', da una parte, e moventi moralistici catoniani, dall'altro, ma a globale discapito della precisione evenemenziale): che il Mario descritto da Sallustio corrisponda alla 'versione originale' non è opinione tale da potere essere accettata del tutto pacificamente, sì da richiedere anzi un approccio cauto, su cui cfr. SCHUR, *Sallust*, 107 ss.; PÖSCHL, *Grundwerte römischer Staatsgesinnung*, 48 ss.; SYME, *Sallust*, 159 ss.; VRETSKA, *Studien*, 242 ss.; BÜCHNER, *Sallust*, 196 ss.; SCHMAL, *Sallust*, 58 ss.

177. Sall. *Iug.* LXXXV, 47-48: *Quam ob rem vos, quibus militaris aetas est, annitimini mecum et capessite rem publicam, neque quemquam ex calamitate aliorum aut imperatorum superbia metus ceperit. Egomet in agmine [a]ut in proelio consultor idem et socius periculi vobiscum adero, meque vosque in omnibus rebus iuxta geram. Et profecto dis iuvantibus omnia matura sunt: victoria, praeda, laus. Quae si dubia aut procul essent, tamen omnis bonos rei publicae subvenire decebat.*

178. Sall. *Iug.* LXXXV, 34-35: *His ego praeceptis milites hortabor, neque illos arte colam, me opulenter, neque gloriam meam, laborem illorum faciam. Hoc est utile, hoc civile imperium. Namque cum tute per mollietiam agas, exercitum supplicio cogere, id est dominum, non imperatorem esse.* Come evidenziato in SCEVOLA, *Il 'civile imperium'*, 1114, l'*officium imperatoris* racchiude comportamenti ispirati alla sollecitudine per il bene della patria e alla consapevolezza che i soldati sono cittadini, come tali non assoggettabili a sofferenze o vessazioni. Dunque, un contegno costrittivo si attaglierebbe più esattamente a un *dominus* (quale sarebbe stato Metello), piuttosto che a un *imperator*: trattamenti estenuanti e sforzi supplementari riservati ai *milites* configurerebbero questi ultimi come schiavi, conculcandone la natura di *cives* e smentendo in radice i connotati educativi della leva militare. In sostanza, «il rapporto di Cesare coi propri soldati è quello veteroromano della condivisione di fatiche, disagi e pericoli ed è il medesimo che Mario celebra e teorizza nella *contio* del 107 a.C.», sì da instaurare una relazione esclusiva con i propri soldati (ZECCHINI, *Cesare*, 118-119).

ostilità¹⁷⁹: attraverso un percorso logico l'*habitus* mentale spontaneamente assimilato sul terreno militare si sarebbe replicato sul piano costituzionale. Corrispondendo a tale visione, Mario invita quanti abbiano l'età necessaria a seguirlo sotto le armi e ad assumere il controllo della *res publica* ('*adniti-mini mecum et capessite rem publicam*'), promettendo di eliminare le differenze esistenti tra comandante e soldati in vista di *victoria, praeda e laus*, nonché sollecitando persino gli incerti a *subvenire rei publicae* (espressione più tenue, la quale avrebbe alluso alla necessità di recare soccorso allo stato). Rispetto al '*capessere rem publicam*' di matrice mariano-sallustiana¹⁸⁰, riferibile a una fase primordiale, nella quale l'esercito professionale avrebbe dovuto rafforzare la propria (ancora embrionale) consapevolezza politica, il '*rem publicam gerere*' di Cesare lascerebbe trasparire una partecipazione da tempo acquisita – seppure indirettamente – alla conduzione della *civitas*, costituendo il naturale sviluppo dell'affermazione precedente. Pur dovendo individuare nel dettaglio le modalità costituzionali con cui realizzare il succitato trasferimento, Cesare non avrebbe fruito di criterio differente da quello duale e diarchico desumibile dalla relazione *imperator/milites* e inventatosi nelle *contiones*¹⁸¹, in cui il primo interagiva con i secondi in funzione

179. Ad avviso di VRETSKA, *Studien*, 263-264, «ist ein *civile imperium* ein Widerspruch in sich», ossia una contraddizione in termini determinata dalla necessità di conciliare il carattere *modestum* della 'leadership' mariana (Sall. *Iug.* XCII, 2) con l'*ambitio* che ne avrebbe animato le mosse (Sall. *Iug.* C, 5); depone, tuttavia, contro l'opinione di Vretska – favorevole all'occasionalità dell'espressione – il fatto che se ne ritrovi traccia molto più avanti nel tempo, con riferimento ad Amm. Marc. XIV, 1, 4 ('*civili iustoque imperio*') e Tert. *apol.* II ('*hoc imperium civilis, non tyrannica dominatio est*'), ricorrenze sulle quali cfr. KOESTERMANN, *C. Sallustius Crispus*, 307; PAUL, *A Historical*, 213.

180. '*Capessere rem publicam*' ricorre con analogo significato in Sall. *Cat.* LII, 5 (discorso pronunciato da Catone in senato); Cic. *pro Sest.* VI, 14; Cic. *ad Att.* I, 17, 10; XVI, 7, 7; Liv. III, 69, 5; Suet. *Tib.* XXV, oltre che in una pluralità di testi tacitiani (*ann.* I, 24; XII, 41; XVI, 26; *hist.* IV, 5; IV, 39), sempre per indicare non semplicemente l'assunzione di un pubblico ufficio ('*accedere ad rem publicam*') con spirito di attiva cooperazione, bensì per alludere alla 'presa in carico' degli affari pubblici susseguente alla conquista del potere e implicante un ampio investimento in termini di responsabilità. In ogni caso, «sia che Mario avesse veramente detto qualcosa del genere nel 107, sia che il discorso sia una creazione sallustiana del 41 circa, esso non muta di valore nella nostra prospettiva, giacché ci testimonia come la rivendicazione di una via romana alla guerra fondata sull'esperienza, non sulla cultura, sulla *uirtus*, non sulla τέχνη fosse promossa dagli *homines novi* romano-italici e trovasse accoglienza tra i *populares* in Roma e tra i *capite censi* prima romani, poi anche italici dopo la guerra sociale, nel nuovo esercito del I secolo» (ZECCHINI, *Cesare*, 152).

181. Correttamente osserva CRESCI MARRONE, '*Voi che siete popolo...*', 163-164, che

informativa e non deliberativa, sì da cementare la loro *fides* dietro ampia (e perlopiù differita) corresponsione di benefici¹⁸². Come osservato da Cresci Marrone, «la *novitas* e, dunque, la potenzialità rivoluzionaria di tale concezione risiede nella circostanza che, sia nel rapporto comandante-esercito e sia nel processo di distribuzione dei profitti della vittoria, ogni intervento decisionale del senato o del popolo [= *comitia*] sembra venir ridimensionato se non totalmente eliso».

La concezione cesariana del *civile imperium* viene coltivata durante la campagna gallica e perfezionata nel torno di tempo impiegato a sconfiggere i pompeiani: in particolare, durante la prima prende forma il catalogo dei diritti-doveri tanto del comandante quanto dei soldati, che non si delinea solo sul terreno operativo, ma permea la comunicazione attivata nelle *contiones*. Durante queste ultime, si delinea l'*officium imperatoris*, caratterizzato sia da elementi informativi sia dall'evidenziazione della *cura* riservata ai suoi doveri tattici, talché il *facere arroganter* insito nell'atteggiamento poco 'confidente' dei *milites* si sarebbe giustificato in due casi: quando il generale fosse stato abbandonato dalla fortuna *mala re gesta*, cioè fosse stato sconfitto all'esito di un'impresa mal riuscita, oppure avesse peccato di *avaritia*, ossia tenuto un comportamento egoista atteggiandosi a *dominus* e infliggendo *supplicia* ai suoi uomini (così da vanificare il senso del *civile imperium* preconizzato da Mario)¹⁸³. Anche dopo – e nonostante – la

«l'evento comunicativo, come assai spesso nella guerra civile, viene definito, con pregnante slittamento semantico, attraverso il termine *contio*, il quale si applica solitamente alla prassi istituzionalizzata dell'informazione politica tra vertici del potere e basi del consenso nell'Urbe; i contenuti dell'orazione rispondono a un serrato crescendo argomentativo che invita di fatto i soldati a scegliere il proprio generale come elettori il proprio 'leader'». Sulle *contiones* anche in epoca tardorepubblicana, cfr. HIEBEL, *Rôles institutionnel et politique de la 'contio'*, 72 ss.; TIERSCH, *Politische Öffentlichkeit statt Mitbestimmung?*, 40 ss.; PINA POLO, *Public Speaking in Rome*, 286 ss.; PINA POLO, *'Contio'*, 45 ss.; FROLOV, *Public Meetings*, 75 ss.; WALTER, *Politische Ordnung*, 205 ss.

182. CRESCI MARRONE, *Voi che siete popolo...*, 161.

183. Si tratta di temi ricorrenti, come attestato dal discorso di *Vesontium* a preludio dello scontro con Ariovisto (Caes. bell. Gall. I, 40, 11-13: *Haec sibi esse curae; frumentum Sequanos, Leucos, Lingones subministrare, iamque esse in agris frumenta matura; de itinere ipsos brevi tempore iudicatuos. Quod non fore dicto audientes neque signa laturi dicantur, nihil se ea re commoveri: scire enim, quibuscumque exercitus dicto audiens non fuerit, aut male re gesta fortunam defuisse aut aliquo facinore comperto avaritiam esse convictam. Suam innocentiam perpetua vita, felicitatem Helvetiorum bello esse perspectam*) e da quello tenuto durante l'assedio di Avarico (Caes. bell. Gall. VII, 19, 4-6: *Indignantem milites Caesar, quod conspectum*

battuta d'arresto di Gergovia¹⁸⁴, l'attenzione cesariana si concentra sulla programmazione puntuale e sull'organizzazione precisa degli obiettivi da raggiungere, basate su una spartizione funzionale delle attribuzioni, sicché

suum hostes perferre possent tantulo spatio interiecto, et signum proeli exposcentes edocet, quanto detrimento et quot virorum fortium morte necesse sit constare victoriam; quos cum sic animo paratos videat, ut nullum pro sua laude periculum recusent, summae se iniquitatis condemnari debere, nisi eorum vitam sua salute habeat cariorem. Sic milites consolatus eodem die reducit in castra reliquaque quae ad oppugnationem pertinebant oppidi administrare instituit), nei quali emerge appieno la prospettiva legata al *civile imperium*. Da quest'ultimo, in specie, emerge come alla devozione dei soldati, che per lui avrebbero affrontato anche il rischio incipiente della morte, sta innanzi la saggezza del comandante, il quale si macchierebbe di *summa iniquitas* qualora non soppesasse il prezzo di sangue da pagare, in applicazione della regola aurea secondo cui *eorum vitam sua salute habeat cariorem*. Se vuole comportarsi da *bonus imperator* e non da *dominus*, evitando all'esercito un supplizio ingiustificato, egli deve sempre anteporre la vita dei soldati alla propria salvezza e gloria, giungendo persino a consolarli in preparazione del combattimento, davvero risolutivo, che spetta a lui allestire e condurre. Va notato, altresì, come la reciprocità del rapporto fondato su valore dei soldati e benevolenza del capo, del tutto trasponibile sul terreno dell'obbligazione politica, si desuma nitidamente da *Caes. bell. Gall.* I, 40, 15: *Quod si praeterea nemo sequatur, tamen se cum sola decima legione iturum, de qua non dubitet, sibi que eam praetoriam cohortem futuram. Huic legioni Caesar et indulserat praecipue et propter virtutem confidebat maxime*. Il comandante può disporre di una legione, la decima, particolarmente fedele e valorosa, nella quale egli avrebbe riposto fiducia in momenti di massimo pericolo, sino a considerarla la propria *cohors praetoria*, ossia la propria guardia personale. La notazione va oltre il profilo meramente militare e lascia intravedere riflessi politologici, nella misura in cui il rapporto diarchico tra *imperator* e soldati si precisa ulteriormente, riflettendosi nella 'struttura scalare' della classe politica: tra il capo e i seguaci si collocherebbe un'area specifica dalla quale trarre l'aiutamento (cfr. MIGLIO, *Lezioni di politica*, II, 362 ss.), ovvero il bacino soggettivo-esperienziale da cui Cesare avrebbe potuto attingere i collaboratori più stretti, vale a dire i consiglieri a lui più vicini tanto nella fase di progettazione delle decisioni, quanto in quella di attuazione delle medesime. Fedeltà e valore rappresentano, dunque, i parametri qualitativi in base ai quali egli avrebbe selezionato la stratificazione di classe politica più prossima al vertice dell'impianto gerarchico-piramidale, in cui avrebbe poi organizzato la forma del proprio potere (v. altresì MIGLIO, 'Classe politica', 11 ss., poi in MIGLIO, *Le regolarità della politica*, II, 833 ss.).

184. *Caes. bell. Gall.* VII, 52, 3-4: *Quanto opere eorum animi magnitudinem admiraretur, quos non castrorum munitiones, non altitudo montis, non murus oppidi tardare potuisset, tanto opere licentiam arrogantiamque reprehendere, quod plus se quam imperatorem de victoria atque exitu rerum sentire existimarent; nec minus se ab milite modestiam et continentiam quam virtutem atque animi magnitudinem desiderare*; VII, 53, 1: *Hac habita contione et ad extremam orationem confirmatis militibus, ne ob hanc causam animo permoverentur neu quod iniquitas loci attulisset id virtuti hostium tribuerent, eadem de profectio cogitans quae ante senserat legiones ex castris eduxit aciemque idoneo loco constituit*.

la trasgressione degli ordini avrebbe innescato conseguenze rovinose. Sotto questo profilo, la netta distinzione tra sfera decisionale (di esclusiva pertinenza dell'*imperator*) e momento esecutivo (spettante ai *milites* coordinati dagli ufficiali di collegamento) avrebbe escluso che nella prima giocassero fattori estranei alla valutazione tecnica delle circostanze e alla competenza acquisita sul campo, analogamente a quanto preconizzato da Mario: in particolare, ponendo l'enfasi sulla *modestia* – da intendersi come obbedienza – Cesare estromette *ab origine* la rilevanza del consenso, neutralizzata dalla priorità del rapporto gerarchico di matrice militare.

Sottolineare l'esistenza di alcuni concetti enucleati durante la spedizione gallica, quali quelli riassumibili nella preordinazione del *civile imperium* al *bonum publicum*, non implica che nel 49 a.C. Cesare avesse strutturato il proprio progetto in ogni dettaglio: ciò sarebbe stato logicamente e materialmente impossibile, nel momento in cui le priorità militari avessero continuato a prevalere e i provvedimenti adottati risposto a esigenze contingenti, dovendosi altresì tenere conto del fatto che (negli anni a venire) decisioni dettate dalla quotidianità avrebbero assunto – in conseguenza del vuoto di potere creatosi nell'Urbe – un'intonazione eccezionale. La 'cartina di tornasole' della strategia costituzionale maturata nel decennio proconsolare è offerta dal lungo discorso tenuto in conseguenza dell'ammutinamento di Piacenza (49 a.C., in un momento successivo al passaggio del Rubicone), i cui contenuti sono scrupolosamente enunciati da Dione Cassio. Per quanto si possa dubitare della genuinità cesariana delle espressioni terminologiche, mediate dalla fonte grecofona e influenzate dallo specifico sostrato filosofico-politico dell'autore, nonché dell'attendibilità del materiale cui egli avrebbe attinto entro un arco temporale tanto esteso, alcune considerazioni possono essere legittimamente formulate¹⁸⁵.

Cesare introduce le proprie ragioni ribadendo ancora una volta la propria sincera benevolenza verso i soldati e assumendo esplicitamente l'atteggia-

185. Il problema delle fonti e del materiale impiegato da Cassio Dione è tuttora assai controverso, per quanto si sia proclivi a riconoscere che l'autore avrebbe largamente attinto a Livio e a Tacito; sul punto, cfr. GABBA, *Sulla 'Storia Romana'*, 289 ss.; MILLAR, *A Study*, 3 ss.; LETTA, *La composizione dell'opera di Cassio Dione*, 117 ss.; BARNES, *The Composition of Cassius Dio's Roman History*, 240 ss.; SORDI, *Le date di composizione dell'opera di Dione Cassio*, 391 ss.; BELLISIME, *Fiction et rhétorique dans les prosopopées de l' 'Histoire Romaine'*, I, 363 ss.; COUDRY, *Contexte d'énonciation et vocabulaire politique*, II, 519 ss.; CARSANA, *La teoria delle forme di governo*, 545 ss.

mento tipico del padre verso i figli: serve ammonire, educare e correggere, soprattutto quando cedere a pretese del tutto ingiustificate li trascinerebbe nell'avidità e nel vizio¹⁸⁶. Si rivela allora necessario, alla stregua della metafora organicistica spesso invalsa nei discorsi politici greco-romani, trattare le membra malate perché il morbo non si propaghi al resto del corpo compromettendo parti sane, le quali invece meritano di essere ricompensate¹⁸⁷. Dopo avere aggiunto, inoltre, che la distinzione tra amici e nemici non dipenderebbe dalla nascita, ma dai costumi e dalle azioni, il comandante riafferma solennemente un punto essenziale: non possono essere tollerati militari i cui comportamenti eguagliano quelli tenuti dalle orde di Epiroti, Cartaginesi o Cimbri giunti in passato a depredare l'Italia¹⁸⁸. I soldati devono ricordare, soprattutto, che la loro condizione non li rende superiori ai cittadini, trattandosi in entrambi i casi di Romani, i quali hanno prestato o presteranno servizio nell'esercito; né la forza delle armi conferisce diritti superiori, in quanto le leggi sono più potenti e in ogni caso, prima o poi, le armi dovranno essere deposte¹⁸⁹. La guerra, infatti, sarebbe finalizzata a difendere le terre tenute in scacco dagli oppressori e sarebbe assurdo che quanti intendessero ottenere ragione dell'illegalità altrui, lottando per la giustizia,

186. Dio Cass. XLI, 27, 1: “ἐγώ, ὡ ἄνδρες στρατιῶται, βούλομαι μὲν φιλεῖσθαι ὑφ’ ὑμῶν, οὐ μέντοι καὶ συνεξαμαρτάνειν ἂν ὑμῖν διὰ τοῦθ’ ἐλοίμην· ἀγαπῶ τε γὰρ ὑμᾶς, καὶ ἐθέλοιμ’ ἂν, ὡς πατὴρ παῖδας, καὶ σώζεσθαι καὶ εὐθενεῖν καὶ εὐδοξεῖν. 2. μὴ γάρ τοι νομίσητε φιλοῦντος ἔργον εἶναι τὸ συγχωρεῖν τισιν ἃ μὴ προσήκει πράττειν, ἐξ ὧν καὶ κινδύνους καὶ ἀδοξίας ἀνάγκη πᾶσα αὐτοῖς συμβαίνειν, ἀλλὰ τό τε τὰ ἀμείνω αὐτοὺς διδάσκειν καὶ τὸ τῶν χειρόνων ἀπείργειν καὶ νουθετοῦντα καὶ σωφρονίζοντα. Il comandante distingue gli ammutinati da coloro che non si sono sollevati e, talvolta, differenzia le rispettive posizioni, ma certo si rivolge a tutti quando rileva che il trattamento loro riservato non si espone a mende (v. anche Dio Cass. XLI, 28, 1).

187. Dio Cass. XLI, 29, 1: οὕτε γὰρ ἄλλο τι σύστημα ἀνθρώπων συμμεῖναι καὶ σωθῆναι δύναται, ἂν μὴ τὸ κακούργου ἰσχυροῦνται· τὸ γὰρ τοι νοσήσαν ἂν μὴ τὴν προσήκουσαν ἴασιν λάβη, συγκάμνειν καὶ τὸ λοιπὸν πᾶν ὡς περ ἐν τοῖς σώμασι ποιεῖ.

188. Dio Cass. XLI, 30, 2: τίς γὰρ ἂν οὐκ ἀγανακτήσειεν ἀκούων ὄνομα μὲν ἡμᾶς Ῥωμαίων ἔχοντας, ἔργα δὲ Κελτῶν δρώντας; τίς δ’ οὐκ ἂν ὄρων ὀδύραιτο τὴν Ἰταλίαν ὁμοίως τῇ Βρεττανίᾳ πορθουμένην; πῶς δ’ οὐ δεινὸν τὰ μὲν τῶν Γαλατῶν τῶν καταπολεμηθέντων μηκέθ’ ἡμᾶς λυπεῖν, τὰ δὲ ἐντὸς τῶν Ἑλλήνων ὡς τινὰς Ἑπειρώτας ἢ Καρχηδονίους ἢ Κίμβρους πορθεῖν; 3. πῶς δ’ οὐκ αἰσχρὸν σεμνύνεσθαι μὲν ἡμᾶς καὶ λέγειν ὅτι ἡμεῖς πρῶτοι Ῥωμαίων καὶ τὸν Ῥῆνον διέβημεν καὶ τὸν ὠκεανὸν ἐπλεύσαμεν, τὴν δὲ οἰκίαν ἀπαθῆ κακῶν ἀπὸ τῶν πολεμίων οὖσαν διαρπάσαι, καὶ ἀντὶ μὲν ἐπαίνου μέμψιν, ἀντὶ δὲ τιμῆς ἀτιμίαν, ἀντὶ δὲ κερδῶν ζήμια, ἀντὶ δὲ ἄθλων τιμωρίας λαβεῖν.

189. Dio Cass. XLI, 31, 1: μὴ γάρ τοι νομίσητε μήθ’, ὅτι στρατεύεσθε, κρείττους παρὰ τοῦτο τῶν οἴκοι πολιτῶν εἶναι· Ῥωμαῖοι γὰρ ἐστε ἀμφοτέροι, καὶ ὁμοίως ὑμῖν καὶ ἐκεῖνοι καὶ ἐστρατεύσαντο καὶ στρατεύονται· μήθ’, ὅτι ὄπλα ἔχετε, ἐξεῖναι ὑμῖν κακούργεῖν.

si ponessero sul medesimo piano degli offensori: il ‘Leitmotiv’ cesariano ritorna nella puntualizzazione a tenore della quale Pompeo avrebbe rifiutato – per cattiva coscienza – di risolvere i problemi pacificamente, sottoponendo la controversia a un tribunale imparziale. La battuta, in effetti, non evoca un contenzioso giudiziario, ma allude alla necessità di fare decidere dal corpo elettorale in condizioni di parità tra i competitori – una volta deposti i rispettivi comandi militari oppure quando fosse stata garantita a entrambi l’immunità per confrontarsi nell’Urbe – chi avesse dovuto governare¹⁹⁰.

Sino a questo momento, Cesare si sarebbe soffermato sulle caratteristiche del *civile imperium* assumendo il medesimo punto di vista dei soldati-cittadini, onde sottintendere (neppure troppo velatamente) che il suo esercito doveva sempre ricordare di essere il ‘popolo in armi’ e come tale comportarsi: nella seconda parte del discorso, egli si occupa – argomentando come *imperator* – del dovere di obbedienza che le truppe gli devono prestare in omaggio ai rispettivi ruoli¹⁹¹. Infatti, come Cesare dichiara estranee ai suoi obiet-

190. Dio Cass. XLI, 32, 1-5: πρὸς γὰρ δὴ τοῖς εἰρημένοις, τοῖς τε ἄλλοις ὅσα ἂν τις μηκύνων περὶ τῶν τοιούτων διεξέλθοι, καὶ ἐκεῖνο δεῖ ὑμᾶς προσλογίζεσθαι, ὅτι νῦν ἡμεῖς ἐνταῦθ’ ἤκομεν ἵνα τῇ τε πατρίδι ἀδικουμένη βοηθήσωμεν καὶ τοὺς κακούργουνας αὐτὴν ἀμυνώμεθα, ἐπεὶ εἶγε ἐν μηδενὶ δεινῷ ἦν, 2. οὐτ’ ἂν ἐς τὴν Ἰταλίαν μετὰ τῶν ὄπλων ἤλθομεν (οὐ γὰρ ἔξεστιν) οὐτ’ ἂν τὰ τε τῶν Κελτῶν καὶ τὰ τῶν Βρεττανῶν ἀτέλεστα κατελίπομεν, δυναθέντες ἂν καὶ ἐκεῖνα προσκατεργάσασθαι. 3. οὐκοῦν πῶς μὲν οὐκ ἄτοπον ἐπὶ τῇ τῶν ἀδικούντων τιμωρίᾳ παρόντας ἡμᾶς μηδὲν ἤττον ἐκείνων πλεονεκτοῦντας φανῆναι; πῶς δ’ οὐ σχετλίον πρὸς ἐπικουρίαν τῆς πατρίδος ἀφιγμένους συμμαχῶν αὐτὴν ἐτέρων ἀναγκάσαι καθ’ ἡμῶν δεηθῆναι; 4. καίτοι ἔγωγε τοσοῦτον περιεῖναι τοῖς δικαίωμασι τοῦ Πομπηίου νομίζω ὥστε καὶ ἐς δίκην πολλάκις αὐτὸν προκαλέσασθαι, καὶ ἐπειδὴ γε μὴ ἠθέλησεν εἰρηρικῶς ὑπὸ τοῦ συνειδότες διακριθῆναι, πάντα μὲν τὸν δῆμον πάντας δὲ τοὺς συμμαχοὺς ἐλπίσαι διὰ τοῦτο προσθήσεσθαι. 5. ἀλλὰ νῦν, ἂν γε καὶ τοιαῦτα ποιῶμεν, οὐτ’ αὐτὸς ἐπιτήδειόν τι ἔξω προῖσχεσθαι οὔτε ἐκεῖνοις ἀνεπιεικέες ἐγκαλέσαι. δεῖ δὲ δὴ καὶ τοῦ δικαίου πᾶσαν ἡμᾶς πρόνοιαν ποιῆσθαι· μετὰ μὲν γὰρ τούτου καὶ ἡ παρὰ τῶν ὄπλων ἰσχὺς εὐελπίς ἐστιν, ἂνευ δ’ ἐκεῖνου βέβαιον οὐδέν, κἂν παραυτίκα τις κατορθώσῃ τι, ἔχει.

191. Dio Cass. XLI, 33, 3-4: οὐ μέντοι καὶ ἐγὼ οὐτ’ ἄλλως καλὸν εἶναι νομίζω ἄρχοντά τινα τῶν ἀρχομένων ἡττᾶσθαι, οὐτ’ ἂν σωτήριόν τι γενέσθαι ποτέ, εἰ τὸ ταχθὲν ὑπηρετεῖν τινι κρατεῖν αὐτοῦ ἐπιχειρήσειεν. σκέψασθε δέ, ποῖος μὲν <ἂν> κόσμος οἰκίας γένοιτο, ἂν οἱ ἐν τῇ ἡλικίᾳ ὄντες τῶν πρεσβυτέρων καταφρονήσωσι, ποῖος δὲ διδασκαλείων, δευτῶν ἀμελήσωσι; τίς ὑγίεια νοσοῦσιν, ἂν μὴ πάντα τοῖς ἰατροῖς οἱ κάμνοντες πειθαρχῶσι, τίς δὲ ἀσφάλεια ναυτιλλομένοις, ἂν οἱ ναῦται τῶν κυβερνητῶν ἀνηκουστῶσι; 4. φύσει τε γὰρ ἀναγκαῖα τινὲ καὶ σωτηρία τὸ μὲν ἄρχειν ἐν τοῖς ἀνθρώποις τὸ δὲ ἄρχεσθαι τέτακται, καὶ ἀδύνατόν ἐστιν ἂνευ αὐτῶν καὶ ὀτιοῦν καὶ ἐφ’ ὅποσον οὐδὲν διαγενέσθαι. προσήκει τε τῷ μὲν ἐπιστατοῦντί τινος ἐκφροντίζειν τε τὰ δέοντα καὶ ἐπιτάττειν, τῷ δὲ ὑποτεταγμένῳ πειθαρχεῖν τε ἀπροφασίστως καὶ ἐκπονεῖν τὸ κελευόμενον. Va notato come Cesare non sia disposto a farsi ‘delegittimare’ dai soldati, attraverso pratiche finalizzate a depotenziarne la ‘leadership’: piuttosto, preferirebbe farsi uccidere (Dio Cass. XLI, 34, 4).

tivi *δυναστεία* e *πλεονεξία*, così ritiene che i suoi soldati debbano impegnarsi *τῷ κοινῷ καὶ ἐμοὶ συμφέρει*¹⁹². Mentre la parte avversa intenderebbe creare una monarchia o, comunque, una forma di oppressione basata sul culto hybridico della personalità secondo un programma che Cesare afferma di non condividere, invece i soldati di quest'ultimo perseguirebbero contestualmente gli interessi del comandante e della comunità (che, secondo questa concezione, tenderebbero a identificarsi nel *bonum publicum*). Nel discorso pronunciato a *Placentia* ricompaiono tutte le tematiche fondamentali già presenti nelle *contiones* tenute durante le guerre galliche, sin dall'esordio di Vesonzone, dandosi conferma della consistenza ormai assunta dalla strategia ispirata al concetto mariano-sallustiano di *civile imperium*¹⁹³: trascorsi alcuni anni e chiaritasi la situazione, Cesare sarebbe tornato a illustrare nuovamente queste idee in un momento estremamente delicato, coincidente con la vittoria ottenuta contro Catone e Cecilio Metello Scipione nel *bellum Africanum*.

Presentatosi al senato dopo il rientro a Roma, avvenuto il 25 luglio 46 a.C., egli tenne un discorso di cui sono noti, sempre per il tramite di Dione Cassio, i contenuti accomodanti e irenici sebbene, anche in questo caso, non privi di una sottile vena polemica. Dopo un esordio di intonazione analoga a Sall. *Iug.* LXXXV, in cui si accomunavano personaggi di estrazione politica diversa (anche *populares*) per sottolineare come ai buoni propositi enunciati dai vincitori non avessero fatto seguito comportamenti conformi alle promesse iniziali, Cesare dichiarò che avrebbe agito diversamente¹⁹⁴, citando a

192. Dio Cass. XLI, 35, 3-4: ἐγὼ γὰρ μυριάκις ἂν καὶ πρὸς τὸν Πομπήμιον ὀπωσδήποτε καταλλαγῆναι καὶ ἄλλο ὅτιοῦν παθεῖν ἐλοίμην ἢ τι ἀνάξιον τοῦ τε πατρίου φρονήματος καὶ τῆς ἐμαυτοῦ προαιρέσεως πράξαι. <ἢ> ἀγνοεῖτε ὅτι οὔτε δυναστείας οὔτε πλεονεξίας ἐπιθυμῶ, οὐδέ μοι πρόκειται πάντως τι καὶ ἐκ παντὸς τρόπου καταπράξαι, ὥστε τι ἐπὶ τούτῳ καὶ ψεύσασθαι καὶ θωπεύσαι καὶ κολακεύσαι τινὰς; παύσασθε μὲν δὴ διὰ ταῦτα τῆς στρατείας, ὃ τί ἂν ὑμᾶς ὀνομάσαιμι; οὐ μέντοι ὡς καὶ αὐτοὶ καὶ βούλεσθε καὶ φατέ, ἀλλ' ὡς τῷ κοινῷ καὶ ἐμοὶ συμφέρει.

193. Riassume l'atteggiamento cesariano del 49 a.C., una volta iniziata la guerra civile, ZECCHINI, *Il pensiero politico romano*, 61, laddove rileva che «l'ideale del sovrano mite e clemente propugnato da Filodemo, il cattivo esempio di Silla, la convinta militanza *popularis*, l'inclinazione personale sono tutti elementi che potevano concorrere ad una formula che si rivelò una formidabile arma propagandistica sia sui tempi brevi (l'Italia tutta accolse Cesare senza opporre resistenza, anche con l'entusiasmo di chi vedeva in Cesare finalmente l'interprete del proprio disgusto per le proscrizioni, le confische, ecc.), sia sui tempi lunghi (la *clementia Caesaris* divenne una delle virtù, che ogni imperatore aveva il dovere di coltivare)».

194. Dio Cass. XLIII, 15, 3: μὴ μέντοι μὴδ' ὅτι καὶ Μάριος καὶ Κίννας καὶ Σύλλας, οἳ τε ἄλλοι πάντες ὡς εἰπεῖν ὅσοι πώποτε τοὺς ἀντιστασιασάντάς σφισιν ἐκράτησαν, ἐν μὲν ταῖς

riprova di ciò la coerenza nell'applicare anche nelle presenti circostanze la *nova ratio vincendi* formulata nel 49 a.C.¹⁹⁵. Promise che avrebbe esercitato gli immensi poteri acquisiti per coltivare il bene comune, astenendosi da aspirazioni o atteggiamenti tirannici e coltivando autocontrollo unito a moderazione, che gli avrebbero assicurato la persistenza nel tempo di successo e autorevolezza¹⁹⁶: in questo modo, assunse una condotta esternata dai verbi *προστατεῖν* e *ἡγεμονεύειν*, con i quali avrebbe alluso al rapporto tra protezione (nell'interesse dei governati) e comando (nell'interesse proprio) con cui aveva giustificato la necessità di muovere guerra ai pompeiani¹⁹⁷. In questo quadro i soldati cesariani, assai temuti dal senato, vengono qualificati come 'guardiani del comando' – inteso come spazio territoriale e posizione politi-

ἐπιχειρήσει τῶν πραγμάτων πολλὰ καὶ φιλάνθρωπα καὶ εἶπον καὶ ἔπραξαν, 4. ἐξ ὧν οὐχ ἥκιστα προσαγαγόμενοι τινὰς μάλιστα μὲν συμμάχοις αὐτοῖς, εἰ δὲ μή, οὐκ ἀνταγωνισταῖς γε ἐχρήσαντο, νικήσαντες δὲ καὶ ἐγκρατεῖς ὧν ἐπεθύμουν γενόμενοι πολὺ τάναντία ἐκείνων καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ἔπραξαν, καὶ ἐμὲ τις ὑπολάβῃ τὸ αὐτὸ τοῦτο ποιήσειν.

195. Cic. *ad Att.* IX, 7c: *Gaudeo me hercule vos significare litteris quam valde probetis ea quae apud Corfinium sunt gesta. consilio vestro utar libenter et hoc libentius quod mea sponte facere constitueram ut quam lenissimum me praeberem et Pompeium darem operam ut reconciliarem. temptemus hoc modo si possimus omnium voluntates recipere et diuturna victoria uti, quoniam reliqui crudelitate odium effugere non potuerunt neque victoriam diutius tenere praeter unum L. Sullam quem imitaturus non sum. haec nova sit ratio vincendi ut misericordia et liberalitate nos muniamus. id quem ad modum fieri possit non nulla mi in mentem veniunt et multa reperiri possunt. de his rebus rogo vos ut cogitationem suscipiatis. N. Magium Pompei praefectum deprehendi. scilicet meo instituto usus sum et eum statim missum feci. iam duo praefecti fabrum Pompei in meam potestatem venerunt et a me missi sunt. si volent grati esse, debebunt Pompeium hortari ut malit mihi esse amicus quam iis qui et illi et mihi semper fuerunt inimicissimi, quorum artificii effectum est ut res publica in hunc statum perveniret.*

196. Dio Cass. XLIII, 16, 3: ἡ μὲν γὰρ εὐπραγία σωφροσύνην λαβοῦσα διαμένει, καὶ ἡ ἐξουσία μετριάσασα πάντα τὰ κτηθέντα τηρεῖ· τὸ τε μέγιστον, καὶ ὅπερ ἥκιστα τοῖς εὖ χωρὶς ἀρετῆς φερομένοις ὑπάρχει, καὶ ζῶσιν ἀδόλως φιλεῖσθαι καὶ τελευτήσασιν ἀληθῶς ἐπαινεῖσθαι διδόασιν.

197. Dio Cass. XLIII, 17, 2: ἀλλ' οὔτε πρότερον ἄλλως πως ἐφρόνησα, ὥσπερ που καὶ αὐτὰ τὰ ἔργα τεκμηριοῖ, νῦν τε πολὺ μᾶλλον προθυμήσομαι μετὰ πάσης ἐπεικειας οὐ μὰ Δι' οὐ δεσπόζειν ὑμῶν ἀλλὰ προστατεῖν, οὐδὲ τυραννεύειν ἀλλ' ἡγεμονεύειν, πρὸς μὲν τᾶλλα πάνθ' ὅσα ὑπὲρ ὑμῶν δεῖ πράττειν καὶ ὑπατος καὶ δικτάτωρ, πρὸς δὲ δὴ τὸ κακῶς ποιῆσαι τινὰ ιδιώτης ὦν. Per COSTABILE, 'Caivus Iulius Caesar', 50-51, «se vogliamo tentare di volgere in latino queste espressioni, potremmo tradurre che Cesare proclamò di non volere essere *dominus*, ma *princeps senatus*, non *tyrannus*, ma *dictator* o piuttosto *magister*, di volere esercitare la *tutela senatus* come si esercita la *tutela impuberum*», sicché «*sub specie* di una protezione 'paterna' dei senatori, che di per sé è sottilmente intimidatoria, egli allude se non alla loro incolumità, all'aggregabilità del loro *status* e dei loro privilegi, e ne sottintende la minorità politica, cioè l'incapacità di governo».

ca – conquistato da Cesare, che quest'ultimo definisce come appartenente anche al senato con affermazione di circostanza, finalizzata peraltro a giustificare una serie di misure a sostegno dei veterani, una parte dei quali appariva assai inquieta¹⁹⁸.

Va rammentato infine che un orientamento analogo era stato seguito da Cesare nel discorso pronunciato il 1 aprile 49 a.C. davanti ad un gruppo di senatori (*consessus senatorum*) rimasti a Roma (Caes. *bell. civ.* I, 32, 7): dopo averli pregati di collaborare con lui, *'ut rem publicam suscipiant atque una secunt administrant'*, egli avrebbe chiarito il proprio punto di vista. Ebbene, se per timore i senatori si fossero sottratti alle proprie responsabilità, allora *'illis se oneri non futurum et per se rem publicam administraturum'*, cioè egli li avrebbe sollevati da qualsiasi preoccupazione e governato da solo, il che rappresentava il preannuncio della svolta monocratica¹⁹⁹.

8. Elementi di sintesi sulle alterazioni morfologiche dell'ordinamento repubblicano nel periodo 48-44 a.C.

Si è detto in apertura che la diatriba sulle realizzazioni costituzionali cesariane ha oscillato a lungo tra due poli estremi, il primo dei quali negava qualsiasi visione d'insieme alle iniziative poste in campo dopo Farsalo, a fronte dell'orientamento secondo cui queste ultime avrebbero delineato una precisa strategia, tanto da sfociare nella configurazione (di certo ancora embrionale) di uno 'Stato del dittatore Cesare'. Senza dubbio, il vincitore delle Gallie avrebbe pagato lo scotto del confronto 'teoretico' con Cicerone, le cui opere

198. Dio Cass. XLIII, 18, 1-2: μη μέντοι μηδὲ τοὺς στρατιώτας δείσητε, μηδ' ἄλλο τι αὐτοὺς ἢ φύλακας τῆς τε ἐμῆς ἀρχῆς καὶ τῆς ὑμετέρας ἅμα νομίσητε εἶναι· τρέφεσθαι μὲν γὰρ σφας ἀνάγκη πολλῶν ἔνεκα, τραφῆσονται δὲ οὐκ ἐφ' ὑμᾶς ἀλλ' ὑπὲρ ὑμῶν, τοῖς τε διδομένοις ἀρκοῦμενοι καὶ τοὺς δίδοντας αὐτὰ ἀγαπῶντες, διὰ γὰρ τοῦτο καὶ τὰ χρήματα ἐπὶ πλεῖον τοῦ συνήθους ἐσπέπρακται, ἵνα τό τε στασιάσαν ἅμα σωφρονισθῆ καὶ τὸ κεκρατηκὸς αὐτάρκη τροφὴν λαβὼν μὴ στασιάσῃ. Senza precisi interventi preordinati a supportarli, costoro avrebbero anche potuto assumere atteggiamenti sediziosi, difficilmente controllabili dal loro stesso comandante, cosicché l'assemblea senatoria avrebbe dovuto subire misure consistenti in contribuzioni monetarie, distribuzioni di terre e deduzioni di colonie, soggiacendo alla sottile minaccia per cui – onde evitare ritorsioni – sarebbe corrisposto anche agli interessi della residua oligarchia accettare trattamenti speciali per i veterani.

199. Cfr. CERAMI, *Cesare 'dictator' (Replica)*, 154, il quale insiste sull'impossibilità di riesumare la «forma consociativa» e sull'importanza dell'annuncio che, in assenza di collaborazione da parte dell'assemblea senatoria, si sarebbe transitati alla «forma del potere personale».

enunciarono una concezione della *res publica* mossa dall'*utilitas communis/rei publicae* e fondata su un impianto argomentativo di gran lunga più articolato di quello su cui si sarebbe sorretto il sallustiano (e *popularis bonum publicum*: si tende tuttavia a sottovalutare come l'Arpinate, idealizzando gli assetti pregraccani, concettualizzi il passato e la concreta fecondità del suo pensiero sia essenzialmente sterile in chiave prospettica, mentre Cesare porti in dote *exempla* e contraddizioni tipici della crisi tardorepubblicana, trovandosi nella sostanziale impossibilità – assolutizzata dalla sua morte improvvisa – di teorizzare compiutamente i processi *in fieri*. Ciononostante, è innegabile che i provvedimenti cesariani assunti tra il 49 e il 44 a.C. siano ispirati, sul piano costituzionale, a una concezione strategica strutturata in modo del tutto coerente rispetto alle premesse di partenza, anche rimanendo all'interno dell'idea demartiniana incline a scorgere nel regime di Cesare una 'transizione incompiuta'.

La personalizzazione del potere attuata durante la guerra civile si è avvalsa di tre strumenti operativi, ossia innanzitutto l'assunzione diretta e il controllo indiretto di magistrature, organi, nonché poteri specifici; sullo sfondo si sarebbe profilato il trasferimento delle competenze ripartite fra i tre 'cardini' della *res publica* (senato, popolo e magistrature) a delegati e consigli, senza tuttavia annichilire del tutto i primi, che – perse gran parte delle loro mansioni deliberative – avrebbero assolto finalità prebendali ed esecutive. Esemplare, sotto questo profilo, la sorte riservata da Cesare al senato che, dilatato a dismisura nella composizione numerica, sarebbe stato posto nella pratica impossibilità di assumere decisioni, divenendo un organo di alta amministrazione i cui nuovi componenti, in massima parte di ascendenza cesariana, avrebbero ricevuto la nomina come premio per la fedeltà (primigenia o tardiva) al dittatore e si sarebbero limitati alla ratifica di progetti predisposti dai suoi più stretti collaboratori. Circa le magistrature, alla logica della premialità si accostano esigenze funzionalistiche, nel senso che l'aumento di pretori e questori lascia intravedere quel gremio di burocrazia necessario a supportare l'impostazione verticistica e gerarchizzata cui Cesare andava pensando.

È soprattutto nella sua 'Kanzlei' che si concentra l'elaborazione di iniziative politiche e progetti legislativi, sì da limitare il rischio che queste attività fossero ostacolate dalla tradizionale metodologia senatoria di mediazione e selezione dei contenuti da approvare, riducendo consistenza e rapidità della

sua azione di governo²⁰⁰. Entro questa prospettiva va interpretata anche la ridefinizione del ruolo spettante al *magister equitum* e la nomina di *praefecti* impegnati a collaborare con quest'ultimo, chiamati a rendere conto direttamente al designante non in base al pregresso criterio della responsabilità magistratuale, bensì di quello della responsività personale. Tale *modus agendi* comporta, quindi, il mantenimento delle vecchie strutture repubblicane (in specie, del *cursus honorum* e dell'assemblea senatoria), che vengono esaurite a vantaggio del nascente 'Stato parallelo' a configurazione monocratica²⁰¹, in cui le decisioni vengono assunte dal *dictator perpetuus* e attuate da (de)legati e mandatari dotati di una capacità d'interlocuzione col (e di accesso al) vertice della piramide progressivamente più ridotta, nonché mai incondizionata nello spazio e nel tempo. Alla base della medesima si collocano i soldati, che hanno rappresentato – per espressa ammissione di Cesare – lo strumento ineludibile per acquisire il pieno controllo della *res publica*, nonché la massa di 'agnostici' e avversari 'redenti' cui egli non avrebbe mancato di riservare la propria *clementia*, nel nome della *nova ratio vincendi* che avrebbe dovuto distinguere il suo metodo dalle pratiche sillane di governo. L'accentuata gerarchizzazione sarebbe stata integrata dal progressivo consolidamento di un'intelaiatura burocratica in precedenza assente, ma senza cui l'efficace trasmissione della volontà cesariana sarebbe stata pressoché impossibile o, meglio, avrebbe dovuto sottostare alle regole tradizionali tendenti a imbrigliarla²⁰².

Che la realizzazione del sistema cesariano di governo fosse tumultuosa, dovendo costantemente misurarsi con le vicende militari in corso o in alle-

200. Sulla consapevolezza cesariana circa questa 'strategia della dissoluzione', non tanto diretta personalmente contro di lui, quanto orientata ad annichilire la natura carismatica della sua autorità, cfr. SCEVOLA, *Il 'civile imperium'*, 1137; in precedenza, CERAMI, *Cesare 'dictator'*, 117, aveva fatto notare come «al modello 'consociativo' della *gestio rei publicae*, fondato sulla *concordia civium et potestatum*, subentra così un modello 'personale' di gestione politica: modello volto ad ovviare all'inconveniente (velleitarietà e precarietà della cogestione) acutamente segnalato da Tacito in un *excursus* degli *Annales* [IV, 33, 1] sulle '*formae rei publicae*' ».

201. Cfr., sul punto, CERAMI, *Cesare 'dictator'*, 120-121 e n. 162.

202. Per VINCENTI, *Ius publicum*, 86, condivisibilmente, «la spinta verso la centralizzazione e la burocratizzazione emerge, d'altronde, dalla tendenza a inquadrare i magistrati quali funzionari alle dipendenze del *dictator* che, anzi, provvede ad aumentarne il numero e a designare figure nuove (*legati, praefecti urbi pro praetore, familiares*) al di fuori dell'apparato tradizionale, per una più efficace azione amministrativa».

stimento, è indiscutibile, ma si confonderebbero i mezzi con i fini se si ravvisasse in questo aspetto uno degli elementi a supporto della «Ohnmacht des allmächtigen Dictators», nonché del disorientamento anodino foriero di una ‘Ehrungshysterie’ volta a colmarne l’assenza di idee. In realtà, la svolta costituzionale impressa da Cesare non fu né occasionale né casuale, ma attinse a un patrimonio concettuale maturato durante il ‘decennio’ gallico e perfezionatosi nel periodo della guerra civile²⁰³: *gerere rem publicam* esercitando il *civile imperium*, secondo un’impostazione che tradisce la prossimità originaria al modello mariano ma non si traduce in pura mutazione del medesimo, sintetizza pienamente la strategia giuspolitica cesariana²⁰⁴. Essa sarebbe consistita nell’adattare al tempo di pace e al governo repubblicano la medesima relazione osmotica instaurata tra l’*imperator* e i suoi *milites*, figure che avrebbero assunto le sembianze del *dictator (perpetuus)*

203. Intermedia, in argomento, l’opinione manifestata da COSTABILE, ‘*Caivs Ivlius Caesar*’, 52-53, secondo cui il progetto autocratico di Cesare avrebbe preso forma dopo il 50 a.C., come testimoniato dal fatto che, ancora in quell’anno, egli aveva ottemperato a un *senatus consultum* riguardante l’invio a Pompeo di due legioni poste sotto il suo comando. Dunque, «la guerra civile che solo nel 49 gli apparve non a torto ineluttabile per salvare se stesso dalla morte, almeno quella politica, e dai processi, lo portò poi a restare padrone assoluto della situazione e a maturare solo allora, direi repentinamente, un vasto ed organico disegno di riassetto dello Stato romano, perché dalla dimensione civica passasse ad affrontare quella ormai divenuta ecumenica ed imperiale». Nel quadro degli *instrumenta imperii* si collocherebbe pure la *miserecordia* o *clementia*, aderente ai modelli morali tratti dalla filosofia epicurea, che certo lo influenzarono unitamente ai contenuti versati nell’opera *Del buon re secondo Omero* di Filodemo: secondo lo studioso, «è questa concezione del potere, razionale e rivolto al bene collettivo, formulata dallo scolarca del Giardino nell’orma del ‘*Peri Monarchias*’ di Epicuro, che Cesare ha comunque realizzato con il suo agire volto all’*utilitas publica*».

204. Per quanto vaghi fossero stati i progetti concepiti da Cesare durante le guerre civili, è proprio MEIER, *Giulio Cesare*, 456 a riconoscere che «la sua attività si svolse ... in quella stessa maniera che ormai praticava da più di dodici anni: quella di pianificare, ordinare, disporre in grande stile. Come prima il suo esercito, il teatro della guerra, le sue province, così ora amministrava l’intero *imperium*». Va aggiunto quanto faceva rilevare CAPOGROSSI COLOGNESI, *Relazione conclusiva*, 412, secondo cui Cesare avrebbe fornito una risposta «efficace ed immediata» al maggiore problema che aveva afflitto il tardo ordinamento repubblicano, vale a dire il controllo del potere militare: «con lui il potere carismatico di tipo personale assume una valenza idealtipica», in quanto «Cesare è anzitutto il comandante militare che assume anche il governo generale dello Stato». Tuttavia, «la stessa intima natura di tale potere richiedeva un ampio e generalizzato consenso», e, di qui, «l’intima benevolenza di tale potere: la ‘mitezza’ cesariana, la sua ‘benevolenza’, la sua accessibilità».

e del *populus* (in armi, nel senso che la *sanior pars* di quest'ultimo avrebbe seguito Cesare nelle sue ulteriori imprese militari): si sarebbe trattato, dunque, di replicare la 'catena di comando' sulla quale aveva contato in precedenza e che non si sarebbe potuta dissolvere all'indomani di Munda o, al più tardi, quando Cesare fece rientro a Roma nell'autunno del 45 a.C. Su di essa – e alla luce della logica 'obbedienza-benevolenza' che aveva assicurato *gloria* ai *milites* e *felicitas* al loro *imperator* – egli avrebbe fondato il proprio potere 'civile'; un potere, va aggiunto, fortemente condizionato dalla 'provvisorietà carismatica' della sua piattaforma operativa, e, come tale, necessitante di confermarsi e inverarsi in imprese militari idonee a perpetuare l'efficacia del rapporto fiduciario tra comandante e soldati, trasponibile sul piano politico in termini di relazione tra capo e seguaci²⁰⁵. A tale esigenza non avrebbe risposto il *cursus honorum*, incapace di sostituirsi alle espressioni istituzionali del *civile imperium* (la diarchia comandante-cittadini in armi), ma tuttora in grado di minare l'agile funzionalità delle obbedienze militari: in concreto, una volta mantenuto l'informale «Kabinettregierung» costituito dai più stretti collaboratori del dittatore, si sarebbe trattato di neutralizzare la resilienza della componente senatoria legata alla mentalità della *media res publica* e relegare il *cursus honorum* medesimo a funzioni burocratico-prebendali. Le figure cui Cesare avrebbe fatto riferimento per tradurre in termini costituzionali la propria catena di comando, dando così concretezza a una programmazione a lungo serbata (e smentire, storicamente, quanti lo avrebbero ritenuto privo di creatività giuspubblicistica in chiave riformatrice), sono infine la dittatura perpetua, il comando della cavalleria e le prefetture. Se ne deduce che la straordinarietà nascente dalla militarizzazione dell'assetto costituzionale romano si avvii a qualche forma di 'normalizzazione', sino a elidere (almeno parzialmente) il confine tra i due ambiti²⁰⁶: tra l'altro, una struttura facente capo

205. «Di qui l'esigenza di protrarre la situazione eccezionale, l'emergenza, le strutture alla medesima collegate e su di essa sorte, cui è strettamente connessa la necessità salvifica (per una sintesi politica così costruita) dell'impresa strabiliante: che Cesare dovesse partire per affrontare Daci e Parti non è mera ipotesi ricostruttiva, ma una scelta obbligata, volta a tenere in tensione i suoi uomini e ad aggregare il consenso di quanti erano tuttora esterni al gruppo di potere cesariano» (SCEVOLA, *Il 'civile imperium'*, 1137).

206. In tal modo, Cesare avrebbe recuperato il *ius necessitatis* di marca tradizionale – ovvero quella dittatura che il senato aveva soppiantato con malcelato fastidio, forse temendo di non potere orientare direttamente l'operato di quanti l'avessero gerita – e, nel contempo, esplicitato la natura pragmatica del suo approccio allo stato di eccezione, sino a sfruttarne

a Cesare in prima persona avrebbe consentito un maggior controllo del territorio, entro un contesto in cui si sarebbe dovuto trovare il modo di gestire congruentemente l'immissione massiccia (e non più procrastinabile) di italici e provinciali nel circuito politico romano²⁰⁷.

Abstract: Aiming to widen the field of research opened by the analysis of the constitutional framework of Caesarian dictatorships, to which he has dedicated an earlier essay, the author discusses operative structures and constitutional approaches of Caesar's government as progressively established in the years 49-44 BCE. Preliminary to some remarks on the debate about the supposed lack of an overall project responding to a clear conception of a constitutional nature, the several means through which Caesar transformed in a hierarchical and personalistic way the republican order are fully analyzed: in essence, they show the tendency to enact a *civile imperium*, that is, to the reproposal - with the necessary accommodations - of the 'chain of command' that had marked his military achievements, responding to a specific conception of *rem publicam gerere* rather than to temporary demands.

Keywords: Caesar; *civile imperium*; *rem publicam gerere*; direct assumption of functions; indirect control of political bodies; delegation of tasks.

uno degli istituti portanti al fine di introdurre un regime – la monocrazia carismatica, appunto – non avvicinabile ai precedenti sebbene, nella forma, ancora attingente alla piattaforma costituzionale dell'impianto repubblicano (v. SCEVOLO, *Il 'civile imperium'*, 1135).

207. In effetti, come osservato da VINCENTI, *'Ius publicum'*, 86, «la volontà di superamento della dimensione cittadina della repubblica risulta dalla concessione della cittadinanza alla Gallia cisalpina (*lex Roscia*, a. 49 a.C.) e a numerose colonie extra-italiche: lo stesso senato romano, con l'elevazione a 900 del numero dei senatori e l'introduzione in esso di nuovi cittadini, tende ad assumere una più ampia rappresentatività, corrispondente alla dimensione imperiale dell'ultima repubblica (che, si è detto, aveva rifiutato l'identificazione con l'Italia)» Ciò avrebbe ulteriormente potenziato le esigenze di «accentramento ed unificazione delle strutture organizzative dell'impero sulla base di una triplice direttiva: a) configurazione della città di Roma come capitale dell'impero; b) unificazione ed omogeneizzazione amministrativa dell'Italia; c) raccordo funzionale fra potere centrale ed ordinamenti provinciali», cui Cesare avrebbe fatto fronte, rispettivamente, attraverso l'estensione della cittadinanza, la *lex Iulia municipalis* (se effettivamente introdotta) e il comando di tutte le forze militari, accompagnato dal titolo di *imperator perpetuus* (così CERAMI, *Cesare 'dictator'*, 123-124).

BIBLIOGRAFIA

- ALFÖLDI A., *Le 'praefecti urbi' de César*, in *Mélanges d'histoire ancienne offerts à W. Seston*, Paris 1964, 1-14 (= 'Caesariana'. *Gesammelte Aufsätze zur Geschichte Caesars und seiner Zeit*, Bonn 1984, 153-170).
- BALTRUSCH E., *'Regimen morum'. Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit*, München 1988.
- BARNES T. D., *The Composition of Cassius Dio's Roman History*, Phoenix 38.3 (1984) 240-255.
- BAUMANN R., *The 'Crimen maiestatis' in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg 1967.
- BEARZOT C., *Come si abbatte una democrazia. Tecniche di colpo di Stato nell'Atene antica*, Roma-Bari 2013.
- BECK H., *Consular Power and the Roman Constitution*, in *Consuls and 'res publica'. Holding High Office in the Roman Republic*, Cambridge 2011.
- BEHREND S. O., *Le due giurisprudenze romane e le forme delle loro argomentazioni*, INDEX 12 (1983-4) 189-225.
- BELLISSIME M., *Fiction et rhétorique dans les prosopopées de l'«Histoire Romaine»: les marges de liberté de l'historien*, in *Cassius Dion: nouvelles lectures*, édité par V. Fromentin, E. Bertrand, M. Coltelloni-Trannoy, M. Molin, G. Urso, I, Bordeaux 2016, 363-378.
- BERNETT M., *Krisenbewußtsein der späten römischen Republik*, in *Christian Meier zur Diskussion. Autorenkolloquium am Zentrum für Interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld*, herausgegeben von M. Bernett, W. Nippel und A. Winterling, Stuttgart 2008, 161-179.
- BIAVASCHI P., *'Caesari familiarissimus'. Ricerche su Aulo Ofilio e il diritto successorio tra repubblica e principato*, Milano 2011.
- BIAVASCHI P., *Storia giuridica di Roma*, a cura di A. Schiavone, Torino 2016.
- BOTTIGLIERI A., *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana*, Napoli 2002.
- BROUGHTON T. R. S., *The Magistrates of the Roman Republic [509 B.C.-100 B.C.]*, I, New York 1951.
- BROUGHTON T. R. S., *The Magistrates of the Roman Republic [99 B.C.-31 B.C.]*, II, New York 1952.
- BÜCHNER K., *Sallust*, Heidelberg 1982².
- CANFORA L., *Giulio Cesare. Il dittatore democratico*, Roma-Bari 1999.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Relazione conclusiva*, in *'Res publica' e 'princeps'. Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano*. Atti del convegno internazionale di diritto romano. Copanello, 25-27 maggio 1994, a cura di F. Milazzo, Napoli, 1996, 403-424.

- CARCOPINO J., *Julius César*, Paris, 1968 (trad. it. *Giulio Cesare*, Milano 2001²).
- CARSANA C., *La teoria delle forme di governo: il punto di vista di Cassio Dione sui poteri di Cesare*, in *Cassius Dion: nouvelles lectures*, édité par V. Fromentin, E. Bertrand, M. Coltelloni-Trannoy, M. Molin, G. Urso, II, Bordeaux 2016, 545-558.
- CÀSSOLA F., *Ottavio 'magister equitum' di Cesare: un riesame delle fonti*, ZPE 197 (2016) 306-309.
- CERAMI P., *Cesare 'dictator' e il suo progetto costituzionale*, in *'Res publica' e 'princeps'. Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano*. Atti del convegno internazionale di diritto romano. Copanello, 25-27 maggio 1994, a cura di F. Milazzo, Napoli 1996, 101-134.
- CERAMI P., *Cesare 'dictator' (Replica)*, in *'Res publica' e 'princeps'. Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano*. Atti del convegno internazionale di diritto romano. Copanello, 25-27 maggio 1994, a cura di F. Milazzo, Napoli 1996, 153-158.
- CERAMI P., *Il sistema ofiliano*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*. Incontri di studio. Napoli, gennaio-novembre 1996, a cura di E. Dove, Napoli 1998, 83-119.
- CHRIST K., *Caesar. Annäherungen an einen Diktator*, München 1994.
- COSTABILE F., *'Caius Iulius Caesar': dal 'dictator' al 'princeps' dal 'Divi filius' al Cristo. Augusto e le maschere del potere*, Roma 2015.
- COUDRY M., *Contexte d'énonciation et vocabulaire politique: le cas de César*, in *Cassius Dion. Nouvelles lectures*, édité par V. Fromentin, E. Bertrand, M. Coltelloni-Trannoy, M. Molin, G. Urso, II, Bordeaux 2016, 519-528.
- CRESCI MARRONE G., *'Voi che siete popolo...'. Popolo ed esercito nella concezione cesariana ed augustea*, in *Popolo e potere nel mondo antico*. Atti del convegno internazionale. Cividale del Friuli, 23-25 settembre 2004, a cura di G. Urso, Pisa 2005, 157-172.
- CRESCI MARRONE G., *Marco Antonio. La vita 'inimitabile' del triumviro che contese l'Impero a Ottaviano*, Roma 2020.
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, I, Napoli 1972².
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, II, Napoli 1973².
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, III, Napoli 1973².
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, IV.1, Napoli 1974².
- DETTENHOFER M. H., *Herrschaft und Widerstand im augusteischen Principat. Die Konkurrenz zwischen 'res publica' und 'domus Augusta'*, Stuttgart 2000.
- DOBESCH G., *Caesars Apotheose zu Lebzeiten und sein Ringen um den Königstitel. Untersuchungen über Caesars Alleinherrschaft*, Wien 1966.

- DOBESCH G., *Nochmals zur Datierung des großen Senatskonsultes aus die Regierungszeit Caesars*, JÖAI 69 (1971) 50-60 (= *Ausgewählte Schriften*, I, *Griechen und Römer*, Köln - Weimar - Wien 2001, 1031-1082).
- FEENEY D., *Caesar's Calendar. Ancient Time and the Beginnings of History*, Berkeley - Los Angeles - London 2007.
- FEIG VISHNIA R., *Roman Elections in the Age of Cicero. Society, Government, and Voting*, New York 2012.
- FERRARY J.-L., *À propos des pouvoirs et des honneurs décernés à César entre 48 et 44*, in *Cesare: precursore o visionario?* Atti del Convegno internazionale. Cividale del Friuli, 17-19 settembre 2009, Pisa 2010, 9-30.
- FEZZI L., *Il dado è tratto. Cesare e la resa di Roma*, Roma-Bari 2017.
- FEZZI L., *Pompeo. Conquistatore del mondo, difensore della 'res publica', eroe tragico*, Roma 2019.
- FIORI R., *'Homo sacer', Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli 1996.
- FREI-STOLBA R., *Untersuchungen zu den Wahlen in der römischen Kaiserzeit*, Zürich 1967.
- FREYBURGER-GALLAND M. - L., *Aspects du vocabulaire politique et institutionnel de Dion Cassius*, Paris 1997.
- FROLOV R. M., *Public Meetings in Ancient Rome: Definition of the 'contiones' in the Sources*, *Graeco-Latina Brunensia* 18 (2013) 75-84.
- GABBA E., *Sulla 'Storia Romana' di Cassio Dione*, RSI 67 (1955) 289-333.
- GABBA E., *Le riforme di Cesare*, in *L'ultimo Cesare. Scritti riforme progetti poteri congiure*. Atti del convegno internazionale. Cividale del Friuli, 16-18 settembre 1999, a cura di G. Urso, Roma 2000, 143-149.
- GAGLIARDI L., *Cesare, Pompeo e la lotta per le magistrature. Anni 52-50 A.C.*, Milano 2011.
- GELZER M., *Vom römischen Staat*, I, Leipzig 1943.
- GELZER M., *War Caesar ein Staatsmann*, HZ 178 (1954) 449-470.
- GELZER M., *Kleine Schriften*, II, Wiesbaden 1963.
- GELZER M., *Caesar. Der Politiker und Staatsmann*, Wiesbaden 1983⁶.
- GIOVANNINI A., *'Consulare imperium'*, Basel 1983.
- GIRARDET K.M., *'Imperia' und 'provinciae' des Pompeius 82 bis 48 v. Chr.*, *Chiron* 31 (2001) 153-209.
- GRUEBER H. A., *Coins of the Roman Republic in the British Museum*, I, London 1910.
- HEUSS A., *Neue Historische Literatur. Grenzen und Möglichkeiten einer politischen Biographie (Rezension von Christian Meier: Caesar)*, HZ 237 (1983) 85-98.

- HIEBEL D., *Rôles institutionnel et politique de la 'contio' sous la République romaine* (287 - 49 av. J.-C.), Paris 2009.
- JEHNE M., *Der Staat des Dictators Caesar*, Wien 1987.
- JEHNE M., *Caesar*, München 1997 (trad. it. *Giulio Cesare*, Bologna 1999).
- JEHNE M., *Christian Meier und Iulius Caesar, oder: Das Faszinosum der Außenseiters*, in *Christian Meier zur Diskussion. Autorenkolloquium am Zentrum für Interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld*, herausgegeben von M. Bernett, W. Nippel und A. Winterling, Stuttgart 2008, 61-70.
- JEHNE M., *Caesars Alternative[n]. Das Ende der römischen Republik zwischen autonomem Prozeß und Betriebsunfall*, in *Eine politische Kultur [in] der Krise? Die 'letzte Generation' der römischen Republik*, herausgegeben von K.-J. Hölkeskamp, München 2009, 141-160.
- JEHNE M., *Der 'Dictator' und die Republik. Wurzeln, Formen und Perspektiven von Caesars Monarchie*, in *Zwischen Monarchie und Republik. Gesellschaftliche Stabilisierungsleistungen und politische Transformationspotentiale in den antiken Stadtstaaten*, herausgegeben von B. Linke, M. Meier und M. Strothmann, Stuttgart 2010, 187-212.
- JEHNE M., *Die Chance, eine Alternative zu formulieren, und die Chance, eine Alternative zu verwirklichen. Das Sagbare und das Machbare im republikanischen und augusteischen Rom*, in *Semantische Kämpfe zwischen Republik und Prinzipat? Kontinuität und Transformation der politischen Sprache in Rom*, herausgegeben von M. Nebelin und C. Tiersch, Göttingen 2021, 73-104.
- KIENAST D., *Augustus und Caesar*, Chiron 31 (2001) 1-26.
- KOESTERMANN E., *C. Sallustius Crispus. 'Bellum Iugurthinum'*, Heidelberg 1971.
- KUNKEL W., *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Graz - Wien - Köln 1967².
- LANGE L., *Römische Alterthümer*, III, Berlin 1876².
- LANGE L., *Römische Alterthümer*, II, Berlin 1879³.
- LETTA C., *La composizione dell'opera di Cassio Dione: cronologia e sfondo storico-politico*, in *Ricerche di storiografia greca in età romana*, Pisa 1979, 117-189.
- LICANDRO O., *Cesare, la missione partica e la 'dictatura perpetua' nei 'Fasti' di Privernum. Uno studio preliminare*, BIDR 114 (2020) 331-352.
- LICANDRO O., *Cesare deve morire. L'enigma delle Idi di marzo*, Milano 2022.
- LINTOTT A., *The Constitution of the Roman Republic*, Oxford 1999.
- LOEWENSTEIN K., *The Governance of Rome*, The Hague 1973.
- MALITZ J., *Die Kanzlei Caesars – Herrschaftsorganisation zwischen Republik und Prinzipat*, Historia 36 (1987) 51-72.

- MARTIN P. M., *L'idée de royauté à Rome, II, Haine de la royauté et séductions monarchiques (du IV^e siècle av. J.-C. au principat augustéen)*, Clermont-Ferrand 1994.
- MASI A., *La 'praefectura urbi' di Lucio Munazio Planco e l'iscrizione del mausoleo di Gaeta*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, V, Milano 1971, 239-250.
- MASI DORIA C., *Archetipi della 'provocatio' e problemi istituzionali: una 'contentio de iure publico' nel IV sec. a. C.*, in *Saggi di diritto penale romano per Carlo Venturini*, a cura di L. Garofalo, Napoli 2021, 109-132.
- MEIER CH., *'Res publica amissa'. Eine Studie zu Verfassung und Geschichte der späten römischen Republik*, Wiesbaden 1966.
- MEIER CH., *Caesar*, Berlin 1982 (trad. it. *Cesare*, Milano 1993).
- MEIER CH., *Einführung zur Neuauflage 1980*, in *'Res publica amissa'. Eine Studie zu Verfassung und Geschichte der späten römischen Republik*, Stuttgart 2017⁴.
- MEIER M., *Die Ohnmacht des allmächtigen Dictators Caesar*. Vortrag, gehalten an dem Mentorenabend der Carl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung. München-Nymphenburg, 10. März 1977, München 1978.
- MEIER M., *Die Ohnmacht des allmächtigen Dictators Caesar. Drei biographische Skizzen*, Frankfurt am Main 1980.
- MEIER M., *Caesar und das Problem der Monarchie in Rom*, Heidelberg 2014.
- MEYER ED., *Caesars Monarchie und das Principat des Pompejus. Innere Geschichte Roms von 66 bis 44 v. Chr.*, Stuttgart 1918.
- MIGLIO G., *'Classe politica' e 'ideologia'. Due superabili frontiere nella teoria moschiana del rapporto governanti-governati*, in *Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca*, a cura di E. A. Albertoni, Milano 1983, 11-17 (= *Le regolarità della politica. Scritti scelti raccolti e pubblicati dagli allievi*, II, Milano 1988, 833-842).
- MIGLIO G., *Lezioni di politica, II. Scienza della politica*, Bologna 2011.
- MILLAR F., *A Study of Cassius Dio*, Oxford 1964.
- MILLAR F., *The 'Aerarium' and its Official under the Empire*, JRS 54 (1964) 33-40.
- MOGGI M., *'Stasis', 'prodosia' e 'polemos' in Tucidide*, in *Fazioni e congiure nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano 1999, 41-72.
- MOMMSEN TH., *CIL*, I, Berlin 1863.
- MOMMSEN TH., *Romisches Staatsrecht*, I-II-III, Leipzig 1887-88³.
- PANI M., *Il costituzionalismo di Roma antica*, Roma-Bari 2010.
- PARICIO J., *Los proyectos codificadores de Pompeyo y Julio César*, Labeo 50 (2004) 235-248 (= *Poder, juristas, proceso. Cuestiones jurídico-políticas de la Roma clásica*, Madrid 2012, 41-59).

- PAUL G. M., *A Historical Commentary on Sallust's 'Bellum Iugurthinum'*, Liverpool 1984.
- PINA POLO F., *Public Speaking in Rome: a Question of 'Auctoritas'*, in *The Oxford Book of the Social Relations in the Ancient World*, edited by M. Peachin, New York 2011, 286-303.
- PINA POLO F., *'Contio', 'auctoritas' and Freedom of Speech in Republican Rome*, in *Rome, a City and Its Empire in Perspective. The Impact of the Roman World through Fergus Millar's Research*, edited by S. Benoist, Leiden-Boston 2012, 45-58.
- PÓLAY E., *Der Kodifizierungsplan des Julius Caesar*, IURA 16 (1965) 27-51.
- PÖSCHL V., *Grundwerte römischer Staatsgesinnung in den Geschichtswerken des Sallust*, Berlin 1940.
- RAAFLAUB K., *'Dignitatis contentio'. Studien zur Motivation und politischen Taktik im Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius*, München 1974.
- RAAFLAUB K., *Caesar und August als Retter römischer Freiheit?*, in *Caesar*, herausgegeben von E. Baltrusch, Darmstadt 2007.
- RAMPAZZO N., *'Quasi praetor non fuerit'. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione*, Napoli 2008.
- RILINGER R., *Die Interpretation des Niedergangs der römischen Republik durch 'Revolution' und 'Krise ohne Alternative'*, AKG 64 (1982) 279-306.
- RILINGER R., *'Ordo' und 'dignitas'. Beiträge zur römischen Verfassungs- und Sozialgeschichte*, herausgegeben von T. Schmitt und A. Winterling, Stuttgart 2007.
- ROTONDI G., *Leges publicae populi romani'. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano 1912.
- RUCIŃSKI S., *'Praefectus urbi'. Le Gardien de l'ordre public à Rome sous le Haut-Empire Romain*, Poznań 2009.
- SCEVOLA R., *'Utilitas publica', I. Emersione nel pensiero greco e romano*, Padova 2012.
- SCEVOLA R., *Il 'civile imperium' come fondamento teorico della strategia costituzionale di Giulio Cesare*, in *Homenaje al profesor Armando Torrent*, coord. M. A. Murillo Villar, S. Calzada González y S. Castán Pérez Gómez, Madrid 2016, 1101-1140.
- SCEVOLA R., *Per un 'ritorno' al diritto costituzionale ateniese. Le vicende del 413-410 a.C.: colpi di stato o trasformazioni legali?*, in *Atene e oltre. Saggi sul diritto dei Greci*, a cura di C. Pelloso, Napoli 2016, 355-480.
- SCEVOLA R., *Sull'inquadramento costituzionale delle dittature cesariane*, AUPA 64 (2021) 203-262.
- SCHIAVONE A., *'Ius'. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005 [nuova ed. 2017].
- SCHIESARO A., *Cesare, la cultura di un dittatore*, in *Cesare: precursore o visionario?*. Atti del Convegno internazionale. Cividale del Friuli, 17-19 settembre 2009, Pisa 2010, 241-248.

- SHACKLETON BAILEY D.R. (ED.), *Cicero's Letters to Atticus, 48-45 B.C. 211-354 [Books XI to XIII]*, V, Cambridge 1966.
- SCHMAL S., *Sallust*, Hildesheim - Zürich - New York 2014³.
- SCHUR W., *Sallust als Historiker*, Stuttgart 1934.
- SIBER H., *Cäsars Diktatur und das Prinzipat des Augustus*, ZSS 55 (1935) 477-497.
- SIBER U., *Römisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung*, Lahr 1952.
- SIGMUND C., *'Königtum' in der politischen Kultur des spätrepublikanischen Rom*, Berlin - New York 2014.
- SYDENHAM A., *The Coinage of the Roman Republic*, London 1952.
- SYME R., *Sallust*, Berkeley - Los Angeles 1964.
- SORDI M., *L'arruolamento dei 'capite censi' nel pensiero e nell'azione politica di Mario*, Athenaeum 50 (1972) 379-385.
- SORDI M., *La conquista della Gallia e il progetto politico di Cesare*, in *Studi in onore di Albino Garzetti*, Brescia 1996, 469-482.
- SORDI M., *Opposizione e onori: il caso dei Lupercali*, in *Fazioni e congiure nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano 1999, 151-160.
- SORDI M., *I poteri dell'ultimo Cesare*, in *L'ultimo Cesare. Scritti riforme progetti poteri congiure*. Atti del convegno internazionale. Cividale del Friuli, 16-18 settembre 1999, a cura di G. Urso, Roma 2000, 305-313.
- SORDI M., *Le date di composizione dell'opera di Dione Cassio*, Pap. Lup. 9 (2002) 391-395.
- STRASBURGER H., *Caesar im Urteil seiner Zeitgenossen*², Darmstadt 1968 (= HZ 175 [1953] 460-462).
- TIERSCH C., *Politische Öffentlichkeit statt Mitbestimmung? Zur Bedeutung der 'contiones' in der mittleren und späten römischen Republik*, Klio 91.1 (2009) 40-68.
- VINCENTI U., *'Ius publicum'. Storia e fortuna delle istituzioni pubbliche di Roma antica*, Napoli 2018.
- VIRLOUVET C., *'Tessera frumentaria'. Les procédures de distribution du blé public à Rome à la fin de la République et au début de l'Empire*, Rome 1995.
- VITUCCI G., *Ricerche sulla 'praefectura urbi' in età imperiale (sec. I-III)*, Roma 1956.
- VOGEL K. - H., *'Imperium' und 'fasces'*, ZSS (67) 1950 62-111.
- VON LÜBTOW U., *Die römische Diktatur*, in *Der Staatsnotstand. Vorträge gehalten im Sommersemester 1964*, herausgegeben von E. Fraenkel, Berlin 1965, 91-137.
- VON UNGERN-STERNBERG J., *The Crisis of the Republic*, in *The Cambridge Companion to the Roman Republic*², edited by H.I. Flower, Cambridge 2014, 89-110.

- VRETSKA K., *Studien zu Sallusts 'Bellum Jugurthinum'*, in *Sallust*, herausgegeben von V. Pöschl, Darmstadt 1970, 224-295.
- WALTER U., *Politische Ordnung in der römischen Republik*, Berlin - Boston 2017.
- WELCH K. E., *The 'Praefectura Urbis' of 45 B.C. and the Ambitions of L. Cornelius Balbo*, *Antichthon* 24 (1990) 53-55.
- WERNER R., *Caesar und der römische Staat*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di Antonio Guarino*, I, Napoli 1984, 233-264.
- WILLEMS P., *Le Sénat de la République romaine*, I, Louvain 1878.
- WILSON M.B., *'Dictator'. The Evolution of the Roman Dictatorship*, Ann Arbor 2021.
- WISTRAND E., *Caesar and Contemporary Roman Society*, Göteborg 1978.
- ZECCHINI G., *L'immagine di Cesare nella storiografia moderna*, *Aevum antiquum* 4 (1991) 227-254.
- ZECCHINI G., *Il pensiero politico romano. Dall'età arcaica alla tarda antichità*, Roma 1997.
- ZECCHINI G., *Cesare e il 'mos maiorum'*, Stuttgart 2001.
- ZEVI F., *I 'Fasti' di 'Privernum'*, *ZPE* 197 (2016) 287-309.